



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones Clementis XII. ab Anno V. usque ad X.

Luxemburgi, 1748

CLXXV. Confirmatio Regularum, & Constitutionum Congregationis, seu
Collegii sub titulo Familiæ Jesu Christi pro educatione Alumnorum
Sinensium, & Indorum erecti extra muros Civitatis Neapolitan.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-75393](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-75393)

CLXXV.

Confirmatio Regularum, & Constitutionum
Congregationis, seu Collegii sub titulo *Fam-
ilie Jesu Christi* pro educatione Alumnorum
Sinenfium, & Indorum erecti extra Muros
Civitatis Neapolitan.

CLEMENS PP. XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Proemium.

INjuncti Nobis cœlitus Pastoralis Officii ratio postulat, ut illis quæ pro felici Congregationum Presbyterorum, seu Collegiorum in quibus Juvenes ad Christianam Fidem, Catholicamque Religionem in remotissimis etiam partibus prædicandam, & propagandam atque ad Ecclesiastica munia opportune instituantur, directione, ac progressu prudenter constituta esse noscuntur, quo firmius subsistant, & servantur exactius, Apostolici muniminis nostri præsidium libenter adjungamus.

Alias Institutum hujusmodi a Pontifice approbatum.

§. 1. Alias siquidem per quasdam nostras in simili forma Brevis literas sub certis modo, & forma tunc expressis approbavimus, & confirmavimus fundationem cujusdam pie Congregationis Presbyterorum secularium, seu Collegii sub titulo *Sacre Familiæ Jesu Christi* extra Muros Civitatis Neapolitan. positi, cujus præcipuum Institutum est educare Alumnos Sinenfes, & Indos, qui ex iis Regionibus advenerint pro ad discendis Catholicæ Fidei præceptis, amplectendo statu Sacerdotali, ac se se parandis ad annuncian- dum in eorum Patria Christi Evangelium, ita tamen, quod in idem Collegium admitti quoque possent alii ex quacunque Europæ parte existentes, qui inibi propriis sumptibus ali, & sustentari vellent, ad hoc, ut ad Sacerdotium ejusmodi suscipiendum, Sacrasque Missiones obeundas rite instruerentur, ac habiles, & idonei redderentur, & alias, prout in prædictis literis nostris die 7. Aprilis 1732. desuper expeditis, quarum tenorem, præsentibus pro plene, & sufficienter expresso, & ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

A Fundatore conditæ Regulæ.

§. 2. Et sicut accepimus antequam literæ nostræ præfatæ emanarent dilectus filius Matthæus Ripa ipsius Congregationis, seu Collegii Fundator Regular, & Constitutiones pro salubri, prosperoque ejusdem Congregationis, seu Collegii, personarumque ibidem pro tempore degentium regimine, & gubernio jam compilaverat, atque exhiberi curaverat Congregationi particulari nonnullorum ex Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus Propagandæ Fidei hujusmodi negotiis præpositorum super rebus Sinarum a Nobis deputatorum, ut illarum approbationem obtineret.

Eadem a Congregatione de Propag. Fide approbatæ.

§. 3. Quæ cum die 5. Aprilis 1731. dictarum Regularum, & Constitutionum inspectionem, & examen commississet Ven. Fratri Ludovico Episcopo Albanen. Pico, ac dilecto Filio nostris Vincentio ejusdem S. R. E. Cardinalibus Petra respectively nuncupatis Congregationis dictorum Cardinalium negotiis Propagandæ Fidei præpositorum Præfecto, ipsi Ludovico Episcopus, ac Vincentius Cardinalis visis per eos, & mature perpensis Regulis, ac Constitutionibus præfatis censuerunt nihil ob stare, quin prædicta Congregatio particularis Cardinalium nobis pro earum approbatione consulere posset.

Sequitur prædictæ Regulæ.

§. 4. Quarum quidem Regularum, ac Constitutionum tenor est, qui sequitur, videlicet:

REGOLE, E COSTITUZIONI

Della Congregazione, e Collegio della
Sagra Famiglia di Gesù Christo.

PARTE PRIMA.

*La quale contiene le Regole, e Costi-
tuzioni Comuni.*

P R E L U D I O.

IVedendosi arricchita la Chiesa di Dio d'una santa varietà di Religiosi, e d'altre pie radunanze, che con tanto zelo, e vantaggio de' prossimi, mandar sogliano i loro allievi nelle Terre degl' Infedeli per predicarvi anche a rischio della propria vita, la nostra Santa Religione, potrà sulle prime sembrar temerità più tosto, che zelo il pensar d'erigere quest'altra, benchè minima Congregazione, e potrà crederfi da più d'uno, che come superflua non debba ammetterfi nella S. Chiesa. Et in fatti così per appunto ha giudicato, e discusso, chi vedendo tal novità, non a tutta via saputo i motivi dell' erezione, ne il suo fine e lo scopo. All' incontro poi chi di questi è stato informato attentamente consideratili ha giudicato necessaria, non che utile, tale erezione di Congregazione nella Santa Chiesa, e vagliaci per tutti Clemente XI. di sempre gloriosa memoria, di cui sono le seguenti parole registrate in una delle varie lettere scritte per sua parte dalla Sagra Congregazione de Propaganda Fide a chi fin dall' anno 1714. cominciò a promoverla in Cina -- la Santità sua si è chiaramente espressa, che questa sua condotta è l'unica per ben stabilire la Religione Cristiana in cotesto vastissimo Imperio, e per farla passare da Forestiera in Cittadina -- & in vero, chi mai potrà stimar superflua nella Chiesa di Dio tal Congregazione se risisterà sulle parole del Redentore -- *Messis multa; operarii autem pauci* -- (Matthæus IX. XXXVII.) molta certamente è la Meste, e numero innumerable d'Anime ricomprate col preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, restano tuttavia nella cecità del Gentilesimo, e precipitano nell' Inferno per mancanza di chi porti loro la luce dell' Evangelio, e lasciando da parte le vastissime Regioni dell' Indie per parlar solo della Cina, questo è un Impero cotanto vasto, e così Popolato come per le Storie pur troppo è noto, che tutti i Sacerdoti dell' Italia neppur basterebbero per sua cultura: E pur dal tempo, che S. Francesco Saverio giunse, e morì nell' Isola di S. Giano, o sia dal tempo, che poco dopo fu aperta quella Missione fino al giorno d'oggi appena si potran numerare cinquecento Missionarij di varie Religioni, & Istituti, che di mano in mano sono colà giunti a predicarci la nostra Santa Fede. Sterminata adunque è la Meste, e scarissimo il numero degl' Operarij; Necessaria cosa dunque stimar debbe ogn' uno il trattarsi di stabilire altre fondazioni, che abbiano l'Istituto d'andare a predicare la Fede in quelle abbandonate contrade, e dovrebbe più tosto ciascheduno, seguitando l'ammaestramento di Gesù Christo -- *Rogare Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam* -- (Matthæus IX. XXXVIII.) Ma se ogn' uno dee restar persuaso della necessità di simili fondazioni, molto più dee persuadersi della necessità della nostra presente, se abbia riguardo alla maniera, che si è tenuta in fondarla, ed alle leggi, che se le sono prescritte, ed alle persone che in essa devano vivere, ed a quelle che in essa debbonfi istituire, ed al fine di tutte le sudette cose, ella vien composta da un Collegio, ove debbonfi abilitare al Sacerdotio, ed all' Apostolico Ministero i Giovani Nazionali delle Missioni straniere, e d'una Congregazione di Ecclesiastici Europei, che,

inten-

intendano all'istruzione di questi Giovani. Or la necessità di tal Collegio è evidentissima, imperocchè non potendosi da queste nostre parti mandar facilmente Missionarj nelle remote e vaste Regioni dell'Indie, e della Cina, così per le gravissime spese, che portan seco viaggi coranto lunghi, come per la rarità di coloro, che siano mossi dal zelo della propagazione della Fede ad esporri a rischi, ed a patimenti, che accompagnano questo Ministero, e dovendosi pure all'incontro provveder d'Operarj quelle Regioni, miglior mezzo non vi ha, che istituire colà a norma degl'Apostoli i medesimi Nazionali, ed abilitandoli per lo Ministero Apostolico destinarli ad istruire quella Gioventù, ed a coltivare quella vastissima Vigna del Signore, e questo dovranno fare ne' loro Paesi quei Giovani, che continuamente verranno quà in Europa per abilitarsi, e che ivi ritorneranno con quelli Ecclesiastici Europei, (che da detti Collegiali tra tanto quì apprenderanno la lor lingua) che dal Collegio, e Congregazione di questa Sagra Famiglia anderanno nelle Missioni straniere.

II. E per quello si attiene alle Missioni della Cina, cresce la necessità di Collegio sì fatto, imperocchè oltre alle dette ragioni ve ne sono gagliardissime, che concludono la sua necessità in riguardo a Cinesi: imperocchè essendo la loro lingua per gl'accenti difficilissima ad apprendersi, e quasi essendo impossibile a ben pronunziarla, in maniera che anche dopo molti anni di studio postovi dagl'Europei per apprenderla pur perfettamente, non possano tutti, essere intesi senza l'ajuto degl'interpreti essendo, dico così strana tal lingua, & essendo eziandio il volto degl'Europei totalmente diverso dal volto de' Nazionali, non possono i Missionarj stranieri occultarsi ne' tempi delle persecuzioni in maniera, che non siano dalla maniera della pronunzia, e dallo stesso lor volto manifestati, e scoperti; laddove i Cinesi se siano Missionarj possono ben occultarsi, e praticar francamente anche nelle pubbliche piazze, e sicuri di non poter essere stimati per forastieri, assistere con facilità alla Cristianità del Paese; ne giudichi alcuno, che l'istituire tal gioventù e l'abitare al Santo Ministero per ovviare alle persecuzioni, che possano sopravvenire, sia bensì buono, ed utile, ma non così ancora necessaria, egli è più necessario il metterlo ad effetto, di quel che alcuno pensar potrebbe, non essendo così rare le persecuzioni in quel Paese, e lo dimostra ad evidenza l'avvenuto nel Regno dell'Imperator Kanghi Padre del Regnante Junging il quale avendo nel principio del suo governo mandato in esilio tutti i Missionarj da tutto il Regno al Porto di Cantone eccetto solo alcuni pochi, che dimoravano ristretti nella Regia di Pekino, solo Monsignor Lopez degnissimo Vescovo Domenicano perchè era Cinese, non essendo stato conosciuto per Sacerdote, restò libero, e liberamente andò scorrendo per quelle Missioni aiutando, & assistendo a quei Cristiani destituti d'ogni altra assistenza; Perlochè sulla fine di Gennaio 1725. esaminandosi questo motivo in un Congresso, nel quale per Commando della felice memoria di Benedetto XIII. s'esaminava il progetto di questa Fondazione presentata in scritto alla Santità Sua, il Reverendissimo Padre Giuseppe Cerù, il quale nel congresso assisteva, & era Procuratore Generale, così del suo Ordine de Chierici Minori, come altresì delle Missioni di Propaganda non solo assicurò tutti esser verissima la persecuzione anzi detta mossa dall'Imperator Kanghi, ma temersi poter avvenire anche sotto il governo de' suoi successori, e soggiunse già essere stato lo stesso sbandeggiamento intimato a Missionarj dal Regnante Junging, come per lettere giunte allora in Roma da Cina verificavasi, & seppe poi ciascuno essere stato vero che il detto Imperatore Jung Cing aveva sbanditi i Mis-

sionarj, quindi conchiuse esser convenevolissima al bene della Cina la detta fondazione, e questo avvenimento molto giovò per facilitare l'approvazione di questa sant'Opera.

III. Or supposta la necessità della fondazione del Collegio de Neofiti Nazionali, per fine di farli riuscire Missionarj del Paese, ne siegue per infallibile conseguenza che sia altresì necessaria l'erezione di una Congregazione di Missionarj Europei, che prendansi il carico d'istruirli, e renderli a ciò idonei, e che questa Congregazione sia stabilita con tali Regole, e Leggi, che a questo santo fine possano essere convenienti, e adatte, tra le quali la principale è, che d'un medesimo Istituto siano d'un medesimo spirito, e che ad un medesimo fine riguardino in tutti i loro pensieri, parole, & azioni, imperocchè se di diversi corpi, & Istituto fossero difficilmente potrebbero lo stesso spirito, lo stesso zelo, e la stessa uniforme maniera di vivere più conforme a tal fine instillare negli animi degl'Alunni. E se non fossero d'un Istituto, di cui l'unica mira sia il dispreggio del Mondo, e di tutte le sue speranze, e l'unico scopo il servir Gesù Cristo nella propagazione della Fede per la sola gloria sua, con maggior difficoltà potrebbero formar negli Alunni quello spirito generoso Apostolico, che a tal opera sopra ogn'altra cosa si richiede, & è necessario. Potrassi ancora nella Congregazione così eretta, ove tutto il medesimo Istituto professar debbano, & alle medesime Regole ubbidire, farsi la scelta di quei Maestri, Lettori, & altri che alla coltura della Gioventù straniera faranno conosciuti più idonei, e sempre di mano in mano consegnandosi la Gioventù alla cura di chi abbia bevuto lo stesso latte, e sia stato colle stesse massime nella Congregazione istruito, si potranno col ajuto del Benedetto Signore sperare quei frutti di Benedizione, che ogn'uno desidera in Missioni coranto necessarie nella Chiesa di Dio, e quella pace, e tranquilla uniformità si vedrà fiorire in tutto il corpo, che nasce dall'unione della Carità, nella quale coll'ajuto del Signore viveranno tutti, considerando il Collegio come cosa propria, e mantenendone lo spirito con tutte le loro forze, e con esatta economia amministrandone l'entrate, & affaticandosi tutti, come avvenir vediamo ne' corpi omogenei per il mantenimento, & aumento di tutto il corpo in tutti li suoi beni spirituali, e temporali. Essendosi dunque degnata la Maestà di Dio d'ispirare opera cotanto necessaria nella sua Chiesa, & avendo dimostrato la sua Omnipotente assistenza in proteggerne l'incamminamento, con far superare i tanti, & tanto grandi intoppi, che si sono incontrati nel cercarsi di stabilirla, acciocchè dal nemico commune non si senti col tempo di scuotere i fondamenti, fulli quali col favor di Dio si cerca di fondarla & acciocchè l'umana fragilità resti sostenuta da buone, e sicure leggi, e da mezzi per sempre osservarle col ajuto del Signore, e così non venga mai a mancare quello spirito, che si desidera, che sempre viva vigoroso in questa Comunità, prendiamo quì a prescrivere le Regole e gli stabilimenti. E perchè di queste Regole alcune spettano a tutti, altre a particolari, & altre spettano solo a Direttori, perciò si divideranno in tre parti; e nella prima si stabiliranno quelle, che da tutto il corpo devono saperfi, & osservarsi, le quali da ciascheduno saranno sempre lette, e meditate, acciocchè sempre possano con ridurle in pratica conservar lo spirito della Congregazione, e mantenerne l'uniforme osservanza. Le seconde poi si descriveranno nella seconda parte, e serviranno per i Novizi, per i Studenti, per i Collegiali, e per alcuni Uffiziali, e finalmente l'altre si descriveranno nella terza parte, e serviranno per lo buon governo, e direzione di tutta l'opera, e queste dovranno saperfi, & accuratamente osservarsi, da chi averà la Cura di dirigere acciocchè nelle occasioni, che

nasceranno, possano aver lume, e direzione per ben incamminare, regolare, e governare il tutto.

REGOLE, E COSTITUZIONI

Della Congregazione, e Collegio della Sagra Famiglia di Gesù Cristo.

PARTE PRIMA,

La quale contiene le Regole, e Costituzioni comuni.

C A P. I.

Scopo, e fine dell' Istituto.

PRia di stabilire la Regola di questa nostra Comunità fa di bisogno costituire il fine, acciocchè da ogn' uno si conosca, a che cosa tendano tutte le nostre mire, e che debba sempre proponersi avanti l'animo, chi desidera abbracciare quest' Istituto. Il fine adunque d' esso è l'imitazione di nostro Signore Gesù Cristo nella vita attiva, e contemplativa, avendo sempre davanti gl' occhi gl' esempi che diede di tutte le virtù, e sforzandosi ciascuno, colla sua grazia, d'ubbidire a suoi precetti, e praticare i suoi Consigli per riuscire vero suo Ministro colla santificazione propria per la conversione dell' anime, portando sempre scolpito nel più vivo del cuore quelle parole del Redentore: *Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita, & vos faciatis* (Joann. xiii. 15.) Devono dunque imitare il benedetto Signore, procurando con tutto lo studio possibile radicar nell' animo, e far rilucere in tutte l' azioni le virtù, alle quali il Signore ci indirizzò coll' esempio, e colla dottrina. E devano ancora sul esempio del Redentore attendere con tutto il fervore, e zelo possibile alla conversione dell' anime massimamente degl' Infedeli nelle Missioni straniere, studiandosi di dilatare la santa Fede fra Gentili, di diffenderla fra gl' Eretici, e conservarla fra Cattolici, e unir così seguitando generosamente il Divino nostro Capitano, & amabilissimo Redentore, li soavi esercizi della vita contemplativa colle utili fatiche della vita attiva, tralle quali la principale sarà l' istruire, ed abilitare la gioventù straniera per le Missioni nelle patrie loro, e questa cura, ed opera è il distintivo del presente Istituto, che la differenza dagl' altri, cioè utilizzando lo spirito nel cuore de' Giovanetti stranieri, ed ammaestrando nelle lettere, farli idonei a portar la nostra Santa Fede nelle loro contrade, alla qual cosa attendendo i nostri Fratelli adempiranno le amabili brame mostrate dal Redentore della Santità dell' anime de' Giovanetti con quelle parole: *Sinite parvulos venire ad me*: e colla benedizione del Signore potiamo esser partecipi di quel gran frutto, che da costoro poi raccoglierassi di conversioni nella vastissima vigna de' Paesi loro, ove bene istruiti, e fortificati, saran destinati a lavorare per Gesù Cristo.

II. I doveri dunque principali de' congregati sono: Primo l'attendere alla santificazione propria; Secondo procurare la conversione, e santificazione dell' anime massimamente degl' Infedeli nelle straniere missioni; Terzo aver cura, e direzione della gioventù delle straniere missioni per farli divenire fervorosi Predicatori dell' Evangelio.

III. Questa fondazione, che milita sotto il dolcissimo titolo della Sagra Famiglia del Redentore, è composta d'un Collegio, e d' una Congregazione.

IV. Il Collegio è degl' Alunni Cinesi, Indiani, o di qualsivoglia altra Nazione, e costoro sono giovanetti, i quali aspirano allo stato Sacerdotale, e divenire Ministri dell' Evangelio nelle

straniere missioni, e saranno in questa nostra casa di Europa, e ne' Paesi degl' Infedeli istruiti, e mantenuti a spese del Collegio, e dovranno fare i seguenti voti semplici: Primo di Povertà: Secondo d' Ubidienza: Terzo di farsi Sacerdoti: Quarto d' andare, e persistere nelle missioni: Quinto di militare sempre sotto questo Istituto.

V. La Congregazione poi è composta di Ecclesiastici, e fratelli laici. Gl' Ecclesiastici avendo la cura della detta gioventù straniera, si studiaranno formarla così ne' costumi, come nelle lettere, quale si richiede per l'opera grande, alla quale s' incammina, e o dimorando qui, o nelle straniere missioni impiegaranno il tempo, che loro avanza dalla cura di detta gioventù, in servizio della propria Chiesa, ed in altri esercizi di salute, e vantaggio de' prossimi, così Fedeli, come Infedeli per la Gloria del Grande Iddio, e sotto la direzione, condotta, e comandi del Superiore, e questo con tutta la Comunità sotto l'immediata giurisdizione degl' Ordinarij de' luoghi, e si dovranno mantenere a proprie loro spese, tutto ad esempio de' PP. dell' Oratorio di S. Filippo Neri, e de' PP. Pii Operarij.

VI. I Fratelli laici, i quali in tutto saranno sostenuti, ed alimentati a spese della Comunità, faranno l' Ufficio di Marta colla debita Umiltà, prontezza, e soggezione totale al Superiore, cooperando colle loro Orazioni, e Penitenze alle funzioni del ministro degl' Ecclesiastici, e colle loro fatiche, e servizio cooperando al buon Ordine, e tranquillità di tutto il Corpo.

C A P. II.

Dichiarazione dell' antecedente Capo, e Regole da osservarsi nella spedizione alle Missioni straniere.

I. Il fine principale di questo Istituto essendo l' estensione, e propagazione della nostra Santa Fede ne' Paesi degl' Infedeli, a questo devono indirizzarsi tutte le nostre fatiche, e questo devono riguardare tutte le nostre mire, e con avvertenza grande si deve procurare, che non s' imprendano altre opere, che da questo fine potessero anco un punto sol deviarci; Perciò si proibisce rigorosamente a Collegiali il predicare al Popolo, il sentire le Confessioni, e l' occuparsi in altri simili esercizi, che possano frastornarli dall' opera, alla quale devono unicamente essere intesi. Si eccettuano però i casi seguenti, o quando alcun Collegiale per cagion d' Infermità abituale non potesse andare nelle missioni straniere, o pure quando per mancanza de' Congregati abili si giudicasse dalla consulta esser ben fatto il lasciarlo in casa per Maestro, o Lettore, ed eccettuandosi anche colui de' Collegiali, che sarà scielto per Maestro delle lingue straniere, dovendo farsi in modo, che sempre sia nel Collegio un Maestro di tali lingue; imperocchè in tali casi se desiderasse esercitarsi nel servizio dell' anime, se gli potrà permettere far quell' opere, che saran compostibili col suo impiego.

II. Si è detto essere il secondo caso la mancanza de' Congregati abili per istruire, imperocchè costoro, e non già i Collegiali, debbano aver carico d' istruire, ed esser Maestri del Collegio, essendo il fine de' Collegiali l' andare a missionare ne' Paesi degl' Infedeli, onde quando ci sia alcuno de' Congregati abile, questo dee esser destinato dalla Consulta per istruire, ed insegnare, ed in tutto il tempo di tal impiego non dovranno i Superiori impiegarlo in altre occupazioni, che possono distraerlo.

III. Nell' approvare i Sacerdoti della Congregazione per ispedirli alle Missioni straniere, si devano osservare le Regole seguenti, colui che tra detti Ecclesiastici sarà dal Signore chiamato alla gran opera del predicare la sua Santa Fede

ne

ne' Paesi stranieri dovrà segretamente, e con ogni schiettezza farne consapevole il Superiore della Casa, e quelli dovrà proporre alla Consulta, al che è tenuto, imperocchè la Consulta dee attentamente, e con accuratezza insieme col Superiore, esaminare la vocazione del soggetto, la scienza, e tutte l'altre doti ricercate per l'opera della Missione, e ritrovandosi abile si deve commettere alla prova di sua vocazione. Detta prova dovrà durare almeno tre anni, nello spazio de quali, ogni sei mesi dovrà esser esaminato sopra la fermezza della vocazione, e ricevere nova direzione dalla Consulta circa i studj, che dovrà fare, e devono i Consultori dopo ciascun scrutinio giudicare, se debba proseguirli la prova, e risolveranno ciocchè giudicheranno il meglio. Passati, che faranno i tre anni, e fattosi già l'ultimo esame, e questa volta anche sopra gli studj, e l'ultimo scrutinio, se la maggior parte de' Consultori daranno voto, che può mandarsi, è tenuto il Superiore parteciparne la Sagra Congregazione de Propaganda Fide, e far l'istanza, che esamini il Soggetto, acciocchè, ritrovandolo abile possa mandarlo in Missione. Intorno al tempo di detta prova si avverta, che il Soggetto pria di spiegare la sua vocazione, fosse convalidato in questa nostra Comunità per due anni continui, o più, allora potrà bastare un sol anno di prova, computandosi per gl' altri due quel tempo, che con lode ha nella Comunità dimorato. Un altro avvertimento necessario si prescrive, ed è, che così il Soggetto, come il Superiore e Consultori, dopo aver saputo la sua vocazione, ed ammesso alla prova, devono osservare sopra questo negozio rigoroso silenzio, il quale nè dal Ecclesiastico sudetto, nè dalla Consulta potrà sciogliersi se non dopo, che egli sarà partito per la Missione.

IV. Intorno alli Collegiali è da notarsi, come non pria dell' età di 16. anni finiti, nè pria d' un anno almeno di prova da farsi della loro vocazione debbano essere ammessi a fare i voti, ed il modo di spedirli per le Missioni sarà il seguente: Finiti che avranno gli studj, la Consulta gl' esaminerà accuratamente coll' intervento ancora del Rettore del Collegio, il quale darà sincero informo della loro indole, portamenti, e costumi, ed averà il Rettore in questo esame il voto decisivo, e così col voto di tutti si farà segreto scrutinio nella stessa maniera prescritta di sopra se debbano mandarsi per allora in Missione; approvati poi, che faranno, s'osservarà lo stesso, che di sopra si è stabilito circa lo spedire de Sacerdoti della Congregazione, cioè il Superiore scriverà i loro nomi alla Sagra Congregazione de Propaganda Fide, facendole umilmente istanza, che gl' esamini, acciocchè ritrovati abili, si compiacia mandarli nelle Missioni straniere, e dovranno interamente dipendere dalla medema Sagra Congregazione.

V. Per quelli poi, che saranno abilitati, ed ordinati Sacerdoti nelle Missioni stesse, che si faranno in partibus, dovrà il Superiore, che ivi dimorerà dar subito avviso alla Sagra Congregazione de Propaganda Fide di tali soggetti, e fin tanto, che questa non determinerà il luogo, dove vorrà destinarli, il medemo Superiore l'impiegherà, come meglio stimarà nel Signore.

C A P. III.

Della Povertà.

Benchè questa Congregazione non sia fondata in povertà, nè li Congregati facciano voto di questa virtù, nondimeno dovranno tutti amarla, come preziosa Margarita, e studiarli di praticarla diligentemente in tutte le cose, nelle quali si potrà; Imperocchè così per menare la vita a similitudine della Vita di Gesù Cristo, come

per conseguire più facilmente e senza intoppi il fine, che ci siamo proposti, dobbiamo concepire un odio irreconciliabile alli interessi mondani, che ci distraerebbero con non piccolo danno da nostri Apostolici impieghi. Dobbiamo ben persuaderci del gran Tesoro, e guadagno, che nella santa Povertà sia rinchiuso, e tener fiso sempre nel pensiero il bel detto di S. Paolo: *Est autem questus magnus pietas cum deficientia* (1. Timoth. vi. x. vi.) e dobbiamo desiderare fervidamente di non privarci di quella pace, che gode, chi non desidera niente quà sulla terra. Teniamo per regola l'ammaestramento di S. Paolo: *Habentes alimenta, & quibus tegamur, his contenti simus* -- (1. Timoth. vi. viii.) per praticarla adunque utilmente si prescrivono le Regole seguenti.

I. Ogn' uno si contenti della Povertà del voto, che somministra la Comunità, e guardisi di lagnarsi se lo trova mal apparecchiato, anzi più tosto ringrazi sempre il Signore, che per mera bontà conceda a lui ciocchè tanti poveri, e mendichi stimarebbero una lautezza, ed alzarebbono le mani al Cielo se lo avessero, e per praticare santamente questo, rifletta ogn' uno, che tutto le vien dato per elemosina sopra i meriti suoi, e non solo non si lagni alcuno, ma tutti con allegrezza abbraccino questo piccolo incomodo del povero alimento, considerando, che con questo soddisfanno alla divina giustizia per le proprie colpe. Rifletta finalmente con serietà ogn' uno, che chi ha meritato le pene dell' altra vita, non dee mai lagnarsi per quanto patisca nel brevissimo corso di questa.

II. Cerchi anche ogn' uno di praticare questa Virtù nel vestire, nel letto, ed in tutto il mobile dovendosi da Congregati fuggire in ogni cosa il superfluo, vano, e curioso, e massimamente il vestir drappi di seta, e l'usar argenteria; Siano però bene avvertiti a non declinare nell' opposto estremo, cioè nella sordidezza con andar macchiati, o sporchi, o cenciosi, imperocchè si dee amare la povertà, ma praticare insieme con tanta avvedutezza di sfuggire le sordidezze, e le lordure con porre ogni studio, acciocchè in tutte le cose, ed in tutta la Casa apparisca una povera, e non affettata politezza.

III. Abboriscano però sempre l' accumular denaro, nè permettano a questa sfrenata passione, che abbia neppur piccolo ingresso nel loro cuore; Ma quanto più presto si può, ogn' uno faccia buon uso delle sue entrate, spendendole, o servandone qualche porzione secondo richiederà una santa, e discreta prudenza, che ci ammonisce di provvedere a nostri bisogni, ma senza sollecitudine; Non servi però alcuna somma di danaro niuno per impiegarlo in compre di nuovi fondi, o altri stabili senza espressa licenza del Superiore.

IV. Se avranno cura della coscienza d' alcuno, non s'ingeriscano ne' suoi interessi in modo alcuno, neppur pregati assistano a Testamenti di queste Persone.

V. Procurino tener l' animo, ed il cuore sempre alieno dal desiderio di ottenere Dignità, Benefizj, o pensioni Ecclesiastiche, ed il procurarle o direttamente, o indirettamente cercandole, o facendole cercare, e l'andar cercando mezzi per ottenerle, farebbe una delle cause potenti per esser licenziati, se però ciò si facesse senza licenza della Consulta, come si dirà qui sotto.

VI. Si permette tutta via, che li soggetti ritengano que' Benefizj, o altre rendite Ecclesiastiche che possedevano pria d'entrare in Congregazione, purchè non richieggano residenza, ne abbiano annessa cura d'Anime.

VII. E colla licenza del Superiore da darsi previa la discussione, e la maggior parte de' voti, Consulta, si possano accettare quei Benefizj, e quelle Pensioni, che i Superiori da per se ci

offeriranno, senza che neppur piccola industria, o diligenza sia stata fatta per parte nostra, purchè non portino seco obbligo di residenza, o cura d'Anime.

VIII. E perchè potrebbero nascere varj accidenti, ne quali fosse espediente, anzi necessario, che alcun de nostri dovesse procurarsi alcun Benefizio, o Pensione, come a cagion d'esempio in caso, che per qualche infortunio, o perisse il suo patrimonio, o in gran parte si deteriorasse, in questi, e simili casi, ne quali chiaramente si veda, che non si cerca il superfluo, ma il puro necessario per l'onesta sostentazione, il Superiore deve dar licenza al soggetto bisognoso, che usi le diligenze per ottenere tanto Benefizio, o Pensione, quanto basti per provvedere a suoi bisogni, purchè tutta via i passi, che darà, o farà dare per ciò non sian strepitosi, e purchè nè a voce, nè in scritto alleggi, che egli è soggetto della Congregazione della Sagra Famiglia, e molto meno esponga le fatiche in essa fatte, e s'avverta, che l'osservanza di questa Regola dee essere custodita con singolare esattezza, e la trasgressione dee esser castigata con gran rigore.

IX. Finalmente si prescrive che se pervenisse alla notizia d'alcuni de nostri, che qualcheduno della Congregazione avesse dato passo alcuno, o fatto far diligenze per ottenere qualche Dignità, Benefizio, o Pensione, questi che ne avrà avuto la notizia, dee subito parteciparlo al Superiore, il quale lo manifesterà alla Consulta per farne il debito risentimento, e correggere la trasgressione, e quando la cosa il meritasse, per licenziare ancora dalla Congregazione, chi avrà in ciò mancato.

X. Se alcuno de Congregati aspirasse a pratica più perfetta di povertà, potrebbe incorporarsi al Collegio, alla qual cosa basterà il fare i voti, che si fanno dagli Collegiali, ancorchè non volesse far quello d'andare nelle Missioni straniere, in qual caso, benchè egli resti padrone della proprietà del suo patrimonio, tutta via non nè potrà aver l'uso, nè l'amministrazione, ma la Comunità li somministrerà il tutto, ed egli assegnerà per il suo mantenimento parte delle rendite, e dell'altre ne distribuirà come, ed a chi meglio le parerà, cioè prima d'entrare, perocchè quando sarà entrato, e si sarà incorporato nel Collegio, per ciò che spetta all'uso, ed amministrazione delle sue rendite, egli ha da portarsi come se affatto non fossero sue. In quanto all'abitazione non è necessario che convivano in Collegio, potendo convivere con i nostri della Congregazione, e doppo dieci anni di Comunità inclusi anche quello del Noviziato, averanno questi, come ogn'altro de nostri, la voce attiva, e passiva.

C A P. IV.

Della Povertà de Collegiali.

I Collegiali fanno il Voto semplice di Povertà perchè dovendo imitar Gesù Cristo, ed abbracciar la Vita Apostolica, debbano sopra tutto distaccarsi da ogni affetto all'avere, e alla robba, onde oltre le pratiche già descritte, devono osservare le seguenti Regole.

I. Essi per lo Voto non possano possedere, ne aver propria cosa alcuna, ne ritenere, o usare come proprj alcuni beni, o mobili, o stabili, che sian, che li pervenissero, o per donazione, o per limosina, o per qualsivoglia altro titolo d'eredità, o legato, eccetto, che se pervenisse loro qualsivoglia cosa per qualsivoglia giusto titolo da Parenti fino al quinto grado, poichè in questo caso si permette loro rilasciarlo, o donarlo a Parenti fino allo stesso grado, se vi saranno, altrimenti s'intenda tutto, che si acquisti alla Com-

munità, ed è, e dee essere del Collegio, del quale sono Figlioli, e dal quale hanno ricevuto la Dottrina, e mantenimento, ed al quale sono debitori di tutto ciò, che acquistano, acciocchè possi mantenersi, e vie più crescere, ed aumentarsi per la maggior gloria di Dio, e per li vantaggi del prossimo, e dee essere con piena libertà soggetto alla disposizione, ed amministrazione del Superiore.

II. Senza licenza del Superiore nessun di loro può donare, disporre, commutare, e ne men dare in prestito cosa alcuna, come ancora non potrà nessuno dimandare, o prendere in prestito, nè accettare verun dono.

III. Ne' viaggi, che dovranno fare per andare in Missione, pria di partire chiedano licenza dal Superiore per le robbe necessarie che devono condurre seco, e senza detta licenza non portino cosa alcuna.

IV. Finalmente oltre la continua vigilanza del Rettore, dovrà il Superior istesso, almeno una volta l'anno far la visita delle loro Stanze, e di tutto il Collegio, e se in esse trovasse qualche cosa aliena dalla Povertà, dovrà subito portarla via, e castigare la trasgressione, secondo la sua qualità.

C A P. V.

Della Castità.

I. Benchè a tutte le Persone Ecclesiastiche, e Religiose sia necessario un attentissimo studio per conservare la Castità, così interna, che esterna essenziale al loro stato, tutta volta i nostri nel radicare nell'anima questa Virtù, devono avere principal cura, & elastissima, imperocchè a buon ora devono colle debite cautele imprimere bene nell'animo l'amor d'essa per la necessità, che hanno, che questa Virtù s'impadronisca del loro cuore, e lo renda gagliardo, e saldo contro degl'assalti, che ponno ricevere in varie occasioni, imperocchè dovendo essi convertire quasi di continuo con Secolari dell'uno, e l'altro Sesso, e specialmente nelle Missioni straniere in Paesi di gran libertà, ove i pericoli di cadere sono gravi, e frequenti, se non avranno un amore ben radicato nell'animo, e potenze di questa bella Virtù, e se non si rivolgeranno sempre a chiedere a Dio l'aiuto per custodirla, e se con tutta l'avvedutezza non s'ingegneranno di ferbare illeso questo bel Giglio con tutte le cautele più sottili, e minute, mal potranno esercitare con frutto dell'Anime, e con loro profitto il Ministero, che imprendneranno.

II. Primo adunque custodiscano con vigilanza i sensi esterni, e veglino pure sopra l'interni, essendo i sensi le parti, per le quali entra il Nemico per rubbarci sì bella gioja.

III. Mai non si permetta che alcuna donna entri in casa, e richiedendo la necessità, che si debba parlare con qualcheduna si faccia ciò in Chiesa, ma colla porta aperta, e già mai dopo de i tocchi dell'*Ave Maria*, e dovendosi andare a confessare qualch'una in Casa in tempo d' infermità s'osservino le cautele di lasciar aperta la Porta della stanza in guisa che, benchè non debbano i Domestici sentire, possano però ben vedere il Confessore. E ne' colloquj colle penitenti, e nelle lettere, che alcuna volta converrà scrivere loro, s'osservi da Nostri il decoro, e la gravità de Ministri di Gesù Cristo.

IV. Non si riceva, ne si dia regalo a persona alcuna, la corrispondenza della quale potesse recare scandalo, o sospetto, o vero fomentare qualche simile affievolimento.

V. Si proibisce ancora l'ingresso nella Nostra Casa a Giovanetti non condotti da conosciuti, e lodati soggetti, li quali debbano sempre essere presenti, e similmente a qualsivoglia altro

Uomo,

Uomo, che non sia ben conosciuto, e di gravi costumi, & ancor questi non s'introducano da alcuno massimamente nella propria stanza senza espressa licenza del Superiore, potendosi solamente condurre nella foresteria.

VI. Nessuno tenga chiusa la porta in modo che il Superiore non possa da se entrare, mentre starà in Camera accompagnato con qualunque persona sia forestiera, o Domestica, ed il contravenire a questa Regola sarà stimato delitto grave.

VII. Nessuno de nostri entri in Camera altrui senza licenza espressa del Superiore, ed ottentata pria d'entrare bussi la Porta, ed aspetti ad entrare finchè abbia inteso dir da dentro, *Entrate.*

VIII. Senza special licenza del Superiore a nessuno si permette l'entrare nelle Scuole, Studj, e Camerate.

IX. Si fugga l'ozio, come la Peste, perchè nell'ozio suoi nascer, e prender vigore il Vizio opposto a questa Virtù della Castità. Per lo che ogn' uno procuri star quanto più può occupato secondo il suo impiego, e se alcuna volta avanzasse tempo, sano consiglio sarebbe d'impiegarsi in qualche esercizio manuale.

X. Ciascuna mattina, subito che ciascuno si leva dal letto, dopo aver fatto gl' Atti di Cristiano, dica con la faccia sul suolo con divozione, e tenerezza tre *Ave Maria*, pregando Nostro Signore della purità, acciocchè c'impetri dal Divino suo Figliolo la grazia di mantenerci sempre illibati, e puri, e la sera poi si dicano le dette tre *Ave Maria*, dopo l'esame in comune.

XI. Perchè il solo sospetto, benchè totalmente vano di questo Vizio, più nocerebbe a questa adunanza, & a suoi Apostolici impighi, che la taccia d'altri Vizj, che si fossero imposti, operando queste ombre, e questi sospetti, che niun frutto si raccoglierebbe dalle nostre fatiche in pro dell'Anime, perciò in nome di Gesù, e della Sacra Famiglia seriamente s'incarica a' Superiori ad esser tutti zelo per l'osservanza puntuale e Religiosa delle Regole fin ora prescritte, ad essere tutti occhi per provvedere a buon' ora a disordini, e tutti provvidenza per declinarli: per la qual cosa dovranno usare non solo tutti i mezzi ordinarj, ma anche tal volta, richiedendolo la cosa, gl'extraordinarij, come a cagion d'esempio, proibendo alcune cose, benchè in se lecite, e buone, e sane, qual ora secondo il loro prudente giudizio, si temesse, che potessero essere fomenti a tali sospetti.

XII. E finalmente quando alcuno de i Congregati fosse incolpato di dar sospetto di familiarità poco onesta, e pericolosa, ed ancor di qualchuna, che desse ammirazione, e dopo la correzione fatale dal Superiore alla presenza de i Consultori non si emendasse, allora si tenga la Consulta, e si licenzi.

C A P . VI.

Del Voto semplice de Collegiali di farsi Sacerdoti, e d'alcune altre cose da osservarsi circa la Castità.

I. I Collegiali non fanno special voto di Castità, ma fanno voto di farsi Sacerdoti subito, che saranno giudicati abili dalla Consulta a tal grado, imperocchè essendo essi mantenuti, ed istruiti per attendere alle Missioni, di necessità devono obbligarsi di ascendere al Sacerdozio, stato necessario per le Missioni, e la Consulta non dee abilitarli a questa gran dignità, se pria non averà ben conosciuto, e sperimentato in essi quelle doti di bontà di vita, e profitto nelli studj, che al Sacerdozio si richieggono.

II. I Collegiali Cinefi, e Indiani, che hanno fatto il loro studio in Europa, benchè con lode l'abbiano compito, non si promuovano al Sacerdozio ordinariamente prima dell'età di 30. Anni, e così ancora coloro che faranno i corsi degli studj ne' loro Paesi, non si promuoveranno prima dell'età d'anni 33. e per costoro, è necessario requisito, che se dopo il compimento degli studj non averanno detta età debbano questo tempo che loro avanza fino alla detta età stabilita, impiegarlo in esercitare l'ufficio di Catechista.

C A P . VII.

Dell'Ubbidienza, e maniera, con che dobbiamo portarci con Superiori.

I. L'Ubbidienza è quella virtù, per cui principalmente le Comunità sono ordinate adunanze, imperocchè all'ora l'ordine in tutte le cose, e la pace tra tutti, e lo spirito di veri congregati in Gesù fioriscono nelle Comunità, quando tutti spogliati del proprio parere, e volontà, che sono l'origine, e la forgiva copiosa d'ogni disordine, e disturbo, unicamente seguitano i comandi, e il parere del Superiore, ed in tutto ciò, che ordina, e prescrive si persuadono di sentir Gesù, che comandi, e senz'altro scrutinio l'ubbidiscono pienamente, e seguitano a chiusi occhi le ordinanze da lui prescritte con esecuzione sollecita, e pronta. Acciocchè adunque virtù così necessaria getti profonde radici nel nostro cuore, ed ogn' un di noi coll'ajuto di Dio possa pervenire al suo acquisto si sforzi ogn' uno persuader l'animo della verità delle seguenti massime, e si studj di praticar con esattezza le Regole, che sieguono.

PRIMA MASSIMA.

II. Questa virtù ci fa simile a Nostro Signor Gesù Cristo, che per amor nostro, e nostro bene, *factus obediens usque ad mortem* (ad Philip. ii. viii.) e dobbiamo onorare, e ringraziare la sua ubbidienza al divin Padre praticata in cose così dure, e penose collo studiarci d'ubbidire in tutto con prontezza, & affetto ricordevoli delle parole di Gesù: *Descendi de Celo, non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus, qui misit me.* (Joann. vi. xxxiii.)

SECONDA MASSIMA.

III. Il Superiore sta in luogo di Gesù Cristo il quale ci ha lasciato scritto: *Qui Vos audit me audit* (Luc. x. xvi.) onde chi ascolta il Superiore dee immaginarsi di sentir il benedetto Signore, che comandi.

TERZA MASSIMA.

IV. Chi opera senza la guida dell'ubbidienza, ma secondo il proprio parere, e piacimento, genio, inclinazione, ancor che metta mano all'opere di cose grandi, s'espona a pericolo di non secondare in quelle opere il Divino volere, e d'essere illuso.

QUARTA MASSIMA.

V. Chi poi si regola colla scorta dell'Ubbidienza, negando il proprio giudizio, e la propria volontà per seguire l'indirizzo del Superiore, vive con sicurezza di piacere al Signore in quell'opera, che intraprende quando non colti chiaramente, che sia peccato.

QUINTA MASSIMA.

VI. Vagliono più le azioni fatte per ubbidire, e colla Regola dell'Ubbidienza, che l'opere di gran mortificazione fatte con volontà propria, e di proprio capriccio, anzi dee tremare ogn'uno, che vuol regolarli col proprio capriccio, e volontà, ricordevoli del detto del Signore per Isaia

(cap. lviii. iii.) *In die jejuni vestri invenitur voluntas vestra*, e si dee persuadere, che corre gran rischio, & entra in un principio di gran rovina dell' anima sua. Acciocchè adunque ciò si eviti coll' ajuto del Signore, si prescrivono le Regole seguenti.

VII. Tutti coloro, che si ascriveranno in quest' adunanza della Sacra Famiglia, devono prima d' ogn' altra cosa lasciare la propria volontà, fuori della porta di questa Casa, e vivamente immaginarsi d' esser morto ad ogni proprio lor parere, e volontà, e perciò dover in ogni cosa esser pienamente regolati, e mossi dalla pura volontà del Superiore, e dovranno, abbandonati interamente alla sua ubbidienza, senza replica, e mormorazione, eligere non ciò, che potrebbe loro apparir buono, ma ciò che il Superiore ordinarà, e con pace d' animo riposato facciano quelle opere, abbracciano quell' impiego, & uffizio, a che verranno destinati, eseguischino ciecamente tutto ciò, che loro sarà imposto non eccettuandosi altro, che ciocchè manifestamente si conosce esser peccaminosa.

VIII. Si dovrà ubbidire non solo al Superiore, ma ancora agl' ufficiali ne' comandi, che faranno nell' esercizio del loro impiego, e così, chi per esempio sarà posto in ajuto nella Cuccina, dovrà nelle cose a quella appartenenti ubbidire al Cucciniere.

IX. Si dovrà prontamente ubbidire alli segni della Comunità per eseguire ciocchè da quelli viene significato doverli fare, dovendo ciascuno interrompere pur la lettura per ubbidire.

X. Gl' infermi dovranno esattamente ubbidire agl' ordini del Medico, e dell' Infermiere senza ritrosia, ne replica alcuna.

XI. Se l' uffizio, impiego, o altra cosa imposta si temesse, che fosse nociva, o pericolosa all' Anima, o alla salute corporale, dee il Subdito esaminare prima innanzi a Dio l' affare, e se tutta via li rimane il dubbio, ponendosi in stato di perfetta indifferenza lo proponga al Superiore, aspettando con umiltà sentire dalla sua bocca la volontà di Dio, & avuta, che averà dal Superiore la risposta in essa debba subito senza una minima replica quietarsi.

XII. Niuno ardisca ricorrere al Superiore maggiore, o per ottenere qualche licenza, facoltà, o altro, che dal Superiore della Casa le sia stato negato senza che spieghi a detto Superiore maggiore la negativa avuta, dovendo nel ricorso che fa, spiegar così questa, come la cagione, se gli sia nota.

XIII. Senza licenza del nostro Superiore niuno ardisca procurarsi ne direttamente, ne indirettamente qualsivoglia privilegio, dispensa, o altra simile grazia per se, o per altri della Comunità, anzi ne meno per la Comunità stessa dal Sommo Pontefice, o da altro Superiore Ecclesiastico, e ne pure senza detta licenza procuri qualche grazia da Principi Secolari.

XIV. Al cospetto del Superiore ogn' uno usi tutta la modestia, e rispetto. Lo stesso rispettoso ossequio usino li studenti con loro lettori, e massimamente i Novizj col loro Maestro, il quale non sia facile a farli sedere, ne coprire fuor del tempo delle Conferenze spirituali in comune, o nelle ricreazioni.

XV. Non presume alcuno d' imporre qualche cosa ad altri, ne di comandare ad alcuno se l' proprio officio non lo richieda, o non abbia special commissione del Superiore.

XVI. Niuno lasci di eseguire ciò, a che l' astringe il proprio officio, o l' ordine del Superiore per altro negozio, che li sopravvenisse, se pria preventivamente non ne avrà fatto consapevole il Superiore, acciocchè sostituisca altri in sua mancanza.

XVII. Nessuno entri in Cuccina, in Dispen-

sa, o in altri luoghi non comuni, e ne' quali non avrà da eseguire qualche commissione tagli, e se mai nascesse ad alcuno necessità di portarcisi, chieda prima licenza al Superiore, o al Prefetto almeno di quel luogo.

XVIII. Essendoci radunati in questa Comunità per vivere, e morire sotto l' Ubbidienza, persuasi di sentire dalla bocca del Superiore la volontà di Dio per incontrare in tutte le nostre azioni il divino volere, perciò dovrebbe ogn' uno con gran umiltà svelarle il tutto, ed ogni avvenimento, sia di cose interne, sia di cose esterne, e ciascun mese darle conto di coscienza, e ricevere la sua moderazione, e consiglio per eseguirlo esattamente, ma perchè la molteplicità degl' affari potrebbe impedire il Superiore di ascoltare tutti, e taluno potrebbe avervi qualche ripugnanza, perciò dovrà la Congregazione de' votanti di ciascuna cosa colla maggior parte de' voti eleggere un Direttore di spirito, per mutarlo quando alla medema Congregazione parerà, al quale ogn' uno in qualsivoglia ora non impedita dagli Esercij di Comunità, dovrà ricorrere per direzione, e consiglio nelle cose concernenti alla guida delle anime, svelandole umilmente tutte le sue cose interne, ed esterne, ed ogni mese darle conto di coscienza per eseguire esattamente i suoi consigli. Si avverta tuttavia, che questo Direttore non potrà permettere cosa alcuna, che esigga dispensa di Regole, o induca novità, o singolarità, o qualunque altra esterna pubblicità senza espressa licenza del Superiore, la di cui autorità si richieda in tali casi.

XIX. Nessuno esca di casa senza licenza del Superiore, e nel far ritorno in casa ne lo facciano ancor consapevole. Se il Superiore dimanderà chi esce di casa, dove vada, e a che fare, ogn' uno farà tenuto a palesarglielo con schiettezza, e verità, e nel ritorno ogn' uno domandato del dove siasi portato, e de' negozj fatti, risponderà alla stessa maniera.

XX. Nell' uscire dalla propria stanza, e nel ritorno in essa, ogn' uno s'inginocchi d' avanti il Crocifisso, domandandogli la sua Benedizione, indirizzando anco alla Maestà sua l' azione. Si passi poi per la Chiesa, e dopo aver adorato il SS. Sacramento, si devono rinovare gl' atti di indirizzare ogni azione alla gloria di Dio avanti la Maestà sua.

XXI. Finalmente concludiamo questo capo cotanto importante dell' Ubbidienza con questa notevole istruzione che dà S. Tomaso l' Angelico 2. 2. q. 104. a 2. -- *Voluntas Superioris quomodocumque innoteat, est quoddam tacitum preceptum, & tanto videtur obedientia promptior, quanto expressum preceptum obediendi praevenit voluntate tamen Superioris intellecta* -- nè dovrà rassicurarsi dal ubbidir prontamente lo scorgere qualche difetto nella persona del Superiore, ma dovremo più tosto ubbidirlo perchè comanda, che mai disubbidirlo perchè difetta, purchè tal cosa, che comanda non sia peccato, essi dovranno dar conto a Dio de' loro proprj difetti, e noi se abbiamo o nò ubbidito.

C A P. VIII.

*Dell' Ubbidienza, e degl' altri due Voti
semplici de' Collegiali.*

I. I Collegiali oltre all' essere astretti ad osservare le Regole nel precedente capo descritte con ogn' esatta puntualità, fanno di più il Voto semplice d' Ubbidienza per lo quale sono obbligati, in virtù del Voto sotto peccato mortale ad ubbidire, ma per peccare mortalmente, ed essere violatori del Voto si richiede, che il Superiore faccia loro comando espresso, ed usi la solita formalità *vi comando in virtù di santa Ubbidienza.*

II. Il quarto Voto de Collegiali, è l'andare, e persistere nelle Missioni straniere con dipendere interamente dalla Sagra Congregazione de Propaganda Fide in vigor del qual Voto restano i Collegiali altretti sotto colpa mortale. I. Ad andare subito ne' Paesi degl' Infedeli, per li quali saranno destinati dalla Consulta della nostra Congregazione, e dove saranno mandati dalla Sagra Congregazione de Propaganda Fide, senza il decreto della quale niuno de' nostri potrà partire per tali Missioni straniere: II. Dove portandosi, sotto colpa mortale è obbligato a proseguire il viaggio purchè alcuna necessità, o impedimento non lo forzasse a far qualche dimora in qualche luogo; eccetto adunque questi casi, dee sempre proseguire il cammino senza trattenerli per tempo notabile per strada fuor di necessità conosciuta, o d' utilità, o altro motivo dettato dalla prudenza: III. E col medesimo obbligo di colpa grave, sono tenuti i detti Collegiali di persistere effettivamente nelle Missioni: IV. Nelle quali i Sacerdoti sono tenuti di esercitare effettivamente il Ministero Apostolico, annunziando Gesù Crocifisso a Gentili, ed amministrando i SS. Sacramenti a Christiani. Coloro poi, che non sono ancor Sacerdoti esercitino l' ufficio di Catechista.

III. Il quinto, ed ultimo Voto de Collegiali è di militare per tutta la loro vita in servizio della Chiesa in questo Istituto, e Costituzioni, onde per questo Voto, e promessa, niuno può professare qualsivoglia altra Religione, nè ascriverti a qualsivoglia altra Congregazione, Collegio, Seminario, o Istituto, qualunque egli si sia, senza la dispensa del Superiore, attesa la maggior parte de' Voti della sua Consulta.

IV. Ma se alcuni de' Collegiali per mancanza di dottrina sufficiente, o per altra cagione non saranno dalla Consulta promossi al Sacerdozio, sono in virtù di detto Voto obbligati a servire, o in officio di Catechista, o in altro impiego della Comunità, al quale dal Superiore saranno destinati.

V. Si avverta finalmente che sol tanto ciocchè han promesso con questi Voti i Collegiali sono altretti ad eseguire sotto grave colpa in guisa, che peccaranno mortalmente qualora li violassero colla trasgressione di qualche punto sostanziale di detti Voti massimamente col disobbedire al formale precetto d' Ubbidienza dato loro dal Superiore: Del rimanente, quell'ora non vi sia disprezzo niuna delle nostre Regole obbliga a colpa ne pur veniale, ma alla pena, che il Superiore secondo la qualità della trasgressione, stimarà di dare a delinquenti.

C A P. IX.

Degl' Esercizj quotidiani di Comunità.

I. La mattina intesosi il primo segno del Campanello ciascuno levatosi subito da letto senza punto trattenerli, alzerà la mente a Dio, e cominciandosi a vestire l'accompagnerà con qualche pia meditazione, o alcuna orazione vocale, subito che sarà vestito si porrà inginocchiato, e farà i soliti atti da Cristiano di adorazione, ringraziamento, preghiere, Fede, Speranza, e Carità, indirizzando a Dio l'azioni del giorno, ed offerendole anche i pensieri, e le parole, che dirà in unione de' meriti di Gesù Cristo, e farà l'intenzione di guadagnare tutte l' Indulgenze, che può; reciterà poi tre *Ave Maria* alla Vergine Santissima della purità, acciocchè in quel giorno, e sempre ci mantenga colla sua intercessione illesa sì bella gioja; Indi l'Orazione al S. Angelo Custode, ed un *Pater*, ed *Ave*, ad onore dei SS. speciali Avvocati, e si tratterà in qualche pio pensiero finchè non si dia il secondo segno di dover andare a far l'Orazione, avvertendo ogn' uno studiosamente di non fare occupare l' animo da qual-

che pensiero vano, o straniero, ma custodisca il suo cuore acciocchè nel principio del giorno lo pasca solo di pensieri di Dio, del Cielo, e di spirito, e possa dire col S. Davide -- *Quoniam ad te orabo Domine, mane exaudies vocem meam* -- (Psal. v. iv.) Sonato poi che sarà il secondo segno, si raduneranno tutti nel luogo destinato, ed adorato il SS. Sacramento, e dettosi il *Veni Sancte Spiritus &c.* si farà la mezza ora di Orazione mentale, come si è detto.

II. Nelle stagioni, che le notti sono corte, subito finita l'Orazione, e nelle stagioni, che sono lunghe all' alba chiara si suonino le Campanelle per la prima Messa, e per segno altresì della rottura del Silenzio. S' apra la Chiesa, e si celebri la prima Messa, alla quale assisteranno tutti coloro, che non la celebrano. Dopo la quale ogn'uno si ritirerà con modestia, e con raccoglimento, ed umile tranquillità attenda poi al proprio Ufficio.

III. L'esame di Coscienza da far per la mattina, si farà immediatamente innanzi al pranzo, e si suonerà il Campanello per darne il segno, ed incomincerassi col *Veni Sancte Spiritus &c.* indi ogn' uno adorerà Gesù Christo Sacramentato, e dinanzi alla sua divina presenza farà l'esame generale, e particolare dando una accurata rivista a suoi pensieri, opere, e parole, ed a proponimenti presi nell' Orazione per vedere se gli ha adempiti, e facendo appresso gl' atti di pentimento, e proposito in tutte le quali cose per serbarsi uniformità il Superiore accennerà gl' atti, e finito, che sarà il tutto egl' intonerà la *Salve Regina*, che si dirà secondo il solito, con pausa e divozione, e finita, che sarà il Superiore s'alzerà, e dopo d' esso gl' altri, e si anderà con modestia, e decoro nel Refettorio, dove si osserverà ciocchè vien prescritto nel Capo XXII. della mensa.

IV. Dopo il pranzo mentre si fa l'azione di grazie, si darà il segno per la seconda Tavola, dopo l'azione di grazie si ritornerà nel coretto, ed ivi adorato Gesù Sacramentato, si recitaranno le litanie della Madonna per gli Benefattori viventi, ed il *Deprofundis* per gli Benefattori defonti, e finito ciò, si andrà nel luogo della ricreazione.

V. Coloro, che sono della Congregazione faranno la ricreazione in luogo distinto da quello, dove si raduneranno i Collegiali per la loro, e così si osserverà con fratelli laici. Questa ricreazione durerà per lo spazio d' un' ora, e senza averne licenza niuno n'è dispensato.

VI. Finita l' ora sudetta si darà il segno del Silenzio, che sarà da tutti osservato, e ciascuno si ritirerà in stanza o per riposare, o vero per impiegarsi in silenzio ad alcun manuale Esercizio, che non apporti applicazione faticosa, e che non sia di disturbo a Compagni.

VII. Quando li giorni sono lunghi il riposo durerà per due ore, dopo le quali al suono del Campanello, ogn' uno con modestia, e silenzio si porterà al luogo destinato, ove si farà la mezz' ora di Orazione mentale. Quando i giorni sono corti, il riposo sarà di tre quarti d' ore, e la mezz' ora d'Orazione si farà la sera con osservarsi il metodo prescritto nel Capo XV. nell'Orazione della mattina.

VIII. Nelle stagioni, che le giornate sono lunghe, e la seconda Orazione si fa ad ora di Vespere, il suono del Campanello della prima Tavola per la cena, sarà il segno del silenzio: quando poi le giornate sono più brevi, e la seconda Orazione si fa la sera, il segno del silenzio sarà il tocco dell' *Ave Maria*.

IX. Le conferenze delle quali si parla a suo luogo in tempo di estate si potranno fare tutte ciascuna nel suo giorno dopo l' Orazione, che si fa ad ora di Vespere. Nel tempo poi dell'

Inverno, si potranno fare anche dopo il Vespero subito, dopo rotto il silenzio, come oggi felicemente si pratica, si eccettua sol quella delle colpe, che, si farà la sera dopo l' Orazione in comune.

X. Ne' tempi che detta Orazione si farà il giorno, si dee osservare il seguente metodo per apparecchio; prima d'andare a cena si raccogliano tutti in Cappella, ove dopo un breve raccoglimento si adorerà il SS. Sacramento, si dirà il *Sub tuum presidium &c.* e poi s' andrò a cena, nella quale s' osserverà il metodo del pranzo.

XI. Dal tempo della seconda Tavola del pranzo fino a quello della cena devano scorrere al meno otto ore, qualche poco più ne' giorni di digiuno.

XII. Mentre si fa l'azione di grazie dopo la cena si darà il segno per la seconda Tavola, e dal Refettorio tutti si condurranno modestamente nel Coretto, dove dopo essersi adorato il SS. Sacramento si diranno alcuni *Pater*, ed *Ave* per la Conversione degl' Infedeli, peccatori, per li Benefattori &c. Si starà poi in modesta ricreazione per lo spazio di tre quarti d' ora, quando non si digiuna, e ne' giorni di digiuno per sola mezz' ora, e tutti dovranno onninamente intervenire, esentandone solo i dispensati dal Superiore.

XIII. Finita la ricreazione, sonato il Campanello per l' esame di coscienza (e questo anche sarà il segno del silenzio, che durerà fin al segno della prima Messa della mattina). Per l' esame tutti si condurranno nel coretto, dove adorato Gesù Sacramentato si fa l' esame generale, e particolare cogl' atti, che per chiarezza maggiore si ripetono qui, cioè, di dolore, e proponimento, di Fede, Speranza, Carità, ringraziamento, preghiere, e con indirizzare a Dio l' azioni tutte. Si diranno tre *Ave Maria* colla faccia per terra, dimandando umilmente, e con confidenza la Benedizione alla Vergine nostra Madre, e la grazia di mantenerci sempre puri. Si dirà la preghiera al S. Angelo Custode, ed un *Pater*, & *Ave*, dopo il quale il Superiore benedirà tutti coll' aqua benedetta, ed ogn' uno, dopo il silenzio si porterà nella sua stanza.

XIV. Dopo mezz' ora si darà il segno col Campanello, acciocchè ogn' uno smorzi il lume, e vada a letto, ed il Superiore averà l' avvertenza di quando in quando d' andare per le stanze, o di mandarci, per vedere se ciò s' osserva.

XV. Da questo segno all' altro, che sarà dello svegliarsi la mattina, devono passare sette ore, quando le notti sono lunghe, e sei quando le notti sono corte, perchè all' ora per lo riposo del sonno si supplirà dopo pranzo.

C A P. X.

Della Conferenza sopra le Regole.

I. Se mai qualche Comunità decadde dal primiero spirito, nel quale fu eretta, ciò sarebbe unicamente perchè non si osservano più le leggi, sotto delle quali fu stabilita. Non serve, che abbiano i Fondatori lasciato ottime Regole, se da sudditi non si mettono in pratica, e vanno in disuso, e così la Comunità perde il suo spirito, e la sua vita, che è l' osservanza esatta delle sue Costituzioni, ed Ordini, il che conoscendosi del Commune Nimico, cerca per varie vie, e raggiri rallentare il fervore dell' osservanza, e così farsi strada ad introdurre il rilassamento e poi il disprezzo delle Regole, e la rovina della Comunità, acciocchè adunque col favor di Dio ciò non avvenga alla Nostra minima Comunità, ma sempre veggeto, e fresco vi si vegga mantenere lo spirito, e l' buon ordine, con cui si è fondata; Mezzo opportuno, & efficace si giudica il tener sempre innanzi agl' occhi le Regole, ancor le più

minute, e che sembrano a prima veduta di poco rilievo, e l' riflettere insieme che tali Regole sono i fondamenti, su cui si mantiene in piedi, e li sostegni, e puntelli, che la sostengano, e diffendano dalle cadute. Si stabilisce perciò la Conferenza da farsi sulle Regole Comuni, e particolari della prima, e seconda Parte, e ciascun Lunedì nella maniera, che siegue.

II. Il detto giorno del Lunedì nelle giornate lunghe finita che sarà l' Orazione dopo il riposo, e nelle giornate corte, nelle quali l' Orazione si farà la sera al tocco della rottura del silenzio, tutti dovranno al suono del Campanello, che ne darà il segno, radunarsi al luogo destinato.

III. Radunati che faranno, il Superiore comincerà l' esercizio col *Veni Sancte Spiritus &c.* e poi posti a sedere, leggerà, o farà leggere questa Regola per lo spazio d' un quarto d' ora incirca cominciando dal Preludio.

IV. Finita, che sarà la lettura sudetta, il Superiore dimanderà a tutti se hanno notato esservi nella Comunità qualche rilassamento, o mancanza, e chiederà ancora il rimedio, che da ogn' uno si stima opportuno per metterlo in osservanza, ed ogn' uno è tenuto dire con tutta la modestia, e sincerità il suo sentimento. Non essendovi niente da notare, si dovrà proseguire la lettura per un altro quarto d' ora incirca, osservandosi il metodo immediatamente detto; e così dovrà farsi finchè finisca la lettura di tutta la Regola, e poi si comincerà di nuovo, quando dopo il primo quarto vi sarà alcuna cosa di rilassamento da notare, se anderà la Conferenza in lungo, di maniera che si occupi un' ora, scorsà l' ora, non si farà altro, di maniera, che la lettura non dovrà mai eccedere la mezz' ora, e la lettura, e lo scrutinio delle mancanze, conosciute nella lettura, o dal primo quarto, o di tutta la mezz' ora insieme, non dovranno mai eccedere l' ora.

V. Si deve poi notare, che in questa Conferenza, si tratta delle mancanze di tutta, o parte della Comunità, e non già di quella de particolari, imperocchè di queste se ne parla nella Conferenza delle colpe, che si fa il Venerdì.

VI. Nel caso, che si trovasse qualche rilassamento, il Superiore dee essere tutto zelo in esortare tutti all' osservanza; ed in publico, o dimessa, che sarà la Conferenza in privato, secondo richiede la qualità della materia, conferire con li Consultori per prendere quegli espedienti, che avanti Dio si stimano più proprij, ed opportuni per introdurre di novo l' osservanza della Comunità, e questo importa tanto, quanto importa l' osservanza perpetua in questa Comunità.

VII. Questa Conferenza si stima di tanta importanza, che se per qualche Festa di prima Classe, che concorresse, o occorresse, o per qualche altro legittimo impedimento non si potesse fare il Lunedì; s' ordina, che si supplisca il primo giorno non impedito, imperocchè se si farà, sempre coll' avvertenza, e spirito, che si deve, sarà ciò un de' potentissimi mezzi per mantenere sempre vigorosa l' osservanza delle Regole in questa minima Comunità.

C A P. XI.

Della Conferenza Spirituale.

I. Gl' antichi Padri raccordevoli del detto del Spirito Santo, -- *Ducam eam in Solitudinem, & loquar ad cor ejus* -- (Osea xii.) per trovare più facilmente Dio, e trattar seco de loro eterni interessi, benchè volontariamente esiliati ne' Moni, e carcerati in strettissime Celle, avessero dato bando ad ogni umano commercio, pure confidando il gran utile che si cava dalle Conferenze di spirito, per esser queste non solo la Scuola, nella quale si apprendano le Regole della Perfezione, ma anche la fornace, nella quale riscal-

danfi i cuori da vivi sentimenti proferiti da fervorosi compagni, si acquista forza, e lena per sempre più attendere all' acquisto delle Virtù, lasciata per qualche ora la Solitudine da quando in quando si radunavano, e conferivano delle cose eterne; Noi dunque, che per il solo desiderio della perfezione ci ritroviamo congregati in questa Casa, volendo con maggior facilità pervenirci, oltre l' Orazione Mentale, ed Elame di Coscienza, che si fanno in comune dobbiamo anche radunarci per conferire sopra de' mezzi per giungere alla perfezione, che si desidera, non solo per sempre più apprendere le Regole, ma per via più invigorarci, e far nuovo acquisto di forze, per porle in pratica, che per tanto si prescrive la Conferenza da farsi nel modo, che segue.

II. Ne' giorni non impediti dalla Conferenza delle Regole, e da quella delle Colpe, o della Theologia Morale, al segno del Campanello dovranno tutti i nostri radunarsi nel luogo destinato, e dopo d' essersi detto il *Veni Sancte Spiritus &c.* al cenno del Superiore si comincerà la lettura d' un Libro Spirituale, sopra della quale il Superiore, o altro di sua commissione, dirà qualche cosa d' edificazione sopra l' istessa materia e poi dimanderà a qualche uno degli astanti il sentimento avuto circa la detta lettura, e costui dovrà dire con semplicità quello, che stimarà avanti Dio, avvertendo però tutti di non essere troppo prolissi, ma di dire succintamente il loro sentimento non affettato, né studiato, ma con santa semplicità, e parendo al Superiore potrà egli spiegare più a lungo il suo, o l' altrui sentimento, purchè tra la Lettura, e Conferenza mai non passi un' ora.

C A P . XII.

Della Conferenza delle Colpe.

I. Per la perpetua osservanza di queste Regole, oltre de mezzi proposti nel Capitolo X. conferendo molto la Conferenza delle Colpe, perciò s' ordina, che ogni Venerdì immediatamente dopo l' Orazione del giorno, si faccia la detta Conferenza nel modo che segue.

II. Il luogo se commodamente si può, deve essere oscuro con porta, e finestre ferrate, col Crocifisso, e due Candele sopra del Tavolino, o sopra l' Altare: dall' una, e dall' altra parte del Tavolino vi devono esser de banchi bassi, e senza spalliera, ne quali ogn' uno secondo il suo ordine deve sedere, e solo al lato del Tavolino dee porsi una Sedia per sederci il Superiore.

III. Doppo, che faranno tutti radunati, e seduti, dettosi in ginocchioni il *Veni Sancte Spiritus &c.* e riposti a sedere il Superiore, o altro da lui destinato dirà quattro parole *ad Fratres* incitandoli all' umiltà, ed emmenda delle Colpe, e finito, che egli avrà di dire, potrà ordinare a qualche altro di aggiungere il suo sentimento sopra l' istessa materia, e dopo essersi trattenuto qualche tempo con questi Esercizj, darà il segno per cominciarli la Conferenza delle Colpe, ed allora il Fratello Laico più antico si porrà in ginocchioni nel mezzo di tutti, e col capo chino e scoverto, e colle mani giunte avanti il petto accuserà, e non escuserà le sue Colpe supplicando il Superiore della penitenza, e gli astanti a volerlo ammonire degl' altri suoi difetti, che egli non conoscesse, sentendo in profondo silenzio, e senza scusarsi, tutti quelli, che li faranno la carità di avvisarlo de' suoi difetti, ancorchè non fossero tali, come li vengono rappresentati.

IV. Qui però si deve avvertire che il solo Superiore, che starà seduto, e colla Beretta in testa potrà avvisarlo degl' altri difetti, farli la fraterna correzione, e bisognando, darle congrua penitenza. Potrebbe altresì ordinare a qualche Con-

gregato prudente, e discreto d' ammonirlo di qualche altro difetto che conoscesse, ma questo non dovrà inoltrarsi a far correzione alcuna, il che finito, il Fratello bacià la terra, ed andrà a sedere nel pristino luogo, ed in tanto succederà a lui l' altro Fratello Laico, e così fino all' ultimo, quale dopo d' aver baciato la terra andrà fuori seguendo tutti gl' altri Fratelli, gl' altri poi siano Fratelli Laici, Chierici, o Sacerdoti conoscendo qualche difetto nel Compagno, sono tenuti anticipatamente avvisare il Superiore, acciocchè egli li faccia la correzione in questa Conferenza in pubblico, o in altri tempi in privato, come meglio stimarà nel Signore.

V. Immediatamente dopo i Laici, succederanno li Chierici, quali finito che averanno andranno via, osservandosi con questi, e con Sacerdoti l' istesso, che poco anzi si è detto con i Fratelli Laici colla sola differenza, che il Superiore in fare alli Sacerdoti la correzione, dovrà farla colla Beretta in mano.

VI. Dopo i Chierici succederanno i Sacerdoti, i quali dopo essersi accusati, ed aver umilmente ricevuto dal Superiore l' ammonizioni, e penitenze, e dopo che il Superiore avrà intonato l' Azione di Grazie al modo solito, andranno via restando il solo Superiore col suo animonitore. Il Superiore allora s' inginocchierà avanti di lui, e lo pregherà a volerlo ammonire, il che dovrà fare, ma con ogni rispetto, ed umiltà senza riprenderlo, e senza imporle penitenza, ma solo esporli i suoi difetti, e lo scandalo che avesse causato.

VII. Li difetti, che si devono accusare, o riprendere in questa Conferenza saranno le trasgressioni della Regola, le negligenze, ed errori commessi nell' amministrazione de' proprj uffizj, le mancanze, ed offese fatte a compagni con dimandar loro pubblicamente perdono. Li difetti occulti, che non sono scandalosi, e sono in danno del commune, come il versar oglio, vino, rompere Vasi &c. e li difetti resi già pubblici in Comunità.

VIII. Li difetti poi, che non sono pubblici, e ricercano una confessione segreta al Confessore, non si devano dire in questo luogo, e molto meno se dicendoli, generassero qualche scandalo.

IX. Niuno si contristi per qualsivisa correzione, dovendo più tosto rallegrarsi, e ricevere con rendimento di grazie l' avviso che rende al profitto, emendazione, e decoro.

X. La penitenza da darsi dal Superiore in simili casi, sarà una delle seguenti, o altre simili secondo la qualità del difetto, ed egli stimerà meglio nel Signore. Per esempio baciare qualche volta la terra, recitare alcuni *Pater, & Ave*, o il *Deposundis*, o il *Miserere* colle braccia aperte, servire nella prima Tavola, recitare una Corona per l' aumento della fondazione, o per l' Anime de' nostri Defonti, visitare gl' Infermi di nostra Casa, far baciare li piedi alli primi, o all' ultimi Sacerdoti, sedere nell' ultimo luogo della Tavola, cibarsi seduto in Terra, stare in ginocchioni avanti il Refettorio, e pregar tutti quelli, che entrano a pregar Dio per lui, mentre tutti sedano a Tavola, andare in giro dimandando a tutti qualche cosa per limosina, o altre simili.

XI. Si avverta qui, che quando offendesse taluno l' altro, non si deve aspettare sino al Venerdì per riconciliarsi, ma secondo l' avviso di nostro Signor Gesù Cristo, che dice -- *Sol non occidat super iracundiam vestram* -- (Ad Ephes. iv. 26.) deve la stessa sera dopo cena in Refettorio subito finita l' Azione di Grazie pubblicamente inginocchiarsi, e dimandar perdono al Compagno, ed allora il Compagno, benchè offeso deve ancora egli subito inginocchiarsi, e dimandare ancor egli perdono, e riconciliarsi. Il Superiore poi

essendo

essendo consapevole del difetto, farà una breve riprensione con dare, o no la penitenza secondo meglio stimarà nel Signore, questo però si deve intendere quando la colpa fusse pubblica, poichè essendo segreta, dovranno segretamente far questi atti tra di loro.

XII. Le colpe, e difetti de' Novizj li sentirà ogni giorno il loro Maestro.

XIII. Li Collegiali, finchè non abbiano finito i loro Studj sono dispensati da questo Esercizio.

C A P. XIII.

Degl' altri Esercizj da farsi in diversi altri tempi.

I. Avendo noi sortiti la gran ventura d'essere radunati sotto il dolcissimo, e potentissimo patrocinio della Sagra Famiglia di Gesù Cristo, ogn'uno dee mantenere, e sempre più aumentare quei suavi sentimenti e dovuti di tenera, ed ossequiosa divozione verso Famiglia cotanto felice, e beata, i quali di certo si sentirà ciascuno forgere nell' animo, e sperimenterà sempre nel suo cuore per poco, che rifletta alla qualità ed amabilità de' Personaggi, che godiamo per Protettori. Onde ogn' uno dia fiato spesse volte al fuoco della divozione fervorosa verso la Sagra Famiglia, e si ecciti il più che può, ad offerir loro i più fervidi affetti del cuore, e procuri di cercare occasione per onorarli, amarli, trattenerli in dolce conversazione con essi, e talmente imbevare lo spirito della tenerezza inverso loro, che diano segno al di fuori, facendosi da ogn' uno conoscere per Figli, Alunni, e confidenti Amici, e Servi della Beata Famiglia di Cristo, e diffondendo ne' cuori de' Prossimi lo stesso affetto, lo stesso ossequio, la stessa tenerezza, la stessa riverenza, fiducia, e divozione.

II. In tutte le Feste principali di Gesù Cristo, e di Nostra Signora, come anche nelle Feste de' Santi Giuseppe, Gioachino, ed Anna, il Superiore intimerà le Novene, le quali si faranno con quegli esercizj di pietà, che detterà ad ogn' uno la propria divozione col indirizzo del Direttore. Nei giorni poi della loro Festività tutti siano tenuti comunicarsi.

III. Tutti li Sacerdoti si confesseranno almeno una volta la settimana, e non essendo legittimamente impediti, diranno Messa ogni giorno, gl' altri poi, che non sono Sacerdoti, si confesseranno almeno ogni Sabato, ed ogni Vigilia di Festa di Precetto, e de' Santi Padroni di questa fondazione, per comunicarsi poi il dì seguente, se così parerà al Direttore.

IV. La Comunione si deve fare pubblicamente in Chiesa da tutti insieme all' istessa Messa. Li Novizj poi oltre le dette giornate si comunicheranno un' altra volta ogni Settimana, sempre però coll' approvazione del Maestro, alla prudenza del quale si lascia di comunicarsi più spesso.

V. Eccetto i fratelli laici tutti gl' altri si esortano ogni giorno a leggere in ginocchioni, e con testa scoperta un Capo del nuovo testamento studiandosi di praticare quanto in quello si comanda, e consiglia, con riflettere poi, & esaminarsi nell' osservanza, o trasgressione in quel giorno.

VI. Ogn'anno ciascuno dovrà fare per otto giorni gl' esercizj spirituali con la Confessione annua, e rinovazione di spirito. Quei esercizj potranno cominciare a 30. di Dicembre, e si farà la rinovazione di spirito nella vigilia dell' Epifania, Festa della manifestazione di Gesù Cristo, ed in cui Santa Chiesa rammenta il principio della sua predicazione, ed il primo Miracolo oprato a preghi della Santissima Madre a pro degli Sposi di Cana, considerando ciascuno seriamente, che noi dobbiamo esser posti sul Candeliero per essere

da ogn'uno mirati, e per fare che colle nostre opere, fatiche, e buon esempio si convertano alla Santa Fede i Gentili, e tornino alla amicizia di Dio i Peccatori. *Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in Caelis est.* (Matth. v. 16.) & in somma dobbiamo in faccia a tutto il Mondo comparire, come Ministri di Gesù. *Sic nos existimet homo, ut Ministros Christi, & dispensatores Mysteriorum Dei* (i. ad Corint. iv. 1.)

VII. Superiore qualche giorno prima intimerà nel Refettorio la rinovazione sudetta, la quale si farà in Chiesa, a porte ferrate, dopochè faranno finite le Messe, e dopo essere andati via tutti i forastieri.

VIII. Ogni mese in un giorno destinato dal Superiore, ogn'uno dovrà fare un giorno di ritiro, e la Confessione di quel Mese, e nel giorno seguente o in altro da destinarsi dal Superiore ogn'uno darà il conto di coscienza al Direttore di spirito, e dovrà ogn' uno accettare con pronta, e cieca ubbidienza tutti i consigli che gli saranno dati, come si è detto nel Cap. VII. ove si tratta dell'ubbidienza.

IX. Ne' giorni, ne' quali non si fa la Conferenza di spirito, tutti dovranno per un quarto d' ora fare la lezione spirituale.

C A P. XIV.

Del modo, come dobbiamo conversare fra di Noi.

I. La nostra conversazione e colloquj familiari devono dimostrare il sincero, e Cristiano amore, che tutti scambievolmente dobbiamo portarci, e così dee quella essere tutta amore, e carità cordiale, che abbia Iddio per principio, e Iddio per fine; amandoci con quell' amore al quale esortava i fedeli l' Apostolo diletto. *Quoniam hac est annuntiatio, quam audistis ab initio, ut diligatis alterutrum.* (1. Joh. iii. 11.)

II. Questo amore ci dovrà fare compassionevoli con compagni desiderosi del loro bene spirituale, e pazienti nel soffrire i loro difetti: *Supportantes invicem in charitate, solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis.* (Eph. iv. 2. & 3.)

III. Dee regnar ancora tra noi uno scambievole rispetto, e stima considerandosi ogn' uno come suddito e discepolo del compagno, ponendo sempre mente alle parole del Redentore: *Non veni ministrari, sed ministrare* (Matth. xxviii.) e dell' altre riferite da S. Giovanni (xii. 5. 14.) *Si ego laui pedes vestros, Dominus, & Magister, & vos debetis alter alterius lavare pedes.*

IV. Ma ingegnandosi ciascuno dimostrare amico caritatevole, & ossequioso di ogni fratello, averta a non fomentare amicizia particolare con veruno, essendo questa non men che l' avversione, origine di rotture, di discordie, e della rovina delle Comunità, le quali non possono ben regolarsi, e camminar con buon ordine, se non regna in esse una pace equabile in tutti e con tutti, onde sfuggansi le soverchie familiarità, e confidenze, che non si confanno colla sodezza, e rigore del vero spirito, il quale dee, non dico diminuirsi, ma crescere nella santa fraterna cordiale nostra amicizia in Gesù Cristo.

V. Nell' incontrarsi l'uno l'altro si salutino i Nostri con rispetto, e decoro, così in casa, come fuori. A mensa però si levi la Beretta solo al Superiore, ed a qualche personaggio forastiero, e di condizione distinta.

VI. Si fugga più, che la Peste ogni sorte di contesa, e se ne tronchi a buon' ora qualsivoglia radice ancor con perder le proprie ragioni, e se (il che tolga Iddio, accadesse alcun disturbo, sia ogn'uno ricordevole dell' avviso della Sagra Scrittura) come altrove si è incaricato. *Sol non occidat super iracundiam vestram* (Ephel. iv. 26.)

VII. Niuno ardisca di riprendere, o correggere il compagno de suoi difetti, o mancamenti, ancorchè naturali, essendo questo Ufficio proprio del Superiore, & il quale niuno dee arrogarsi, ma osservandosi nel compagno alcun mancamento, o difetto, se ne dia con segretezza, e carità al Superiore l'avviso, il quale con la sua prudenza, ed autorità metterà in opera i mezzi opportuni per emendare, correggere, e castigare ancor il fratello, se il difetto lo richiede, e far cessare il disordine, e le mancanze.

VIII. Senza licenza del Superiore niuno ardisca parlare con Collegiali, con Novizj, Studenti, e parimente niuno si porti ne i luoghi destinati al loro uso, o per gli esercizi loro.

IX. Niuno s'intrometta nell' ufficio, o impiego del compagno, eccetto quando venisse pregato dagli Uffiziali subalterni a porgere aiuto in alcuna cosa, perchè allora potendo, dia subito la mano, e caritatevolmente l'aiuti, purchè però possa in breve tempo spedirsi la facenda, perchè se vi richiede molto tempo, si dee prima chiedere licenza al Superiore.

X. Nell' ore di ricreazione severamente si proibiscono le dispute su punti di scienze per non riscaldare il capo, impedire la digestione, ed il sollievo dell' Anime, che si pretende in questo tempo. Il luogo del disputare, è la scuola, ove s'attende nelle scienze, e ne' studj.

XI. S' incarica fortemente a serrar rigoroso silenzio intorno a tutto ciò, che si fa o dice in casa, niente discorrendone con forestieri, specialmente se siano difetti, o imperfezioni, ancorchè minime. Il buon nome è pur troppo necessario agli Evangelici Ministri, onde di loro con tutti bisogna parlar in tal guisa, che ogn' uno resti di loro conversazione, e vita edificati. E la pace e fraterno amore, è pure assai richiesto nelle Comunità, e si dee porre da ogn' uno qualsivoglia studio, e fatica, acciocchè senza ombra, e diminuzione viva nel cuor di tutti, e con ogni sollecitudine, e zelo dee ogn' uno avvertire, che non abbia a ricevere mancanza, nè a raffreddarsi per colpa sua; Onde se in ciò accadesse alcuna mancanza, o trasgressione, il Superiore non lasci impunito il Trasgressore per leggiero, che sia stato il fallo, essendo ciò cagione che l'amore tra i fratelli si raffreddi, cosa che noi dobbiamo sfuggire con tutte le forze possibili.

XII. Non presume alcuno lamentarsi del Vito, della Camera, o di qualsivoglia altra cosa della Comunità, nè di qualche mancanza di comodo, e se mai avvenisse cosa alcuna, che non soddisfacesse, o desse non leggiero fastidio, se ne dia segreto, e subito avviso al Superiore, il quale con discreta prudenza dovrà porvi il rimedio.

XIII. Parlandosi d' altri Regni, o Paesi de quali sono gli stanti, non se ne dichino i difetti, potendo essere ciò cagione di romperli la carità fraterna.

XIV. Coloro, che hanno deposto l'affetto al Mondo, e si sono liberi dalle cure di quelli consegnati agli Esercizj Apostolici senza alcuna mira di proprio interesse, debbano anche spogliarsi del soverchio desiderio di sapere le aventure delle Guerre e delle cose, che succedono ne' governi degli stati, ma dovranno più tosto vivere, come se per loro non ci fosse mondo, se bene però non dobbiam dimenticare del nostro essenzialissimo obbligo di pregar sempre il Signore per li Nostri Sovrani in primo, e principal luogo, indi per tutti i Principi Cristiani, e loro pace, e concordia.

XV. Nelle lettere, che si scriveranno, i Nostri Fratelli scambievolmente evitino ogni soverchia cerimonia, ed affectazione, ma così ne' titoli, come nell' espressioni riluca in essi la carità, l'amorevolezza, la confidenza, e sopra tutto, la

semplicità Cristiana, legga ogn' uno il Cap. 25. del cammino di perfezione di Santa Teresa di Gesù, e rifletta a que' mirabili documenti, che ivi da, acciò che le Sorelle si reputino tutte eguali, e certamente ogn' uno si persuaderà, che niuna distinzione, nè pur nello scriverli l' un l'altro e niuna maniera, cho odori di Mondo, debba permettere nelle ben regolate Comunità.

C A P. XV.

Dell' Orazione mentale.

I. Se come dice S. Teresa la meditazione, è cosa, che a tutti Cristiani importa la vita il cominciarla, chi mai potrà dubitare, che noi dobbiamo con una cura particolarissima far che questo santo Esercizio sia l' unico nostro pensiero, e le nostre vere delizie, da che non solo è debito della nostra vocazione il procurare coll' aiuto del Signore accostarci a lui, e seco in dolce conversazione deliziarci il più che possiamo per mezzo di questo santo Esercizio e degl' altri atti inverso Dio, che negl' altri Capitoli si prescrivono, ma è altresì principal nostro impiego il trasfondere lo spirito d'Orazione negl' altri prossimi, ed infilarlo ne' cuori de Collegiali; Onde essendo l'amore dell' Orazione il principal fondamento su cui s' erige il grand' edificio di questa minima radunanza, quanto con più o men fervore, assiduità, e vigilanza si attenderà da noi a tal santo esercizio, tanto maggiore, o minore sarà lo spirito della nostra Comunità, nella quale benchè un' ora solo d'Orazione da farsi in comune, s' ordini, e comandi, tale determinazione di tempo sia data solamente per tor via tutte le scuse, che alcuno volesse pretendere, per non intervenire, non già perchè soddisfatti all' obbligo della Comunità, dobbiamo menare il resto del giorno senza volger la mente al nostro grande Iddio, e dolcissimo Padre, essendo tenuto ogn' uno a sapere che lo spirito del presente Istituto esige da ogn' uno l'osservanza puntuale, e fedele delle parole di Gesù Cristo (Luc. 18. 1.) *Oportet semper orare, & nunquam desistere*, la qual cosa anco nella folla delle faccende, e nel mezzo degl' impieghi, ne quali faranno posti i nostri, potranno facilmente colla grazia di Dio conseguire, osservando la pratica seguente.

II. Si studj, e si sforzi ogn' uno di contrarre l' abito di purificare l' intenzione nel principio di qualsivoglia azione con indirizzarla a Dio, ed alla sua maggior gloria, e continuare poi di quando in quando lo stesso atto nel progresso dell' opera, similmente procurando ravvivare di quando in quando la fede della Divina presenza, avendo di continuo avanti gl' occhi, che noi andiam sempre sotto gl' occhi di Dio, e così faremo brevemente con Sua Divina Maestà di tempo in tempo alcun colloquio amoroso, o qualche aspirazione fervorosa, o alcun atto di Fede, Speranza, e Carità, per fare i quali atti non si richiede lunghezza di tempo, ma fervore di volontà, e brevissimo lancia d' ossequioso pensiero verso Dio. Si facciano anche familiare i nostri l' uso delle giaculatorie Orazioni, particolarmente di quelle, che dall' Orazione fatta in comune si sono prese, o che l' anima riflettendo alle verità meditate ha fatte, e fa, essendo utilissimo consiglio quello del gran S. Francesco di Sales, che noi dobbiam raccorre dalla meditazione alcuni sentimenti, che più ci han mosso per rimeditarli fra il giorno, come chi raccoglie da un Orto i fiori, che più li sono piaciuti, e poi travia gli va tratto odorando; E finalmente nell' ore, nelle quali i nostri faranno liberi, e sbrigliati dalle necessarie occupazioni, utile pratica sarà o di portarsi in Chiesa a fare un poco d' Orazione innanzi il SS. Sacramento, o di leggere in loro stanze qualche buon

libro, che accenda la volontà, e la porti a far qualche atto fervido verso il suo Dio, ed in questa maniera nell'azioni avendo riguardo a Dio, e per fine Iddio, e nell'ore libere dalle fatiche colla lettura, e meditazione illustrando la mente, ed intenerendo l'anima si farà sempre Orazione, e si acquistarà il bel abito di star sempre con Dio, anche nel mezzo delle più distrattive faccende, e si eseguirà il comando di S. Leandro Vescovo di Siviglia alle Religiose: *Lectio sit tibi assidua, iugisque oratio, dividantur tibi tempora, & officia, ut postquam legeris, ores, postquam oraveris, legas.*

III. La mentovata ora d'Orazione in comune, acciocchè riesca facile a tutti, e niuno possa allegare scusa per non intervenire, si dividerà in due volte una mezz' ora se ne farà la mattina, e l'altra la notte nella stagione d'Inverno, e dopo il riposo del giorno nella stagione d'està; subito inteso il segno della detta Orazione, ogn'uno s'immagini d'esser chiamato da nostro Signor Gesù Cristo per andar a trattar seco da solo a solo il gran affare dell'eterna salute, e con tal pensiero, lasciando subito ogn'altra cosa che si stesse facendo, vada nel luogo destinato, pensando sempre a chi è colui, che lo chiama, ed al negozio per cui lo chiama. Arrivato, che sarà ogn'uno nel detto luogo si porrà in ginocchio trattenendosi fin tanto, che s'incominci l'Orazione in atti d'adorazione, e di amore verso il SS. Sacramento, il che si praticherà anche quando per la mattina, e sera si raduneranno per l'esame di coscienza.

IV. L'Orazione si farà da tutti positi in ginocchioni, e se taluno non potesse proseguire in tal sito, dopo la preparazione potrà levarsi, e stare in piedi, ma niuno potrà stare appoggiato, o a sedere senza, che pria n'abbia ottenuto la licenza del Superiore.

V. Datosi il segno, il Superiore aspetterà uno spazio determinato nel quale ciascuno possa venire dalla sua stanza, dopo il quale benchè non tutti si siano radunati egli non aspetterà oltre, ma darà principio all'Orazione col *Veni Sancte Spiritus &c.* e lo stesso dovrà farsi in ciaschedun'altro esercizio di Comunità, non dovendo aspettare più tempo per far ragunare tutti.

VI. Dopo recitato il *Veni Sancte Spiritus &c.* si farà la preparazione suggerendone il Superiore in poche parole il motivo degli atti suoi, e frapponendo fra l'uno, e l'altro motivo tanto di spazio, che ciascuno possa brevemente fare gli atti, e nel fine di essa si dirà l'*Ave Maria* col *Gloria Patri.*

VII. Finita, che sarà la preparazione, si leggerà un punto per meditare, o da Libri del Padre Spinulo, o d'altri scelti dal Superiore, e passato, che sarà un quarto d'ora in circa, nel quale ogn'uno ben rifletterà a ciò, che ha inteso, e si studierà defarsi agli affetti, e risoluzioni corrispondenti. Si leggerà poi l'altro punto. Circa il quale ogn'uno farà lo stesso, dovendo sempre la meditazione dell'intelletto accendere la volontà, e moverci all'acquisto, e pratica delle virtù. Circa il fine il Superiore darà il segno, ed i motivi per gli atti della conclusione, e finirà la mezz'ora, si dirà con pausa divora la *Salve Regina*, prima della quale talvolta potrà il Superiore o dire, o far dire a chi le parerà qualche sentimento, che si ricavi dall'Orazione.

VIII. La meditazione, che si farà per la mattina, dovrà farsi sulla Passione di Nostro Signor Gesù Cristo, fuori de' giorni di Comunione, ne quali dee essere su dello stesso soggetto della Comunione. La sera poi si farà su qualche punto della vita purgativa, e spesso su i novissimi.

IX. Durando l'Orazione mentale, a niuno sia lecito recitare qualsivisa Orazione vocale, ma ciascuno sia intento a meditare il punto proposto.

X. Per tutto il tempo, che dura la meditazione si studi ogn'uno di osservare un'efatto, e di voto silenzio seguitando l'esempio de' Santi Padri antichi, i quali nelle comuni adunanze benchè fossero in numero grandissimo stavano tutta via con sì fatta modestia, e silenzio, che sembrava, che niuno ivi fosse, non tossivano, nè raschiavano, anzi ne pur piangevano, nè sospiravano per non disturbare gli altri. Ogn'uno dunque rifletta seriamente, che ivi si sta per meditare, parlar con Dio, con se stesso, e con serietà proporre ciò che conosce ogn'uno esser necessario per la riforma de' difetti, ed aumento delle virtù per ricordarsene spesso tra il giorno, e mettere in esecuzione, ed in opera i fatti proponimenti.

XI. Se qualcuno si addormentasse, sia tenuto chi gli è vicino, a destarlo.

XII. E finalmente, chi per legittimo impedimento non potesse intervenire all'Orazione all'ora sudetta, dovrà poi supplire in altro tempo e luogo.

CAP. XVI.

Della mortificazione.

I. Gran nemico, ed insidiatore continuo è ciascuno a se stesso, ed il secondare le nostre voglie, ed appetiti, e un far più forte un tal nemico, e renderlo più gagliardo a nostri danni, e l'unica maniera per superarlo, e sottrarsi dalle sue insidie, ed assalti, ed il contrastarlo sempre, e mortificare in noi ogni piccol moto di appetito non ben regolato, e star sempre avvertito a considerare, che si pensa, che si desidera, che si stima, che si ambisce per vedere se in qualche cosa in Noi nascesse desiderio di cosa non conforme alla nostra vocazione per fradicare subito dal cuore tal cattiva semenza, che porrebbe far germogliare erbe venenose, che soffocerebbero tutto il buon grano, che con ajuto di Dio si spera, che abbia da raccorsi dalle nostre pratiche, ed osservanze della Regola, che abbiamo abbracciato. Per ben esercitare la mortificazione bisogna prima riflettere, che dicea David. (Psal. cxviii. ver. 109.) *Anima mea in manibus meis semper.* Cioè io porto il mio cuore nelle mie mani per ben osservare, e vedere, che pensa, che desidera, e dove si move, e bisogna poi rompere le voglie disordinate, la fregolata concupiscenza, eseguire il bel avviso di Paolo (Rom. XIII. ver. 14.) *Carnis curam ne feceritis in desideriis.* Anzi per consiglio, ed avviso di tutti i direttori di spirito bisogna anche ne desiderj leciti mortificarsi, e andar contro alle proprie inclinazioni per renderci Padroni di Noi stessi, e togliere l'armi al nemico, il quale non può di legieri crederci quanto si faccia poderoso, e terribile, se secondando spesso i suoi appetiti si lascia prender forza contro allo spirito, che lo dee tener soggetto e abbattuto, in oltre la mortificazione, e qual forte muro per diffender la Religiosa osservanza dagli assalti de' nostri Nemici, e per fare, che quell'anima, che di tal saldo muro, è cinta, e difesa porti senza tema d'alcuno i frutti di acquisto di virtù di santo zelo, e d'utile nelle anime de' prossimi, che sono le cose, alle quali sono indirizzate tutte le nostre fatiche.

II. Si parla adunque in questo capo della mortificazione interna, reprimendo la concupiscenza immoderata delle cose sensibili con mortificare i sensi interiori, e le proprie passioni.

III. Il fondamento, sul quale ogn'uno deve stabilire la sua mortificazione, è il risolversi di lasciar affatto la propria volontà, il proprio giudizio, e regolare ogni azione per tutt' il corso della giornata, secondo prescrive la Regola, e non andar cercando altro, ne pensando oltre,

radicando

radicando ben nell'animo la risoluzione di volere con esattezza religiosissima puntualmente osservare ogni minuzia della Regola stimando ogni suo prescritto, come un mezzo datici non dagli Uomini, ma da Dio Signor Nostro per farci diventare gran santi col favor suo. Oh bella, sicura, e meritatoria sommamente maniera di praticare con frutto grandissimo la mortificazione si è questa, ne creda taluno che sia picciola. Ella è più grave, e di maggior difficoltà, che pare a prima vista, ma è la maniera sicurissima voluta da Dio, ed alla quale noi abbracciati in breve faremo grandi progressi nella perfezione, e senza questa andremo più tosto in dietro, benchè d'altre volontarie mortificazioni ci caricassimo di proprio capriccio, e giudizio. All'incontro, chi esattamente osserverà tutte le Regole, ancor le più minute, senza altre mortificazioni di Cilizj, digiuni, ed altro diverrà perfetto, e riuscirà, mercede la grazia del Signore, gran Santo. E sia così geloso ogn'uno di tal esatta osservanza, che fissi bene nell'animo tal pensiero, che farebbe certamente tentazione del Nemico il preferire mortificazioni di propria elezione, e volontà agl'ordini della Regola, e ci cagionerebbe non piccol danno, e gran ritardo nell'intrapreso viaggio imperocchè siccome farebbe sciocchezza propria, ed illusione del commune Nemico il trasgredire alcun precetto divino, o Ecclesiastico per osservare un punto di Regola, così farebbe ancora inganno del Nemico se alcuno volontariamente ed avvertitamente trasgredisse un minimo punto di Regola, o di Costituzione per operare mortificazioni supererogatorie abbracciate per proprio parere, e consiglio.

IV. Chi farà ben della necessità persuaso dell'interna mortificazione, e la praticherà come si deve, sarà amico dell'eterna, tanto più che questa è molto utile per essere Uomini d'Orazione, quali dobbiamo essere, mentre dice S. Teresa, che spirito d'Orazione, ed accarezzamento di corpo non possono star insieme, e poi chi attende a rompere, e frenare le voglie proprie in cose anche lecite, per avvezzarsi ad essere padrone di se stesso, come non cercherà ogni maniera (prudente però, e discreta) di domare anche il suo corpo sapendo ogn'uno, che se questo si cura bene, e si tratta con gentilezza, e mollezza da de' calci, e fa gran danno. In questa Regola tuttavia poche esserne mortificazioni si prescrivono, e ciò sia fatto acciocchè l'osservanza sia uniforme, e per torre tutte le occasioni di scuse, esenzioni, e dispense; del resto, benchè abbiamo coranto inculcato la mortificazione interna, non intendiamo per questo di lasciar senza gagliarde esortazioni di stimolar tutti all'eterna, ma di quella abbiamo con più espressione parlato, come più difficile, ed essenzialissima al nostro Istituto, e la pratica della quale non si può mai dire, che sia eccessiva, o soverchia, a questa poi accendiamo tutti, ma con prescrivere, che si regolino col saggio parere del Direttore per non inciampar in estrema, generalmente però intimiamo a tutti, che la vita del Missionario dee essere aspra, e mortificata, niente amica di comodi, e lautezze, acciocchè possiamo avvezzarci a patimenti, ben gravi, che s'incorrono nell'esercizio del Missionare, perchè se non strapazziamo i nostri corpi nelle battaglie campali, poi ne' viaggi lunghi, e disastrosi, e nelle persecuzioni ci sbugottiremo, e forte daremo volta; E principalmente perchè l'evangelizzare porta seco l'obbligo d'imitar la vita di Gesù Cristo, e degli Apostoli, fa d'uopo spesso riflettere sentitamente alle parole di S. Paolo, che scrisse nella prima lettera a Corinti nel Cap. iv. dal verso ix. fino al xiii. Si avverte però, che come si è detto niuno imprendia mortificazione dalla Regola non prescritta senza espressa licenza del Superiore,

o Direttore di nostra casa, coll'approvazione del Superiore.

C A P. XVII.

Delli Digiuni, e Discipline.

I. Oltre a' Digiuni comandati dalla Santa Chiesa, che si dovranno osservare con somma diligenza, si digiunerà ogni Venerdì in onore della Passione, e Morte di nostro Signor Gesù Cristo, ed ogni Sabato in onore di nostra Signora, e di tutta la Sagra Famiglia, se bene nel tempo Pasquale si dovrà fare il solo Sabato, se questo ancor non paresse al Superiore dispensarlo, e così parimente quando concorresse Festa di prima Classe, o quando si fosse digiunato il Giovedì dovrà tralasciarsi il digiuno.

II. Si digiunerà di più le Vigilie delle Feste della Circoncisione del Signore, e del Santissimo Sacramento, della Natività, e Purificazione della Vergine Santissima, come anche in quella di San Giuseppe, S. Giovacchino, e S. Anna.

III. Si asterranno dalla Carne in tutte le Vigilie de' Santi Protettori, cioè S. Giovanni Nepomuceno Martire, S. Francesco di Sales, S. Carlo Borromeo, S. Francesco Saverio, S. Filippo Neri, e S. Teresa di Gesù, poichè nella Vigilia del primo Protettore S. Tomaso Apostolo s'osservava la Vigilia della Chiesa.

IV. In tutti li Venerdì di Marzo, eccettuati gl'infermi, o Convalescenti, tutti gl'altri seduri in terra mangeranno una sola cosa calda, e nel Venerdì Santo sol Pane, ed Acqua.

V. Ogni Venerdì si farà la Disciplina, eccetto sol quelli, che occorreranno nell'Ottava di Pasqua, Pentecoste, e Natale, ed in quelli Venerdì ne quali occorreranno Feste di prima Classe, o de' Santi della Sagra Famiglia, o Protettori della Fondazione, allora la Disciplina si farà nelle loro Vigilie.

VI. La Disciplina dovrà durare un *Miserere*, un *Deprofundis*, ed una *Salve Regina* cantati.

C A P. XVIII.

Del Silenzio.

I. Essendo il Silenzio uno de' principali argini della disciplina regolare, è perciò stimato molto, ed osservato con gran rigore da Padri antichi, e da essi pubblicato per uno de' principali mezzi per venire alla santa Perfezione, ed avendo noi abbandonato la Casa paterna, quanto di comodo, e dilettevole il Mondo ci esibiva, ed essendoci ritirati in questa Comunità, tutto a fine di procurare ad ogni costo l'acquisto delle Virtù, per pervenire alla santa desiderata Perfezione, per tanto in questo Capo s'intima a tutti l'esercizio di questa Virtù tanto importante del Silenzio, e da tutti se n'esigge un'esatta, ed intiera osservanza ne' tempi, e ne' luoghi, che qui si prescrive.

II. Circa i luoghi, s'osserva Silenzio rigorosissimo nel Coro, nella Chiesa, nella Sagrestia, nella Libreria, ne' luoghi Comuni, ne' Dormitorj, nelle Scuole nel mentre s'insegna, e tanto nella prima, quanto nella seconda Tavola. E se in detti luoghi occorresse dire qualche cosa necessaria, si dica, ma in voce bassa, ed in poche parole.

III. Circa il tempo, s'osservi Silenzio rigoroso nell'ore già stabilite nel Cap. IX. nell'altre ore del giorno sarà lecito il parlare, ma ne' soli luoghi pubblici, ed acciò destinati dal Superiore.

IV. Per custodire il Silenzio bisogna essere amici della Camera, ed inimici d'andar vagando per la Casa, e molto più entrare nelle Camere altrui; per essere amici della Camera

bisogna esser ricordevoli sempre della presenza di Dio, ed inimici dell'ozio, che rende fastidiosa la Camera, e fa desiderare la Conversazione, e sarà obbligo del Superiore, che non si vada girando per la Casa, e far che ogn'uno stia applicato nella sua Camera. Chi però ha bisogno di sollievo, si sollevi pure ma ne luoghi a ciò destinati.

V. Nella Camera poi del Superiore, ed in sua assenza, in quella del suo sostituto, vi si può entrare in ogn'ora, e tempo, quando essi stanno in Camera in loro assenza poi nessuno ardisca intrarvi.

VI. Nessuno faccia qualsivoglia sorte di rumore ne tempi del Silenzio, tanto fuori, quanto dentro la propria Stanza, e dovendo però farlo in tempo lecito, e durar lungo tempo, lo faccia con licenza del Superiore.

C A P . XIX.

Della Modestia.

I. Siccome la Modestia ne Ministri Evangelici ha tanta forza, e fa tanta impressione ne cuori de Secolari, che senz'altra Predica, questa sola l'edifica, e non rare volte, è causa di singolari conversioni, così all'opposto un minimo atto d'immodestia, che scuovono in essi gli scandali, e spesse volte distrugge tutto quel bene, che con le loro Apostoliche fatiche a gran stento averanno procurato; il che essendo pur troppo vero, per ciò con special forza s'incarica a tutti d'osservare rigorosamente in tutte le loro azioni questa santa Virtù, dovendo ogn'uno, come di continuo tener scolpito nel cuore il ricordo, che San Paolo incaricò alli primi Cristiani. -- *Modestia vestra nota sit omnibus Hominibus* -- (Ad Philip. iv. Vers. v.) e con tutta diligenza, doverà osservare le seguenti Regole.

II. Siano modesti nel vedere, non andando or quà, or là curiosamente guardando, specialmente verso Persone di altro Sesso.

III. Siano modesti nel parlare, non mai dicendo parole, che ridondino in lode, e stima propria, e molto meno in discapito della stima, e decoro altrui, ma più tosto quando la prudenza il richiegga, lodino le altrui azioni senza affettazione alcuna.

IV. Si sfugga il contrastare, e dimostrarsi pertinace nel proprio parere, anzi nelle cose indifferenti, dopo aver ballantemente detto colla solita modestia il primo sentimento, non bisogna contristarli, ma si lasci ogn'uno nella sua opinione.

V. Si esorta ogn'uno ad una santa allegrezza, con la quale ci dice il Profeta Reale, che dobbiamo servire il Signore, onde sfuggano la tristezza, e malinconia, della quale lo Spirito Santo parlando dice -- *Spiritus tristis exsiccatur ossa* -- (Prov. xvii. Vers. xiii.) Avertano però che allora sarà tanta l'Allegrezza, quando sarà moderata.

VI. Incontrandosi per la Casa si salutino l'uno l'altro, ma non si trattenghino lungo tempo a parlare, dovendosi ciò fare ne luoghi a ciò destinati.

VII. Nei trattare con forestieri, e cogli istessi di casa in tal modo deve ogn'uno portarsi, che non comparisca ne leggiero, ne rustico, ma sia ciascuno docile, & affabile con tutti, e procurino tutti esser sempre li primi in onorare, e cedere il miglior luogo.

VIII. Così nel gestire, che nel camminare sfuggano ogn'impopolezza, ogni puerilità, ogni leggerezza, dovendo esser gravi in tutte l'azioni, sfuggendosi però sempre l'affettazione.

IX. Si ricerca parimente una gran modestia nel vestire, e ne mobili della Camera: circa il

vestire la materia non sia di seta, e la forma poi sia come quella degl'onesti Preti Secolari.

X. La sottana de i Fratelli Laici sia lunga fino a mezza gamba, ed il mantello due, o tre dita più lungo.

XI. Così anche nelle vesti interiori, nessuno userà seta, nè forte alcuna di vanità, e leggerezza d'ornamenti superflui, e curiosi.

XII. Li calzoni, e calzette siano di color nero, e procurino per quanto sarà possibile essere uniformi in ogni cosa.

XIII. I mobili della Camera siano parimente poveri, modesti, e ben ordinati, non sia la stanza sporca, non sia confusa, ma ogni cosa sia polita, e nel suo luogo. Il letto sia sempre rifatto, e la Camera sempre spazzata, per tanto ogn'uno dovrà rifarsi il letto, alzato che sarà la mattina prima d'andare all'Orazione, e spazzar la sua stanza almen' una volta la settimana.

XIV. Di notte nessuno cammini per casa senza lume, nessuno eschi dalla Camera con barettino bianco in testa, o con cinta sciolta, o con fazzoletto al collo, o con altra simile indecenza, ed acciocchè con maggior prestezza, e facilità si acquisti la modestia in publico, s'eserciti con rigore nel mentre si sta in Camera serrato, e questo si farà più facilmente considerando, che si sta alla presenza di Dio, e del nostro Angelo Custode.

XV. Il resto, che spetta alla modestia, ed alla buona educazione, che s'insegna nel Noviziato, s'incarica ad ogn'uno a mai volersene scordare, ma fino alla morte osservare il tutto con rigore.

C A P . XX.

Del Distacco del Mondo, e quanto dobbiamo star lontani dagl'affari e negozi de' Secolari.

I. Il fine per lo quale secondando la chiamata di Dio, ci siamo ritirati in questa Casa, e acciocchè lontani da tumulti, ed affari del Mondo, e così scolti da que' lacci che potevano legarci lo spirito, potessimo fissare la nostra mente ne i pensieri delle cose Celesti, e deposta ogni cura, ogn'affetto, ogni speranza di mondo, unirli con Dio, cominciando a menare quella felice vita, che vivea S. Paolo (ad Gal. ii. vers. xx.) che diceva. *Vivo ego, jam non ego, vivit vero in me Christus*, e dee ciascuno così bandire dal cuore qualsivoglia pensiero, e speranza del Mondo, che possa dire coll'istesso (ad Gal. vi. vers. xiv.) *mibi mundus crucifixus est, & ego mundo*, e se ciascuno dee stimare il mondo crocifisso, cioè vile, abbominabile, e da non prezzarsi dal suo Cuore, che errore sarebbe se accostandosi di novo al mondo, e fomentando nell'animo di nuovi pensieri del secolo, dimostrasse, che ancor lo prezza, e lo ha in stima, e l'onora, e qual miseria sarebbe di chi dopo la generosa risoluzione di vivere in questa Comunità, come crocifisso al mondo, e dopo l'esserli liberato dalla sua tirannia, e aver preso il Porto di sua volontà, per sua colpa ritornando a pericoli, si soggettasse di nuovo al mondo, e coll'ingerirsi in faccende de i Secolari movesse a suoi danni la tempesta nel Porto? acciocchè adunque tal disgrazia a niuno intervenga, si prescrivono le seguenti Regole, e s'esorta ogn'uno a ben ponderare le parole di S. Paolo (1. ad Cor. vii. vers. xiii.) *Pretio empti estis, nolite fieri servi hominum*.

II. S'esorta a tutti, e a qualsivoglia de i nostri di procurare di togliere i lunghi discorsi, e le frequenti, ed inutili conversazioni con secolari, essendo ciò un far cattivo uso del tempo, e perderlo malamente in cosa, che è cagione di distrazione, esca avelenata, che alletta, e trae l'animo pria al compiacimento, indi al desiderio delle cose, ed affari del mondo.

III. A niuno sia lecito il battezzare, il tener nel Battefimo, o Confermazione qualunque persona, senza licenza del Superiore, il quale non la dia facilmente, ma in casi, ne quali ci sia manifesta cagione, e ragionevole.

IV. Essendo cose non che aliene, ancor contrarie al nostro Istituto, il difendere, o sollecitare le cause, o liti criminali, o civili, l'assistere a Testamenti, l'essere esecutori Testamentarij, si proibiscano con ogni rigore queste cose a tutti, e specialmente il trattar Matrimonj, contratti, o altre simili cose che son proprie de i secolari, e l'Apostolo (ii. Tim. ii. Vers. iv.) c' ammonisce: *Nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus.*

V. Niuno dia testimonianza nè in cause Civili, nè in Criminali, se non in caso, che venisse a ciò obbligato da legitima potestà, e nei casi, ne i quali la Carità, o altro degno rispetto, ci obbligasse a comparire, e si faccia con la licenza del Superiore.

VI. Finalmente si proibisce non solo il governare luoghi Pii, e trattare i loro affari, ma anche il mostrarsi propensi, e inclinati a detti governi, e maneggi, se prima non si sia ottenuta licenza del Superiore, e della Consulta, avanti la quale niuno mostri detta inclinazione ad altri, e molto meno il prometta.

C A P. XXI.

Dello Spirito d'Umiltà che si ricerca in questa Comunità, e della stima, in cui si devono tenere l'altre.

I. Essendo il nostro intento di condurre Anime alla luce dell' Evangelio, ed alla perfezione della vita Cristiana, avendo prescritto a nostri un esatto, e gelosissimo studio per conservarsi puri innanzi a Dio, e gl'Uomini, dobbiamo ben tenerci fermi su lo stabile, sicuro, e necessario fondamento della Santa Umiltà, riflettendo al bel avvertimento di S. Cipriano (de disciplina, & habitu virginum) *Custos virginitatis charitas, locus autem hujus custodis, humilitas.* La Carità verso Dio, e l' prossimo ci farà sempre mantenere illibati, e l'umiltà raccoglierà come in sicuro soggiorno le Virtù, che coll' ajuto di Dio coltiveremo nelli nostri cuori. Stimì adunque ogn' uno, e si persuada, che questa nostra radunanza sia la minima fra tutte l'altre, e nel parlare, parli secondo questo fermo giudizio, che così non la preporrà a niuna, ma la posporrà, come deve a tutte.

II. Non mai alcun de Nostri dee tacciare, o in qualsiasi modo dir male di qualsivoglia altra Comunità, nè del loro modo di governarsi, e procedere.

III. Sempre dovranno sentir piacere nel sentire, che la tale, o tale, questa, o quella Comunità superi la Nostra nella gloria, fama, e lode degl' Uomini, nel favore de i Grandi, e nelle occupazioni onorate, nelle quali li loro soggetti sono impiegati, e molto più dovremo sinceramente rallegrarci del loro spirituale profitto, e della conquista gloriosa di Anime a gloria di Gesù, dovendo sempre ricordarci, che il fine per il quale è eretta questa nostra minima Comunità si è il raccogliere le miche, che cadano dalla mensa, e le spiche, che fuggono dalle fruttuose falci di tant' altre Religioni, e Comunità, che con tanto frutto faticano nella Vigna del Signore, onde dobbiamo con sincero affetto, e consolazione dell' animo compiacerci del bene, che quelle fanno nell' Anime, e delle loro fatiche ad onore del nostro Dio, e perciò ciascuno de' Nostri dee ben fissarsi nell' Animo questa massima, che il fine di questo nostro Istituto è, che Cristo sia Annunziato, e Glorificato, or come venga glorificato Gesù Cristo sia per nostro mezzo,

o di qualsivoglia altra Comunità, dobbiamo sempre rallegrarcene, e godere per essersi già ottenuto il fine che da noi si pretende, e se per avventura taluno non ne godesse, darebbe segno, che non ama Gesù Cristo, ma ben se stesso, e colle sue azioni, e fatiche non cerca la pura gloria di Dio, ma con amor proprio se medesimo; dobbiamo ancora ben persuaderci, e fissare nell' animo questo pensiero, e questa massima Cristiana, che rallegrandoci, e compiacendoci noi del ben fatto dagl' altri per puro fine dell' onor di Dio, e per il desiderio della salvezza de' prossimi, potremo talvolta meritare più, che se da noi medesimi quel bene si fosse procurato, ed eseguito, imperocchè facendolo noi sarà facile, che vi si mischiasse amor proprio, che si facesse con compiacenza, e soddisfazione da noi medesimi con intenzione tal volta viziosa, o almeno imperfetta, laddove con sincero compiacimento rallegrandoci dell' altrui fruttuose fatiche dette imperfezioni nel nostro cuore non avranno luogo.

IV. E ponga finalmente ogn' uno mente in ciò che in questa umile, e caricatevole compiacenza facciamo nostre in parte le altrui fatiche, senza nostro travaglio, ma con gran merito, ed utile nostro. Si vesta dunque ogn' uno del generoso spirito de' Mosè il quale consigliato a proibire di profetare ad alcune persone, che profetavano, esclamò. *Quis tribuet, ut omnis Populus profetet, & det eis Dominus spiritum suum* (num. xi. vers. xxix.) e questo è non avere spirito d' invidia, ed aver spirito buono, che è ciò, che ardentemente si desidera in questa piccola radunanza.

V. Avvertasi tutta via, che benchè dobbiamo stimare, e apprezzare ogn' altra radunanza più degna di questa minima nostra, dobbiamo però amare più questa nostra, che qualsivoglia altra con l'amore filiale, che ad essa dobbiamo a guisa de' figlioli di buona indole, che teneramente amano sua Madre, benchè povera, e brutta, piucchè qualsiasi altra donna, tutto che ricca, e bella, e i loro fratelli benchè miserabili, e disprezzati, più che altri Uomini benchè di maggior condizione, e di miglior fortuna. Questo amor dunque dee essere verso la Comunità, come verso una Madre, quale ella si sia, non come verso una Comunità, che contenesse il pregio di qualche eccellenza speciosa, e stimabile agl' occhi del Mondo, imperocchè dobbiamo fuggire non che l' applauso particolare nostro, ma ancora l' andar procurando l' applauso di tutta la Congregazione, dovendo solo desiderare, che così i soggetti particolarmente, come tutta la Congregazione serva il più, che possa al Signore, ma con spirito d'umiltà. Dee anco all'istesso modo esser tenuto l'amor nostro con fratelli desiderando loro gran progresso nelle virtù, grand' animo negl' Apostolici ministeri, e forza per le fatiche, ma intraprese per pura gloria di Dio, e non desiderando mai loro nome, gloria, e stima negl' occhi del Mondo, ma solo aumento di spirito, e merito appresso il nostro grande Iddio, e Signore.

C A P. XXII.

Della Mensa.

I. Nella nostra casa due sole tavole si dovranno fare, e nella prima dovranno venire tutti coloro, che non sono destinati a servire nella Comunità, nè sono legittimamente impediti, non permettendosi a niuno l' andare alla seconda tavola, fuori che a coloro, che sono di servizio, o sono legittimamente impediti, o avranno l' espressa licenza del Superiore.

II. Appena inteso il segno del Campanello, subito dovranno tutti venire, e radunarsi nel Coretto, dovranno fare l' esame di Coscienza generale, e particolare, qual finito, ed

alzatosi il Superiore, si levaranno tutti, e seguitatolo, entreranno in Refettorio, ove fatto profondo inchino al Crocifisso, spetteranno, che il Superiore faccia la benedizione, la quale nella prima tavola si farà da lui secondo il Rito Romano, nella seconda tavola la farà ciascuno con voce bassa, usando la forma breve, e lo stesso si eseguirà all'istesso modo nell'azione di grazie, e nella Cena.

III. Finita, che sarà la benedizione, ogn'uno sederà al suo luogo, e con rispettosa civiltà niuno ardisca di scovrire il pane finchè il Superiore ne dia il segno.

IV. Il Lettore però, il quale starà come gl'altri in piedi, e col capo scoperto, mentre il Superiore benedice, dopo aver detto il versetto: *Jube Domine benedicere: dees aspettare che tutti sedano, e dopo gl'altri sedere ancora lui, e covertosi il capo, incomincerà la lezione da un capo della Sagra Scrittura, il quale finito, leggerà qualche libro, o di vita de Santi, o d'altra materia divota, seconda la scelta, ed ordine del Superiore, senza l'avviso del quale non cesserà dalla lettura; Se in leggendo commettesse il lettore alcuno errore, il Superiore potrà subito correggerlo con pronunziar rettamente quella voce, nella quale si è errato senza aggiugnere altro, ed il lettore è tenuto ripeterla così come il Superiore l'ha detta.*

V. Verso il fine del pranzo, e della cena, il Superiore darà il segno al Lettore e costui subito darà fine alla lezione, ed all'ora si dovrà cominciare il seguente esercizio. Si proporrà un dubbio la mattina intorno a casi di Coscienza, e la sera di Scrittura, questi non devono essere molto intrigati, nè difficili, e saranno proposti da un Prefetto destinato dal Superiore, e dovranno rispondere coloro, che destinerà il Superiore, nel fine scioglierà la questione colui, che a proposto, e risolverà il dubbio, o approverà la risoluzione forsi già fatta da alcuno, ma senza additarlo nè generalmente, nè determinatamente nominandolo. Le risposte, che si daranno da ciascuno, dovranno essere brevi, e senza minima ombra di ostentazione, o di riprensione delle altrui.

VI. Al pranzo si darà principio dal Superiore, dopo che averà veduto tutti assisi, ed all'ordine, e dopo che con un pajo di versi del capo della Sagra Scrittura si sarà cominciata la lezione.

VII. Chi giungerà nel tempo che si legge il capo della Scrittura, si dovrà inginocchiare vicino alla porta a vista di tutti, e dopo una breve Orazione levatosi, fatta la riverenza al Superiore si andrà a sedere, ma non già al suo luogo, per non cagionar disturbo, ma dopo l'ultimo seduto. Solo il Superiore in qualsivoglia tempo, che entrerà, dovrà sedere al suo luogo. Coloro, che giungeranno dopo la lezione della Sagra Scrittura, dovranno spettare il segno della seconda Tavola per entrare in Refettorio. Si eccettuano però i Confessori, e coloro, che dall'Ubbidienza saranno occupati, perchè costoro come legittimamente impediti, potranno intrare in ogn'ora.

VIII. Se alcuno non ha potuto venire alla prima Tavola, non manchi di venire alla seconda, non dovendosi nella nostra casa fare in verun modo la terza, ma chi non sarà venuto prima, che si finisca la prima pietanza della seconda Tavola, non ardisca d'entrare in Refettorio prima d'essere andato a dire la sua colpa al Superiore, ed ottenuto da lui la licenza, in quel caso il Superiore conoscendovi colpa, deve correggerlo, acciocchè non s'introduca in casa un tal disordine.

IX. Se ad alcuno non fosse data per sbaglio, o mancasse qualche cosa di quelle, che si pongono a tutti, ne farà cenno con segni, e se non sarà inteso, potrà con bassa voce farne accorto chi serve, acciocchè subito ne sia provveduto.

X. Nella seconda Tavola egualmente, che nella prima, s'osservi rigoroso silenzio, nè differiscono esse in altro, se non che nella seconda si lascia la lezione, e la proposizione del caso; In niuna volta si porti da alcuno in alcuna delle due Tavole cosa alcuna particolare, o particolarmente apparecchiata, dovendo nella nostra Comunità trattarsi in ciò tutti dal Superiore fino all'ultimo fratello laico senza veruna parzialità, e dovendosi a ciascuno apprestare il medesimo numero di pietanze, e dell'istessissima forma apparecchiata.

XI. La quantità del vitto sia sufficiente in guisa, che possa bastare ad ogn'uno, onde si desidera, che più tosto si dia più, che si manchi in dar meno, nel che i Superiori pongano cura diligente, ma in quanto alla qualità sia questa ordinaria, e comune, non delicata, e fontuosa, che lusinghi la gola, sia però sana, e che non possa nocere alla salute, il che dovrà osservarsi ancorchè un di la casa venisse ad esser abbondante di entrata, dovendo ciascuno de' nostri contentarsi di soddisfare alla necessità, e voler solo il convenevole mantenimento. Ed ogn'uno nell'esser chiamato a questa Comunità stimi esser stato detto a se ciò che scrive alle sue figliuole S. Teresa (camm. di perf. v. x.) *Risolvetevi Sorelle a credere, che venite a morire per Cristo, e non ad accarezzarvi per Cristo.*

XII. Ne giorni delle solennità non si proibisce un pranzo un poco più lauto, ma sempre ne termini di una religiosa moderazione, e ne medesimi giorni, come ancora nelle Domeniche, e ne Giovedì dell'anno, ed in qualche altro ad arbitrio del Superiore, si potrà dispensare dal medesimo il silenzio.

XIII. Senza espressa licenza del Superiore niuno potrà leggere in Tavola Lettere, o altra Scrittura, e si proibisce al Portinaro, ed a qualsivoglia altro portar Lettere in Tavola, o ambasciate a coloro, che siedono in Refettorio, ed il Superiore ne soli casi, che non patiscano dilazione, dispensi in questo.

XIV. Finito, che sarà il pranzo, o la cena si ordina, come conviene, ed è decente, che niuno si alzi prima, che sia alzato il Superiore, all'ora poi tutti usciranno da loro luoghi, ed avanti della Tavola si fermeranno con modestia, e decoro in piedi per fare l'Azione di Grazie.

XV. Finita l'Azione di Grazie uscirà il Superiore, e dopo d'esso usciranno tutti, e levatisi le mani in silenzio e senza punto trattenerli, si porteranno nel Coreto ad adorare il Santissimo Sacramento, e dire le *Litanie*, ed il *Deprofundis* per i Defonti, ed indi si condurranno al luogo della ricreazione per sollevarsi.

XVI. Ogn'uno così nel mangiare, come nel bere abbia sempre la mira alla temperanza, studiandosi di praticarla al possibile.

XVII. A niuno sia permesso pranzare, e cenare fuori di Casa, eccetto il tempo de' viaggi, e coll'espressa licenza del Superiore in altri casi, ne quali però il Superiore non sia troppo facile a condescendere, se non sia ragionevole, e giusta cagione che a ciò lo spinga.

XVIII. In Casa finalmente niuno fuor di Tavola possa senza licenza espressa del Superiore mangiare cosa alcuna.

XIX. Niuno averà l'ardimento di convitare alcun Forastiere alla nostra Mensa senza licenza del Superiore.

XX. I Fratelli Laici devono servire nella Mensa non già gl'altri, se non quando l'ordinasse ad alcuno il Superiore.

C A P . XXIII.

Delle cose concernenti agl' Infermi , e Defonti.

I. Essendo lo spirito di carità quello , che ci ha radunati in questa minima Congregazione dobbiamo negl' Atti di Carità segnarci verso dei nostri Fratelli , e con più specialità ne' loro maggiori bisogni , e perchè tra tutti gl' atti di Carità corporale meritamente sono raccomandati quelli , che s'esercitano verso gl' Infermi , ed i Defonti , ciascuno dee considerare con quali viscere di Carità , di affetto , e compassionevole pazienza dee portarsi cogl' Infermi visitandoli , confortandoli , sollevandoli ne loro patimenti , e similmente ogn' uno dee concepire un ardore per aiutare appresso il Signore l'Anima dei trapassati.

II. Acciocchè adunque nell' assistenza degl' Infermi si proceda con buon ordine , infermandosi alcuno subito ne dia avviso al Superiore , o all' Infermiere , e niuno senza licenza dell' uno , o dell' altro mandi a chiamare il Medico , o Chirurgo , e molto meno altro Medico forastiero.

III. Il Superiore , ed Infermiere in sentendo l' Infermità d'alcuno , devono tutti carità , e piacevolezza portarsi coll' Infermo , e con procurare di sovvenirlo in tutte le maniere possibili , senza risparmio di denaro , o altro ; e mancando il denaro , dovrà il Superiore , quando altra via non ci fosse , col parere della Consulta vendere anche i Calici , se sia bisogno per le spese necessarie.

IV. Il Superiore deve destinare due de' nostri , acciocchè in diverse ore del giorno si portino a visitare li nostri Infermi , ed egli ancora procuri di visitarli sempre , che li farà permesso dalle sue occupazioni , e dimandi con premura , ed affetto se hanno bisogno , o desiderio di cosa alcuna per sovvenire loro e consolarli . Eglino all' incontro oltre all' aver pazienza a loro travagli , e ricevere tutto con uniformità al divino volere senza risentimento , senza affliggersi soverchiamente , o lagnarsi , abbandonarsi nel volere divino , non dovranno molto angustiarli nel desiderare la Sanità , ma quietamente , e con tranquillità d' animo attenderanno dalle misericordiose , e giuste mani del Signore Iddio ciò , che vuol che succeda , o d' Infermità , o di Sanità , o d' altro.

V. Devono in oltre segnarli nell' Ubbidienza non solamente verso il Superiore , ed Infermiere , ma anche verso il Medico , o Chirurgo eseguendo con prontezza ciò , che costoro conformi alle Regole loro preferiranno.

VI. L' Infermi devano comunicarsi ogn' otto giorni almeno , e si porterà il Santissimo Sacramento con tutta la decenza , ed ossequio al loro Letticciuolo , e se il male aggraverà , si stia con ogni accorgimento per dare loro gl' altri Sacramenti , prima che perdano i sentimenti . Il Superiore subito all' ora destini due de' nostri Sacerdoti , i quali scambievolmente raccomandino l' Anima agl' Infermi , così aggravati dal male , e gli esortino con fugose , ma brevi parole di tanto in tanto all' imitazione di Gesù Cristo , al desiderio delle cose eterne , al disprezzo del Mondo , e sua gran vanità , alla pazienza &c. Ma spesso , ora con versetto de' Salmi , ora con brevi sentenze , porgano al loro cuore motivi di dolore , di speranza , e di amore . Quando si avvicinarà il punto del passaggio , se ne dia il segno colla Campana , e tutti allora saranno costretti a portarsi nella Stanza del Moribondo , ove mentre uno gli raccomanda l' Anima , gl' altri posti in ginocchioni vicino al Letto con Salmi , e colle altre Orazioni , approvate dalla Chiesa , raccommanderanno la sua Anima a Dio .

VII. Dopochè alcuno sarà morto , si dee subito decentemente vestire , ma non se li laverà il Corpo , eccetto le mani , e faccia , nè si faranno altre particolarità strepitose , nè in alcun modo si per-

metteranno . Poi si dee esporre in Chiesa con quattro Candele accese , ne quattro angoli del Cataletto , e si recitarà per esso l' Offizio de' Morti , e poi si canterà la Messa , se sarà di mattina , altrimenti si canterà il giorno seguente , e nel tempo , che si officia si porranno sei Candele sull' Altare . Se poi il Defonto fosse assente , ciascuno recitarà per esso privatamente l' Offizio , e la Messa si canterà tutta via all' istesso modo dalla Comunione . Ciascun Sacerdote poi , oltre li sudetti suffragj , sarà tenuto celebrare una Messa per l' Anima del Defonto , e nell' altre Messe , che celebrerà , e nell' orazione , che farà ogn' uno raccomandando specialmente , e faccia memoria de' nostri Fratelli Defonti , e per qualche tempo li nominerà espressamente col pensiero , nel memento . Gl' altri poi , che non sono Sacerdoti , se sono Chierici , recitaranno tre Offizj dei Morti , se Fratelli Laici tre Rosarj ciascuno di quindici Poste , e tutti faranno tre Communioni nelle quali con ispecialità pregheranno il Signore per il Defonto , e quanto prima potranno l' applicaranno tre volte l' Indulgenza Plenaria , che sia applicabile per modum Suffragij . Nelle Orazioni comuni sempre si raccomandino l' Anima de' nostri Defonti , e sia ogn' uno sollecito per guadagnare l' Indulgenze , ed applicarle loro in Suffragio . E da ogn' uno dentro l' Ottava dei Morti si celebri per tutti li nostri Defonti una Messa cantata .

VIII. Non solo i nostri usino con ogni diligenza , ed affetto la Carità d' assistere a' nostri Infermi , ma lo stendano ancora verso de' Secolari , come quelli , che sono d' ordinario più bisognosi del nostro Spirituale ajuto ; Onde se di giorno saranno chiamati da qualche Infermo , chi può non lasci d' andare , ma coll' espressa licenza del Superiore : e procuri appressar all' Infermo tutto quell' ajuto Spirituale , che può , e ciò finalmente si dovrà osservare con ispecial cura nelle Missioni .

IX. In entrare nella Casa dell' Infermo si dice -- *Pax huic Domui , & omnibus habitantibus in ea . Gloria Patri , & Filio , & Spiritui Sancto &c. --* Ed essendovi dell' Acqua benedetta nella Stanza cen essa s' asperga l' Infermo , e la Stanza . Coll' Infermo discorrerà con parole che possano consolarlo , ed edificarlo , nè usino i nostri meno carità con Poveri , ma maggiore , e loro mostrino maggior diligenza in servire loro : ricorderoli del detto di Gesù Cristo (Math. xxv. Vers. xl.) *Amen dico vobis , quam diu fecistis uni ex his Fratribus meis minimis , mihi fecistis .*

X. Di notte tempo non escano i nostri di Casa per condursi dagl' Infermi , & essendo loro chiamati , modestamente , e con carità si scusino , allegando la Regola che lo proibisce . Non s' intenda però qui proibire al Superiore , che possa dargli licenza quando la prudenza , o il bisogno lo dettara .

XI. Finalmente dovendosi ascoltare le Confessioni di Donne Inferme , ciò si faccia con la porta aperta della stanza , e si proibisce assistere a Testamenti di chi che sia , come si è parimente detto nel Cap. XX. di questa prima parte .

C A P . XXIV.

Degl' Ordinandi , de Confessori , e Sacerdoti .

I. Se dalla buona , o mala scelta de' Soggetti , che dovranno vivere in questa Comunità , dipende in gran parte la sua buona edificazione , o il suo rilassamento , non vi ha dubbio , che la diligente scelta di coloro che dovranno esser promossi agl' ordini , o al sentire le Confessioni , ed esercitare altri impieghi apostolici , importerà molto per il profitto , che si pretende ne prossimi , e gli errori commessi in questa elezione potrebbero di gravi danni essere cagione . Onde si osservi , ed esamini con ogni accorgimento , e per sottile , chi siano coloro , ne quali spiccano , e rilucano le doti necessarie per ascendere al Sagro Altare e

per esercitare con frutto, e proprio, e de' profimi li Apostolici Ministeri di ascoltare le Confessioni, predicare, catechizzare, istruire, & acciocchè si possa ovviare a gl'inconvenienti che potessero mai in ciò accadere, si prescrivono le Regole seguenti.

II. A niuno sia lecito dar alcun passo per ricevere gl'ordini, o l'approvazione per le Confessioni senza l'approvazione della consulta, e perciò coloro, che desiderano esser promossi, debbano umilmente spiegar il loro desiderio al Superiore con abbandonarsi nel suo giudizio, e con sincera risoluzione di voler dipendere dal suo parere, e comando.

III. Il Superiore allora proporra, ciò alla consulta, e fattosi in essa da tutti un serio esame della loro abilità, e doti, il Superiore risolverà darli, o nò la licenza, ma è tenuto egli però proporli all'ordinario del luogo, supplicandolo che si contenti di ammetterli.

IV. I Confessori però, anche dopo aver ricevuto dall'ordinario l'approvazione non dovranno sporsi ne Confessionarij per sentire le Confessioni, se a ciò non verranno applicati dal Superiore.

V. Si proibisce strettamente a nostri di aver cura di Monasterj di Monache, Conservatorj, o altre adunanze di Donne, ed ancora si proibisce l'essere delle medesime Confessori ordinarij; Possano perciò i nostri colla licenza del Superiore essere Confessori straordinarij, e ancora a tutti severamente proibito d'esorcizzare li ossessi, siano Uomini, o Donne.

VI. Primachè alcun della Congregazione predichi la prima volta, e faccia catechismo al Popolo, o altro esercizio publico, dee essere a ciò espressamente destinato dalla Consulta, nella quale abbia avuto perciò l'inclusiva con due terzi di voti. Dopo poi ogni volta, che dovrà far qualche esercizio de' sudetti, farà tenuto domandare ed ottenere licenza dal Superiore, quando commodamente si possa.

VII. S'incarica a Predicatori di non voler predicare se stessi, ma Gesù Cristo. Coloro predicano Gesù Cristo, che scordati d'ogni applauso, che potessero esiggere dagl'Uditori, ed ogni vantaggio, che potesse loro nascere dal predicare, unicamente mirano la gloria del Signore e il profitto de' prossimi, e nello scegliere la materia, e nel disporla, e dichiararla fuggano tutto ciò, che può tornare in loro lode solamente, ma quella materia, prendano a trattare, che possa compungere, e muovere i cuori di chi gli ascolta, e condurli a Dio, e con quel modo, e con quelle figure, che lontane da ogni vana pompa di eloquenza servono solo a meglio imprimere negli animi degl'ascoltatori le forti, e solide verità, che sporranno. Tremino tutti alle parole del Redentore (Matth. 6. v. 2.) *Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.* E riflettano sempre d'operare in modo, che il Signore non abbia loro a dire le medesime parole nel giorno del giudizio; facino un pò più stima de' loro sudori, e delle fatiche non ne facino getto così lagrimevole, che dopo molti, e molti anni di stento negli apostolici impieghi consumati, avessero poi a restar non che vuoti di merito, e di mercede, ma con debiti, e reità nel cospetto del Signore, che giustissimamente renderà ad ogn'uno secondo le opere sue.

VIII. Siano dunque avvertiti di purificare l'intenzione di non oscurar l'occhio dello spirito, di rimirar unicamente la gloria di Dio, da cui si aspetta il premio, e siano insieme diligenti, ed indefessi in raccogliere forte, solida, e cristiana materia per predicare, e la dispongano in modo, che colpisca, ferisca, e santamente spaventi i Peccatori, consoli e porti al fervoroso esercizio delle virtù i giusti, e non si risparmi veruna fatica per studiare, riflettere, e meditare ciocchè diranno,

acciocchè così da una parte si declini la temerità, nella quale incorrerebbe, chi senza il debito apparecchio avesse l'ardire di predicare, e dall'altra procurando di meditare, e ponderare prima bene le cose, e i sentimenti, che si averanno da dire, l'animo nostro commosso pria anche esso dalle verità, che si predicheranno, vaglia con più spirito, vigore, e fervore sparte al Popolo, che ci ascolterà, ed in questo devono affaticarsi, non già in abbellire affettatamente la materia, la quale per questi abbellimenti perde sempre, e scema di quel vigore, che noi dobbiamo studiosamente procurare, che abbiano le nostre prediche proponendo al Popolo schiette verità, studiandoci allontanarlo dal vizio con fargliene capir bene la schifezza, ed allettarlo alla vita cristiana con proponerli sinceramente la bellezza, e gran frutto. In somma dobbiamo seguitare l'esempio del divino Maestro, che con ammirabile sincerità, e chiarezza insegnava nelle sue divine prediche sublimissime verità, ma in modo che potesse essere inteso da ogn'uno, e che tutti potessero dalle sue divine adorabilissime parole, ed istruzioni cavar profitto per l'Anime loro in ordine all'eterna salute, e questo unicamente dee essere il nostro scopo, acciocchè non meritiamo (il che cessi Iddio) la taccia di Alberi infruttuosi, benchè al parer nostro facissimo assai, ma non secondo il nostro obbligo, ne secondando la vocazione di Dio: Onde se mai accadesse, che alcuno dei nostri invano de' suoi talenti volesse nel predicare mostrarsi Uomo di bel ingegno, ed usasse ornamenti vani, ed affettati, che inervano le prediche severamente si riprenda, e non emendandosi, se gli proibisca il predicare finchè s'emendi.

C A P. XXV.

Degli Studj, e delle Conferenze sopra la Teologia Morale, e sopra la materia pratica di Predicare.

I. Dedicandosi noi al servizio di Nostro Signor Gesù Cristo, ed a ministerj Apostolici per la propagazione della santa Religione, per lo profitto spirituale de' prossimi, ciascuno apertamente conosce quanto ci sia necessario lo studio della divina Scrittura, e della sagra Dottrina, acciocchè ben provveduti, e corredati di massime sode, e sante possiamo custodire, e raccogliere nella nostra mente quella Scienza, che illumina, ed accende le menti, e cuori di coloro, che *legem requirunt de ore nostro* (Malac. ii. vers. vii.) e possiamo spezzar a tutti quel pane, che porge loro fodo, e sostanzioso nutrimento, che li faccia crescere in Uomini adulti, e perfetti in ordine alla gloria di Dio, ed alla salute eterna, e possino così le nostre fatiche condurre a ciò che scrive S. Paolo (ad Eph. iv. ver. xii.) *Ad coninnationem integram Sanctorum ad opus ministerii, ad edificationem Corporis Christi.*

II. E' necessario adunque principalmente far buona scelta di Maestri, e Lettori, la quale si farà nella seguente forma; cioè, si radunerà la Consulta, e per essere taluno eletto a Maestro o Lettore dee in esso concorrere la maggior parte de' Voti de' Consultori, i quali averanno la mira di trovar nei soggetti, che vogliano scegliere non solo abilità e perizia per insegnare, ma anche spirito, e pietà, la quale li mova a distillare insieme colle dottrine, bone massime, che dalle dottrine speculative si ponno trarre, e si fanno ben trarre da coloro, che nello studiare, ed insegnare hanno il riguardo alla gloria di Dio, e l'occhio lucido, e puro, cioè santa intenzione, e si fanno bene insinuare a Discepoli da que' Maestri, ch'avezzati alla vita interiore, ben conoscono la pratica d'indirizzare ogni cosa ad onore del Sommo Dio.

III. Perchè l'opinioni nove, e particolari d'ordinario sono nocive, e mal fondate, perciò

ogn'uno

ogn' uno de' i nostri dee stare molto avveduto a non abbracciarle, ed i Lettori molto attenti deono essere a non insegnarle, onde acciocchè fra noi si conservi sempre la dottrina pura, e lontana da ogni pericolo di errore, ed acciocchè così nei nostri scritti, come anco nelle prediche, discorsi familiari, e conferenze, ed in somma in Pulpito, nelle Cattedre, e Confessionarj, s'offervi uniformità di dottrina, e tutti possan seguire l'avvertimento dato in varj luoghi dall' Apostolo: *Omnes idem sapere, & sentire, ac etiam idem dicere possimus*: perciò la nostra Regola commanda a nostri di non seguire altra dottrina, nè altre opinioni, che quelle di S. Tomaso d' Aquino Dottore Angelico, avvertendo i Lettori a tenerli lontani da quelli Autori, che non facendo della dottrina del Santo quel buon uso, ch' essa merita, e dandole quelle interpretazioni, che non le convengono nelle circostanze presenti vengono ad aprire la strada a meno cauti d' incorrere in qualche errore. La sua dottrina si spieghi, e si siegua sempre da ogn' uno, e per farla ogn' uno vie più familiari, s'ordina, che dopo il corso e compimento degli studj ciascuno legga ogni giorno un' articolo della sua somma.

IV. Avvertano i Lettori a non riempire i loro scritti di alcune questioni inutili, e soverchie speculative, ed astratte, che poco, o nulla giovano, ma proponansi il fine per cui deono istruire, ed abilitare i giovani, il qual è confutare gli errori de' Gentili, ed Eretici nelle Missioni, e nei Pulpiti, e Confessionarj, insegnare a Catolici le verità di Santa Fede, e proporre le sode massime per convertire i Peccatori, e le pratiche delle virtù per far crescere in spirito i buoni. E conforme a questo nostro fine, e si fatti nostri esercizi, deono esporre a nostri giovani la santa dottrina, e le più sane, e sode opinioni.

V. Niuno de' nostri ardica dare alle Stampe alcun opera per picciola che sia, senza aver pria ottenuto la licenza in scritto della Consulta, dalla quale si commetterà la revisione a due, o tre de' nostri Teologi, dopo l'approvazione de' i quali si darà la licenza, e si richiederanno le debite licenze da Superiori, *Servata Constitutionum Apostolicarum forma*.

VI. Richiede il nostro Istituto un' esatta, e profonda cognizione, e scienza della Teologia morale, onde si prescrive, che se ne faccia conferenza tra nostri ciascun Mercordì coll' intervento di tutti i Sacerdoti, li quali si conferiranno nel luogo destinato ben preparati a rispondere. La Conferenza sudetta si farà nel seguente modo.

VII. Si destinarà dalla Consulta uno de' nostri per Prefetto della Conferenza, e si scelga uno, che sia reputato de' più abili per questo esercizio, costui poi è obbligato di spiegare un capo di Questione morale, seguendo l'ordine de' trattati, e materie colla scorta di qualche buon libro, che contenga tutto il corso della Morale, da destinarsi dalla medesima Consulta, dopo spiegato il capo dee raccogliere nel fine i principi, che in esso si contengono, e con quali si risolvino i casi particolari. Indi voltatosi ad uno di coloro, che non sono ancor Confessori, gli proporrà un caso sopra la stessa materia da risolversi cogli stessi principj, e costui dovrà rispondere. Il che fatto ogn' uno per ordine, incominciandosi da i più antichi, potrà proporre allo stesso le difficoltà, che sovra il caso occorreranno, ed egli è obbligato a rispondere, e se per avventura errasse, si darà da chi domanda con modestia, e carità la vera risoluzione, se dopo vi restasse ancora tempo, il Prefetto proporrà altri casi, finchè scorra, e finisca tutto il tempo destinato per questa Conferenza con avvertenza però, che non potrà dimandare le risoluzioni de' casi sempre ad uno, ma per ordine proponendoli pria al primo, poi al secondo

&c. Sicchè nella Conferenza seguente nell' altra Settimana proporrà il Prefetto il caso a colui, che sedeva dopo colui, nel quale finì la Conferenza. E ciò s'ordina d'aversi osservare esattamente, ciocchè tutti egualmente sian istruiti e si esercitino in questa scienza, non essendo conveniente, che il Prefetto faccia esercitare più questo, che quello.

VIII. Può nondimeno il Prefetto dopo finita la risoluzione del primo caso da lui proposto, in vece di proporre degl' altri, pregare i Confessori acciocchè essi propongan de' i casi agl' altri non ancor Confessori, e così un dopo l' altro proponendo, e risolvendo, si lascerà passare l' ora destinata, dopo la quale si darà termine alla conferenza coll' azione di grazie a Dio. Convien per tanto, che ciascuno tenga nella propria stanza il sudetto libro di corso di Morale, acciocchè s'apparecchi alla Conferenza con istudiare, ed esaminare il caso, che dee proporsi, e sul quale si ha da conferire; dovrà però il Superiore fare, che nella Libreria Commune vi sia almeno un corpo del corso medesimo, per commodità di chi voglia ivi studiarlo.

IX. Dopo ogni quarta Conferenza in vece del sudetto esercizio, si farà la pratica del Penitente, e Confessore, e per ordinario s'introdurranno casi pratici, che si risolvino con principj discussi nelle passate Conferenze, e dovrà il Prefetto anticipatamente destinare a far il Confessore qualche Sacerdote, che non ancora lo sia, e dopo avere questo fatto il suo Ufficio, domanderà agli stanti la correzione di quello in che avesse errato, e per ultimo il Prefetto deciderà.

X. La maniera pratica di Predicare si comincerà ad insegnare nel Noviziato dal Maestro de' i Novizj, o da altro soggetto destinato dalla Consulta. I Novizj poi di quando in quando dovranno fare in Rettorio alcun breve discorso per proprio esercizio, componendolo essi, e servirà all' ora tal discorso per la lezione spirituale, e lo stesso con più esattezza s'osserverà nello studentato, e similmente alcuna composizione farà farsi talvolta dagli studenti, acciocchè da tutti possa conoscersi l'abilità, e talento di ciasch eduno

C A P . XXVI.

Di varie altre Regole da osservarsi.

I. Niuno de' i Nostri Fratelli laici apprenda a leggere nè a scrivere molto men la Grammatica senza licenza della Consulta.

II. Senza l'approvazione della Consulta, a niuno de' i Nostri sia lecito a scriversi in niuna Congregazione o Oratorio fuora di nostra casa, e trovandosi scritto alcuno prima di entrar fra noi, non gli sia permesso frequentarlo senza licenza del Superiore.

III. Gl' arredi della nostra Chiesa sian moderati, e la suppellettile della Sagrestia sia politamente povera, e modestamente decorosa, non dovendosi da noi spender denaro in musiche, argenteria, indorature, ed altri simiglianti ornamenti. Imperocchè il denaro dovrà impiegarsi in ciò che serve per il nostro fine, se però alcun divoto volesse spender denaro in simili cose convenienti al culto divino, si intimarà a lui lo spirito della nostra Regola, e se egli ciò non ostante persistesse nel suo parere, si accetterà l'offerta, proibendo solo la nostra Regola, che simili cose si facciano a spese della Casa, e della Sagrestia.

IV. Nell' uscir di casa ogniuno dovrà tirar fuori il segno dalla Tabella, e lo dovrà riporre nell' entrare, acciocchè si possa sempre sapere chi stia in casa, e chi n' è uscito.

V. A tutti è severamente proibito il pernottare fuori di Casa, il Superiore però con legitima causa può dar licenza per otto giorni, ma per dimora più longa si richiede la licenza della Consulta.

VI. Non sia lecito a niuno il Confessarsi ad altri, che a nostri Confessori di Casa, nè facilmente dispensi in ciò il Superiore, se non quando non ci fosse in Casa numero competente di Confessori: nel qual caso per li Collegiali dovrà il Superiore invitare Confessori forastieri da lui ben conosciuti, e che siano intesi del nostro Istituto.

C A P. XXVII.

Dell' Indiscretezza, ed Accidia.

I. Due Vizi benchè opposti tuttavia egualmente perniciosi possano talvolta ritrovarsi in alcuni soggetti della Comunità i quali da prima insensibilmente insinuandosi ne loro animi sotto sembianza di virtù, in tal guisa vi buttano le radici, che non senza una speciale grazia del Signore si possano da Superiori stradicare, e frattanto aumentandosi recan notabil danno non solo allo spirito, ed al corpo di quei tali, ma generano gran disturbo, fanno grave detrimento alla stessa Comunità. Questi Vizi sono lo spirito di accidia, ed il zelo indiscreto, e dell' uno, e dell' altro per rimediarvi si parlerà in questo Capo.

II. Lo spirito di accidia si cuopre, e nasconde sotto la bella, ma falsa apparenza di discrezione, e così sotto pretesto di conservar la salute per far cose di maggior gloria di Dio, e salute delle anime, si cercano alcune commodità, e si fuggono alcune fatiche, ed a poco a poco questo spirito crescendo s'impadronisce in sì fatta guisa dell' animo, che si amano, si cercano, e si pretendono commodità foverchie, e si fugge affatto l'asprezza, e la fatica compagne fedeli delle virtù, e necessariamente richieste da noi, e dal nostro Istituto.

III. Il zelo indiscreto al contrario sotto il bell' ammantamento di penitenza, ed odio di noi stessi, talmente s'impadronisce de' nostri cuori (se mai in essi gli darem luogo) che non solo ci fa stravedere con portarci ad abbracciare noi, ed imporre a Peccatori penitenze, ed asprezze sopra le nostre forze, e così rovinar la salute, e recare detrimento notabilissimo al nostro spirito, e diminuzione grande a nostri Apostolici impieghi, ma si conduce a tale, che ci fa perdere la cieca ubbidienza dovuta da noi a Superiori, e passando oltre ci fa giudicare, e credere, che eglino non ci sappian guidare, ne ci guidano bene per la via dello spirito, e che non intendano lo spirito nostro, e ci porta pure al grandissimo male di mormorare della condotta loro sopra di Noi, ed a fare il pessimo giudizio, che falli dagl' indiscreti, cioè, che i Superiori non tengano in istima la penitenza, e che non l'amino, e trattano, come ciechi dallo spirito cattivo dell' indiscretezza occupati, non veggono le loro rovine, la perdita del tempo, della salute, e del merito appresso Dio il quale non prezza penitenze, con disubbidienza, quindi camminando a gran passi verso il lor precipizio non se n'avvegano, e non cercano di voltar indietro, perchè fuggano la guida dell' ubbidienza, la qual sola coll' aiuto di Dio potrebbe farli accorti del lor inganno, e farli mutar vita, e strada, e condurli per la via sicura, e spedita.

IV. Per stradicare questi due perniciosissimi Vizi dalla nostra minima Comunità, anzi acciocchè non vi allignino, si deve preventivamente adoperare il remedio, e questo si è l'osservanza esatta delle Regole in modo che niuno senza espressa licenza del Superiore ardisca dispensarsi da qualsivolta punto di esse per minimo, che parrà sotto pretesto, che possa recar danno alla salute corporale, ed all' incontro con egual avvertenza, e soggezione totale al Superiore, niuno (come altrove ancora si è ordinato) intrapenda veruno esercizio di mortificazione, orazione, o altra opera non prescritta nella Regola senza licenza del Superio-

re, o del Direttore spirituale della Casa, coll' approvazione però sempre del Superiore, ed ogni uno si persuada, e fondi su questa massima, che il negozio del nostro spirito, e del nostro profitto dee dipendere per volontà di Dio dalla direzione, consiglio, ed ordini de' Superiori, nelle mani de' i quali dobbiamo interamente abbandonarci in tutti i casi, che avverranno, e dubbi, che insorgeranno se vogliamo conoscere la volontà di quel Signore, che disse. *Qui vos audit, me audit.*

C A P. XXVIII.

Della stima, e osservanza di questa Regola.

I. E' di gran importanza il porre avanti gl'occhi di tutti di quanto gran momento sia il custodire con esattezza le Regole in ogni minuzia, ed osservanza per piccola, che comparisca, onde in questo ultimo Capo s'inculcherà questo stesso, e si ripeteranno alcuni motivi, il che non dee dar noia, perchè, molto importante affare, è il far intendere quanto ciascuno debba studiarli, ed affaticarsi per la rigorosa osservanza, ed esattezza, e quanto debba ogni uno tremare, se per sua colpa qualche rilassamento s'introducesse, che questo anno le Comunità (come scrive S. Teresa de' Monasterj) che il bene presto cade, e manca, ed il male s'una volta incomincia, è difficilissimo da levarsi, e ben tosto il costume di cose imperfette diventa abito. (Cam. di perf. C. v.) onde esorta in un altro luogo le sue Religiose, che provino sempre vivere in modo, che possano servir d'esempio a chi verrà appresso: Sempre (scrive la Santa) dovremo considerare, che noi siamo i fondamenti di quelli, che verranno, non dice ciò solo de' primi di qualsivoglia Istituto, ma di quelli, che di mano in mano professeranno; Volendo, che ciascuno d'ogni tempo se vedrà la sua Religione mancando, e scadendo in qualche cosa, procuri egli di essere pietra tale, colla quale si torni a drizzar l'edificio, nè credano i nostri, che la Santa intenda di mancanza e rilassamenti gravi, perocchè nel Cap. 34. delle fondazioni scrive. Avvertiscano, che per mezzo delle cose piccole va il Demonio trivellando, e facendo buchi, per dove poi entrano le cose molto maggiori. Onde secondo l'avvertimento dello Spirito Santo medesimo (Eccl. xix.) *Qui spernit modica, paulatim decidet*, apra ciascuno gl'occhi, nè si lasci sedurre dal commune Nemico, il quale s'ingegnerà di farci trasgredire prima in piccole, poi in maggiori cose le Regole, delle quali noi dobbiam essere zelantissimi custoditori. Egli ora ce le farà vedere troppo difficili, ed ardue a praticare, ora tenterà di destare nei nostri cuori uno spirito di dispiacenza, e di accidia per non farcele eseguire, ora ce le dipingerà inutili, superflue, e da potersi preferire migliori da noi medesimi, per farcele disprezzare, ed or con un inganno, or con un altro, tenterà di raffreddare il fervore della nostra ubbidienza, ed introdurre nella Comunità il rilassamento, ma noi dobbiamo star faldi, e sul avviso stimando le Regole come legge da noi inviolabile, e dobbiamo sempre più accrescere nel nostro cuore l'amore per esse, ed esser sempre più vigilantissimi per osservarle esattamente senza trasgredire volontariamente qualsivolta per minima, che apparisca, e ciascuno procuri di scolpir la bella massima di Santa Teresa nel cuore, cioè, che dobbiamo portarci come se la Comunità da noi cominciassse, e noi ne fossimo i fondamenti, e da chi deono prendere l'esempio gl'altri, che dopo verranno. Di gran riprensione adunque sarebbe degno, chi si lasciasse uscir di bocca alcuna parola contro d'alcun punto della Regola per minimo, che sia, dovendosi ferbar amore nel cuore per esse, e dovendosi dimostrare coll'opere, e colle parole la stima che di esse, e di tutti i suoi punti noi concepriamo nell'animo.

II. Certa-

II. Certamente temerario sarebbe si fatto parlare, come ancora se si sparlasse contro delle risoluzioni della Consulta, o si censurassero gl'ordini dell' Superiori, dovendosi all' incontro tutta l' ubbidienza, il rispetto, e la stima così alle Regole descritte, come a Decreti, che in avvenire si faranno dalla Congregazione Generale, e tutta ancor l'osservanza verso gli ordini, e comandi dei Superiori. Li Superiori ancora devono essere vigilanti, ed usino tutto lo studio, acciocchè tutte le Regole siano da tutti in ogni tempo osservate, correggendo i trasgressori, ed imponendo loro secondo la qualità del difetto la penitenza senza aver mira all' antichità della Comunità, o all' età, e senza aver riguardo all' ufficio, che esercita alcuno, acciocchè ogn' uno conosca, e si persuada, che queste nostre Regole debbano da tutti senza eccezione osservarsi: anzi gli Uffiziali mancando in cose pertinenti al loro Ufficio saranno degni di più severa correzione, e rimprovero, e mostreranno, che non sono degni del posto che occupano, se si mostreranno negligenti.

Fine della Prima Parte.

REGOLE, E COSTITUZIONI

Della Congregazione, e Collegio della
Sagra Famiglia di Gesù Cristo.

P A R T E S E C O N D A ,

*La quale contiene le Regole, e Costituzioni
Particolari.*

C A P . I .

Regole dell' Novizj.

I. **Q**UEI Novizj, che sono stati ammessi per Chierici, se il Superiore colla sua consulta stimasse bene potrebbe per lo spazio di sei mesi trattenerli vestiti de' proprj abiti nel Noviziato, e quei, che sono stati ammessi per Fratelli laici, tutto l'anno intiero, acciò dovendo andarsene, o essere licenziati, si faccia con minor nota.

II. Devono con esattezza, e puntualità grande osservare le Regole comuni della nostra Congregazione, e per averle sempre avanti gl'occhi, e farlene per tutta la vita familiare, dovranno ogni giorno leggerne, considerarne almeno un capo, e farlene copia, promettendo però con giuramento di rilasciarla in mano del Superiore, quall' ora uscisse dalla nostra Congregazione, e Comunità, e questo giuramento dovrà ancor farsi da ogni Novizio quando poi le Regole saranno stampate.

III. Nel recitare l'Ufficio leggano sempre ancorchè lo sappiano a mente.

IV. Faccian special studio nell' esercizio della presenza di Dio, al qual effetto, è buon consiglio, che portino sotto la veste una Coroncina per segnare le volte che si ricorderanno della Divina Maestà sua, e si dovranno confondere nell' esame della sera, di essersi poche volte ricordato d'un Signore, che di continuo pensa a Noi.

V. Almeno una volta la Settimana devono dar conto di Coscienza al loro Maestro, scoprendole con fedeltà tutto l'interno, e quanto di bene, o di male vi farà, cioè tutte le tentazioni, male inclinazioni, moti disordinati, ed abiti mali, tutti i lumi di Dio, tutti i buoni sentimenti, e desiderj, che nell' Orazione, o in altro tempo averanno avuto, ed il modo, e maniera, che procedano nell' Orazione, soddisfacendo all' altre dimande, che lor farà il Maestro secondo la forma prescritta nel Cap. xiv. della terza Parte.

VI. Si proibisce alli Novizj ogni commercio con secolari senza licenza, e quando la necessità

l' esigesse, si faccia in presenza d' uno dei nostri da destinarsi dal Maestro, non dovendosi permettere il trattare da soli a soli, senza una conosciuta gravissima causa.

VII. Lo scrivere, ed il ricevere lettere da qualsivoglia persona benchè congiunta, senza essere state prima presentate a leggere al Maestro.

VIII. Il parlare cogli istessi nostri di Casa alla riserba d' alcuni maturi nello spirito, e prudenza da destinarsi dal Superiore, da quali possano ricevere buon esempio, e non già occasione di distrazione.

IX. Il trattare, e parlare cogli altri Connovizj fuori de' luoghi, e tempi destinati, e quando la necessità esigesse, che si dica qualche parola, si dovrà fare con voce bassa, e sol tanto quanto esigge il bisogno.

X. L'abitare in una Camera due soli, anzi il parlare stesso a solo a solo eccetto il caso, che per la bontà ben conosciuta si permettesse dal Maestro.

XI. L'esercitare Uffizj pubblici, ch' esigano il trattare con forattieri, e senza una conosciuta gravissima necessità, mai non si deve dispensare a questa Regola.

XII. Il fissar gl'occhi in faccia ad alcuno maggiormente se sono Donne, o Uomini d'alcuna gravità.

XIII. Il tenere il corpo in qualunque modo scomposto, nè pur quando stanno in Camera soli.

XIV. L'uscire la porta del Noviziato per andare in qualunque luogo senza l'espressa licenza del Maestro.

XV. Il parlare di cose inutili come di mangiare, bere, delle nuove del Mondo, e molto più dei difetti degl' altri.

XVI. Il regalarsi tra di loro, e molto più il dare, o ricevere cosa alcuna d' altri senza espressa licenza del Maestro.

XVII. Il toccarsi fra di loro ancorchè legiermente.

XVIII. L'andare in Camera d' altri per qualunque necessità senza espressa licenza del Maestro.

XIX. Lo stare in ozio, e il manifestare a compagni le proprie tentazioni, e scrupoli.

XX. Nell' esame di coscienza, che si farà la sera, chi troverà d' aver mancato in alcuno di questi punti di Regole o in altro delle Regole comuni, dirà pubblicamente la sua colpa, e ne dimanderà la penitenza al Maestro.

S.

Degli esercizi quotidiani da farsi da Novizj.

I. La mattina subito svegliati inteso il primo segno del Campanello, ciascuno farà quanto si prescrive nel Cap. ix. della prima Parte, e dopo il secondo segno, radunati tutti nel luogo destinato, faranno un' ora d' Orazione mentale, quale terminata, che sarà con modestia se ne ritorneranno in Camera, ove staranno mezz' ora esaminando, e scrivendo il lume, ed i propositi fatti nell' Orazione, ed aggiustaranno la Camera.

II. Passata che sarà la suddetta mezz' ora, anderanno tutti a sentir Messa, e poi radunati nel luogo destinato, sentiranno con attenzione la mezz' ora di lezione, e discorso spirituale, che si farà ogni giorno non festivo, e dopo per un' altra mezz' ora conferiranno sopra l' istessa materia; Il seguente giorno però in vece della lezione, o discorso spirituale ordinarà il Maestro ad uno, o più Novizj, acciò ripetino con brevità quanto intesero nel giorno antecedente, e propongano qualche difficoltà sopra l' istessa materia, per esempio, come si può vincere la tal tentazione? come si può superare la tal difficoltà? qual sia

l'origine

l'origine del tale impedimento, quale il rimedio per superarlo, e cose simili, e dopo che i Novizj averanno detto qualche cosa, il Maestro darà la risoluzione del dubbio.

III. Terminata, che sarà la sudetta Conferenza, il tempo che avanza fino all'esame della Coscienza da farsi avanti del pranzo dovranno impiegare in qualche lavoro di mani, o in altro esercizio corporale, in leggere un poco la Dottrina Cristiana, e Regole, in mandare in memoria l'Epistole di S. Paolo, di S. Giovanni, o altra cosa secondo meglio stimarà il Maestro.

IV. Dopo l'esame di coscienza, si andrà a pranzare, e finito il pranzo, si tratteranno un'ora in ricreazione, alla quale andranno anche quelli, che per legittima causa dovranno pranzare nella seconda Tavola. Il discorso sia di cose spirituali, o utili, ed il Maestro, o altro da lui deputato, dovrà sempre assistervi.

V. Finita la ricreazione al segno del silenzio ogn'uno si ritirerà in stanza, e dal sono del Campanello, che si dà dalla Comunità, e del riposo, si porteranno tutti nel luogo destinato, ove avanti il Maestro recitaranno quanto la mattina hanno appreso a memoria, dopo di che il Maestro spiegherà per una mezz'ora di tempo la Dottrina Cristiana, ed almeno una volta la Settimana il modo di predicare, al che se egli non fosse abile, lo farà un'altro, come si è detto nel Cap. xxv. della prima parte delle Regole comuni. In vece della Dottrina Cristiana almeno una volta la Settimana si leggeranno le Regole spiegando il Maestro il senso di esse.

VI. Finito che sarà il mentovato esercizio si ritireranno tutti impiegando il tempo in leggere, o far qualche altra cosa impostale dal Maestro, ed un'ora, e mezza avanti la cena, mezz'ora l'impiegheranno in Orazione mentale, e l'ora ch'avanza, parte l'impiegheranno negli Uffizj domestici, e parte negli esercizi corporali, o vero in altre occupazioni, che saranno prescritte dal Maestro.

VII. Dopo la cena, ricreazione, ed esame, il Maestro proporrà il soggetto della meditazione da farsi la seguente mattina, e ritirati tutti in Camera ogn'uno si dovrà leggere li punti.

C A P . II.

Regole de Studenti.

I. Perchè lo studio delle lettere potrebbe distrarre un novello nello spirito dallo studio della propria perfezione, perciò dovendo il Novizio passare alli studj delle lettere, acciò non si dissipoltra l'osservanza delle Regole comuni, dovranno osservare li seguenti.

II. Nessun studente ardisca parlare con alcun de i nostri, nè con altri, benchè siano parenti senza licenza del loro Maestro di spirito, e perciò la loro abitazione dovrà esser separata in modo, che non possano praticare con altri, e la chiave della porta dovrà esser diversa dalla comune della Casa, e nessuno potrà uscire senza l'espressa licenza del Maestro, ed il Maestro senza causa legittima non dovrà lor permettere lunghi discorsi, nè lo scrivere, e ricevere lettere, senza essere state prima lette da lui, nè il mandare, e ricevere doni, nè l'andare alla propria loro casa, e via più il restarvi a pranzo, e dovendo conferire con i loro lettori materie di studj, non sia facile a dar loro licenza, fuora dell'ore a questo effetto destinate dal Superiore.

III. Alle Scuole, alle Conferenze, all'Orazione, ed agli altri esercizi comuni andranno tutti insieme e con modestia, e così dovranno ritornare, subito che sarà finito.

IV. Devano portare esatta ubbidienza al lor Maestro di spirito, il quale benchè sia subordinato al Superiore ad esso però è commessa la cura

di quanto spetta dentro la loro abitazione, onde dovrà egli governare, e correggere i studenti, eccetto il caso, ch'alcuno d'essi diffettasse fuora dello studentato, quando il Superiore dovrà correggerlo.

V. Così parimente devono portare ogni rispetto verso i loro Maestri, e Lettori, e commettendo nelle scuole alcun difetto, potranno questi correggerli e mortificarli.

VI. Solo dentro le scuole, e ne luoghi destinati è lor lecito il disputare, ed a ogni cenno de i loro Maestri devono dar fine alle dispute.

C A P . III.

Regole de Collegiali.

I. Quelli che saranno ammessi nel nostro Collegio in qualità di Collegiali, oltre alle Regole comuni, ed alle particolari, che a loro sono prescritte nella prima Parte, quali dovranno osservare per tutto il tempo della loro vita, se li prescrivono anche le seguenti alle quali faranno tenuti fino a che averanno finito i studi, e sarà obbligo del Rettore di andarcele spiegando, e di far ogni Settimana la Conferenza sopra d'esse, ed esaminar bene qual Regola non è compatibile al loro impiego per dispensarla.

II. Si proibisce alli Collegiali non solo il parlare con forastieri, e con i loro parenti, ma anche cogli istessi nostri di Casa senza l'espressa licenza del Rettore -- Lo scrivere, ed il ricevere lettere, senza essere state prima presentate al Rettore per leggerle -- Il trattare, ed il parlare fra di loro fuora del tempo, e luogo a ciò destinato -- L'abitare due soli in una Camera, e così parimente il parlare da solo a solo eccettuato il caso, che per la bontà conosciuta, si permettesse dal Rettore -- L'esercitare Uffizj, ch'esigga il trattare con forastieri, ed a questo punto mai si dovrà dispensare senza una conosciuta gravissima necessità -- Il fissar gl'occhi in faccia ad alcuno, specialmente a Donne -- L'uscire la porta del luogo, ove dimorano senza l'espressa licenza del Rettore, il quale dovrà conservare la chiave, che deve esser differente dalla comune della casa -- Il regalarsi fra di loro, e molto più il dare, o ricevere cosa alcuna da altri senza licenza espressa del Rettore -- Il toccarsi tra di loro ancorchè leggermente -- L'aver Camera, o Cassa, o Strippo, o altro luogo da riporre robbe chiuso, di maniera che non possa il Superiore ogni volta, che voglia aprirlo, e rivedere ciò che le pare.

III. Dovranno finalmente portare esatta ubbidienza al lor Rettore, il quale benchè sia subordinato al Superiore, essendo però stata commessa a lui la cura del Collegio, egli dovrà governare, e correggere i Collegiali, e questi ubbidirlo, come a Superiore.

C A P . IV.

Del Sagristano.

I. Il Sagristano dovendo maneggiare le cose pertinenti al culto divino, perciò dovrà essere costituito al meno in Sacris, ed esser persona molto circospetta, divota, esemplare, sollecita, ed amante della politezza, a cui la consulta dovrà assegnare un compagno.

II. Al Sagristano si consegneranno nel principio dell'Uffizio tutte le cose della Chiesa, e Sagristia per Inventario, e lui coll'istesso in presenza del Superiore le consegnerà, lasciando l'Uffizio al Successore.

III. Averà cura di tenere la Chiesa, e la Sagristia sempre polita e netta, e che l'acqua benedetta si rinnovi ogni Sabato.

IV. Terrà gl'Altari sempre ben adornati, facendo però differenza tra giorno e giorno.

V. Attenderà che i vestimenti Sacerdotali,

Tovaglie,

Tovaglie, Corporali, Purificatori, ed altre cose si fatte, siano ben nette, e non stracciate, e gl'altri paramenti ben tenuti, usandoli, e facendoli posare di quel colore, che i tempi richiedono.

VI. Farà, che le Messe si dicano all'ore debite secondo il Rito della Chiesa, e veda per chi, ed in che Altare si debbano celebrare le Messe d'obbligo, e farle soddisfare, e perchè nella Sagristia non nasca confusione, dovrà tener esposto una tavoletta, nella quale noterà il tempo, e l'ordine delle Messe, assegnando la prima, e l'ultima da Settimana in Settimana a ciascuno de' nostri per giro, ed ogn'uno dovrà esser diligente a celebrare alle sue ore determinate, e quando sentiranno chiamarsi dal Sagristano, faranno solleciti, lasciando ogn'altra applicazione ancorchè fossero occupati nello studio, o in sentir Confessioni.

VII. Sarà anche cura sua, che all'ore debite si suonino le Campanie secondo l'uso della nostra Casa.

VIII. Nella Sagristia non facci mai mancare Ostie, e nel Tabernacolo Sacramento, il quale sia rinnovato ogn'otto giorni, e faccia, che notte, e giorno vi stia sempre il lume acceso.

IX. Scriverà le messe, che vengano alla giornata, e si faranno soddisfare quanto prima, scriverà parimente l'elemosine, che per qualsivoglia occasione verranno date alla Chiesa, ed avrà cura di far soddisfare l'obbligo. Il sudetto denaro per Messe, o per elemosine lo consegnerà al Depositario, scrivendolo di suo carattere nel libro, e quando avrà bisogno di cera, oglio, o altra cosa necessaria la dimanderà al Superiore.

X. Per li nostri Defonti disporrà egli l'Esequie, e farà sua cura di far, che si facciano li suffragi tutti nel modo prescritto, nel Capo 24. della prima Parte.

XI. La Comunione da farsi in Chiesa da nostri la faccia fare separatamente da i forastieri.

XII. Le Sante Reliquie si conserveranno sotto due Chiavi, una dovrà tenerli da esso, e l'altra dal Superiore.

XIII. Non alienarà, nè prestarà, nè riceverà in prestito cosa alcuna senza licenza espressa del Superiore, e con detta licenza facendosi prestar qualche cosa, abbia tutta la cura in conservarla, e restituirla quanto prima.

C A P. V.

Dell' Infermiere.

I. Essendo gl'Infermi privi dell'uso del Corpo tanto necessario alla vita umana, e sopra ciò tormentato dalli dolori, che apporta l'Infermità, fa bisogno, che a loro con più sollecitudine, e diligenza, che agl'altri si provveda, e perciò oltre le Regole prescritte nel Cap. 23. della prima Parte, si dovranno osservare le seguenti.

II. Dovrà la Congregazione in eleggere l'Infermiere far scelta d'una persona Ecclesiastica perita, e pratica dell'Infermeria, a cui s'assegnarà per compagno un Fratello Laico, che sia forte di corpo per poter sopportare le fatiche, e vigilie, che tale ministero ricerca, e di animo per soffrire pazientemente, e con carità li fastidi dell'ammalato.

III. L'Infermiere si forzarà essere assiduo cogl'ammalati, ministrando loro le cose necessarie, secondo l'ordine del Medico, al quale dovrà esser presente ogni volta, che si visiterà; procurerà, che sia netto, e ben accomodato il luogo, i letti, e tutte l'altre cose dell'Infermeria, ed avrà cura, che le cose specialmente del mangiare, e medicine le siano apparecchiare bene, e pulitamente, a tempi debiti, e per abbracciare con allegrezza la fatica, potrà ricordarsi delle parole del Salvatore. *Infirmus eram, & vi-*

statis me: Quamdiu fecistis mihi ex his fratribus meis minimis mihi fecistis. (Matth. cap. xxv.)

IV. Faccia studio di sollevare, e consolare l'Infermo non solo colle cose ordinate, o approvate dal Medico, ma anche con parole spirituali, ed allegre, abbia altresì libri, colla lezione de' quali possa sollevarli.

V. Non faccia passare otto giorni senza far Comunicare l'Infermo, ed aggravandosi il morbo, ne dia avviso al Superiore, acciò pria, che perda l'uso di ragione, se le diano tutti i Sagramenti, e deputi quelli, che lo devono aiutare a ben morire.

C A P. VI.

Del Procuratore.

I. Per i negozj, che ha da trattare il Procuratore, dovrà essere persona molto accorta, prudente, pratica, e confidente.

II. L'ufficio suo è di provvedere la Casa di tutte le cose, che le fanno di bisogno per il vitto umano, ed apparterrà alla sua prudenza di fare la provvista a tempi debiti.

III. Sarà sua cura di apiggionare le case, ed altri beni del luogo, ed esigere l'entrate, e crediti, che avrà, ed esatto che avrà il denaro, lo dovrà consegnare al Depositario, scrivendolo di suo carattere nel libro dell'esito, ed introito, che si conserverà dal Depositario, e che il Depositario lo scriverà nel libro che conserverà il Procuratore.

IV. Averà un libro, nel quale noterà li stabili, che si affittano, a chi, e quanto, li Censi, Livelli, ed altre simili entrate, e tutto con distinzione.

V. In un altro libro noterà l'entrata, ed uscita, che si fa ogni giorno a minuto, ed in altro riporterà l'entrata, ed uscita d'ogni mese.

VI. Averà finalmente un altro libro, nel quale noterà gl'ordini, che alla giornata riceverà dal Superiore.

VII. Darà ogni giorno denaro allo Spenditore, e giornalmente esigere da lui i conti, egli però dovrà darli ogni mese al Superiore, ed al Preposito ogni qualunque volta li dimandasse, per esaminare se sono giusti, se si sono fatte spese superflue, e più del consueto, e di quello, che comporta la Casa, ed il Superiore è tenuto leggerli nella Consulta, acciò li consideri, ed esamini, sappia lo stato della Casa, e vi faccia sotto la dichiarazione in scritto della retta amministrazione per mandarlo poi alla Congregazione Generale per essere da suoi Deputati riveduto per poi conservarlo nell'Archivio.

VIII. Abbia il Procuratore continua corrispondenza col Superiore, e senza sua saputa non faccia niente oltre le cose quotidiane solite, e stabilite.

IX. Dovrà soprintendere alle riscossioni, ed alle liti, ma perchè da questa distrazione potrebbe facilmente nascere il torpore nell'osservanza delle Costituzioni, ed ancora rendersi il soggetto odioso appresso i stranieri, per tanto, acciocchè si mantenga nella nostra Congregazione sempre vivo il fervore, e si conservino tutti nella stima, e nel rispetto de' secolari, si potranno commettere le riscossioni a qualche secolare, che dalla Consulta sarà stimato idoneo, e così parimente si potrà dare la cura di conferire in giudizio ad un Procuratore ovvero sollecitatore.

X. Conserverà finalmente con diligenza una delle due chiavi dell'Archivio.

C A P. VII.

Del Depositario.

I. Il Depositario dovrà tenere un libro d'entrate, ed uscite di quanti denari li vengono nelle

mani,

mani, notando la quantità, donde vengono, per mano di chi li riceva, ed a che si spendano con le sue giornate, nè pagherà mai partita nè al Procuratore, nè a qualsivoglia altra persona senza mandato fatto dal Segretario, e sottoscritto dal Superiore, ed ogni mese dovrà dare il conto al Superiore in presenza del Vice-Superiore, e del Procuratore, ed il Superiore è tenuto darne ragguaglio alla Consulta, acciò sappia lo stato della Casa. E perchè la cosa vadi bene, non sarà lecito ad altri, essendo in Casa il Depositario, ricevere denari per qualsivoglia causa, ma essendo assente, si ricevano dal Superiore, in sua assenza dal Vice-Superiore, e nè pur questo essendo in Casa, si pigliano da quello, che resterà in lor luogo, e subito poi si consegnino a lui.

C A P. VIII.

Del Ministro.

I. L'Uffizio del Ministro è primo d'ajutare il Superiore in tutto quello, che sarà per comandarli per servizio della Comunità. Intenda dunque il Ministro di non aver facoltà di dispensare, d'immutare, o di fare altra cosa senza ordine de Superiori. Secondo invigilare sopra l'osservanza delle Regole. Terzo far che gl'Uffiziali Vecchi istruiscino nel loro Uffizio i Successori. Quarto suggerire al Superiore il tempo nel quale si devono mutar l'ore della Comunità secondo i giorni vanno crescendo, o diminuendo, e darne, e farne dare il segno all'ore destinate. Quinto ricordare al Superiore le provisioni da farsi a tempo opportuno. Sesto avvisare al Superiore chi manca nel suo Uffizio, e dovere. Settimo invigilare, che in tutta la Casa, e Collegio si stia con polizia decente, e specialmente ne luoghi, che si vedono da forestieri. Ottavo veder ogni notte se le porte della Casa sono serrate. Nono aver cura, che ogni sera si accendino, ed estinguino a suo tempo le lucerne comuni; Che si ferrino, ed aprino le finestre pubbliche; Che si ponga l'acqua nel lava mano, e che si muti la Tovaglia secondo il bisogno. Decimo ordinare ogni giorno al compratore quello, che dovrà comprare per il Vitto, ed al Cucciniero come debba prepararlo, con osservare, se nella Cuccina s'ubbidisce, se si procede con pulizia, se le porzioni si fanno eguali, e se le cose del Refettorio vanno ben ordinate, secondo le Regole prescrivono, ammonendo caritativamente chi mancasse. Undecimo sentire dal Superiore, chi sono quelli, che devono servire, e leggere a Tavola, ed intimare l'ordine acciò si eseguisca.

C A P. IX.

Del Compratore.

I. Il Compratore dovrà essere diligente in comprare tutto quello, che le sarà ordinato per l'uso quotidiano della Comunità, e dovendo andare più lontano per comprar cose migliori, e con risparmio, non sia trascurato di farlo.

II. Sia diligente in notare il denaro, che riceve dal Procuratore, e le cose in che spende, e egli ne dia ogni giorno conto esatto, ed ogni giorno dovrà ricevere l'ordine dal Ministro di quello dovrà comprare il dì seguente.

C A P. X.

Del Dispensiere.

I. Il Dispensiere dovrà avere buona custodia del Pane, Vino, Oglio, Tovaglie, ed altre cose pertinenti al Vitto, e conservando sotto chiave, e con Polizia, dando a tempi debiti il necessario per l'uso del commune, e non mai a particolari senza licenza del Superiore. Provederà, che le Tovaglie siano mutate ogni Domenica, nè farà

cosa oltre l'ordinario, che non comunichi prima col Superiore. Prima che finiscino le cose comestibili, che conserva, ne dia parte al Superiore, acciò a tempo dia l'ordine per le nove provisioni.

C A P. XI.

Del Refettoriere.

I. L'Uffizio del Refettoriere è. Primo attendere alle polizie del Refettorio, e di tutto quello, che in esso serve. Secondo Preparare la Tavola, e sparcchiarla dopo del pranzo, piegando le Tovaglie, e scopando il Refettorio. Terzo mai non far mancare l'acqua per lavare le mani, e Tovaglia netta per nettarle. Quarto ogni Domenica il Dispensiere dia le Tovaglie nette. Quinto mai non far mancare li vasi necessarii per il Refettorio, e tenerli sempre netti. Sesto sonare il Campanello ne tempi destinati per la prima, e seconda Tavola, dimandando sempre prima al Cuoco, se tutto è in ordine. Settimo raccogliere con diligenze l'avanzi per ritornarli al Dispensiere, o darli a Poveri, secondo disporrà il Superiore. Ottavo avvisare al Cuoco quanti sono quelli, che mangiano alla prima Tavola, e quanti s'aspettano alla Seconda, acciò non erri nella distribuzione de' Cibi, e perciò quando alcuno digiunerà, e mangierà fuori di Casa il Superiore dopo d'aver data la licenza ne farà avvisato il Refettoriere. Nono tenere un Inventario di tutto quello, che serve al Refettorio per mostrarlo quando le sarà dimandato il conto, e con esso fare la consegna al Superiore in presenza del Vice-Superiore, e del Ministro.

C A P. XII.

Del Cuoco.

I. L'Uffizio del Cuoco è. Primo di preparare i Cibi con polizia, usando una special Carità con quelli, che servono agl'Infermi. Secondo tener netta, e polita la Cuccina, e quanto ad essa appartiene, ed insistere, che i suoi ajutanti facciano l'istesso. Terzo far in modo, che un quarto d'ora prima dell'ora determinata per il pranzo, e cena sia tutto in ordine. Quarto non cucciare, nè preparare, nè permettere a particolari, che cuccinino, o preparino cosa alcuna per uso proprio, o de' altri, e si eccettua solo l'Infermiero per servizio degl'Ammalati. Quinto tenere un Inventario di tutti gl'utensili della Cuccina, e renderne il conto quando le verrà dimandato, e con esso farà la consegna al successore in presenza del Vice-Superiore, e del Ministro. Sesto Averà a cuore la povertà procurando il risparmio in tutte le cose, consumando il puro necessario, e conservando gl'avanzi, che dal Refettoriere li saranno consegnati per distribuirli secondo l'ordine del Superiore.

C A P. XIII.

Del Portinaro.

Sarà uffizio del Portinaro, Primo di tenere una Tabella esposta nella Porteria, nella quale siano scritti i nomi di tutti quelli, che stanno in Casa, ed insistere, acciò ogn'uno, ch'esse tiri il segno, ed avvisare il Superiore di quelli che mancasero, acciò li corregga -- Secondo dare l'avviso a quelli, che vengono chiamati, ma se sarà nel tempo che stanno in Orazione, o in Tavola, dovrà aspettare fino al fine, quando il negozio non sia di premura, o la persona, che fa chiamare, non sia di tal condizione, ch'essiga altrimenti, e quando quello, che vien chiamato stasse fuori di Casa prenderà con distinzione l'ambasciata per fargliela nel ritorno. Quando saranno chiamati li Novizj, li Studenti, eli Collegiali, dovrà dare l'avviso al loro Maestro, e Rettore, e nelle loro mani dovrà consegnare le lettere, biglietti, e

regali,

impedimento però cesserebbe colla rinuncia -- Settimo qualche grave Infermità abituale, o tanta stolidezza d'ingegno, che renda affatto inhabile la persona per il fine dell'Istituto -- Ottavo l'essere nato di matrimonio illegittimo, e dalla legge non legittimato -- Nono il non aver animo di permanenza.

II. Questi nove impedimenti sono di tanto peso, che senza un dono di Dio, o altra buona qualità singolare come si dirà qui sotto, nè pure il Superiore con tutta la Congregazione puole dispensarvi, ed ogn'uno di essi rende invalida la recezzione, che perciò devono gl'esaminatori essere tuttavigilanza sì nell'esaminare coloro, che fanno l'istanza, come nell'informe segrete da prendersi prima di proporsi in consulta, per vedere se hanno alcuno di detti impedimenti, e quando vi fusse, senza passare più avanti nell'esame dovranno escluderli subito con buone maniere, e s'avverta, che questo esame si deve fare con gran destrezza, e senza dire, che vi sono impedimenti, acciò il desiderio d'essere ammesso non induca a mentire colui, che fa l'istanza; Finito che sarà poi l'esame non essendosi trovato alcuno de i sudetti impedimenti, si dovrà dire a colui, che fa l'istanza, che le nostre Costituzioni dichiarano nulla la recezzione di quelli, che avessero un dei sudetti impedimenti, e che per tanto sono obbligati in coscienza svelarli nel caso, che n'avessero alcuno, e tacendo, oltre il peccato, ogni qualunque volta si venisse poi a sapere, farebbe licenziato. Si deve però avvertire, che un esame rigoroso dovrà farsi solamente con persone non ben conosciute, e non già con quelle, che sono ben note. Ed è finalmente da notarsi, che se nella persona nella quale si trovasse alcuno de i sudetti impedimenti vi si scorgesse qualche dono di Dio, o altra buona qualità singolare, come per esempio farebbe, una gran Santità conosciuta, o una dottrina rara, non dovrebbe escludersi dagl'esaminatori prima di conferir l'affare col Superiore, e questo colla consulta, aderendo la pluralità de Voti come anche la pluralità de i Sacerdoti votanti di quella casa, nella quale si avrebbe da ricevere, si potrebbe ammettere, dopo essersi ottenuta la dispensa dal Papa, o dall'Ordinario ne i casi, che dalla legge si richieda.

S. II.

Degl'Impedimenti meno essenziali, e dell'altre dimande da farsi.

I. Dopo, che gl'esaminatori averanno conosciuto non ritrovarsi nella persona, che fa l'istanza alcuno degl'impedimenti enumerati nell'antecedente §, dovranno farle le seguenti dimande. 1. Se ha animo risoluto, e fermo di abbandonare il Mondo. 2. Quali sono li motivi che ha di abbandonare il Mondo, e scriversi in questa nostra Congregazione, o Collegio, e da quali persone ne ha avuto l'impulso. 3. Se il suo ordinario ha difficoltà d'ordinarlo, e quali sono le difficoltà, che le fa. A quanto tempo, che nutrice questi buoni sentimenti. 5. E se ha animo fermo di vivere, e morire in questa Comunità; e soddisfacendo a queste cinque dimande proseguirà l'esame sopra gl'impedimenti, che sieguono meno essenziali.

II. Gl'impedimenti meno essenziali alcuni sono interni, ed altri esterni; gl'interni sono. 1. Il dominio d'alcuna passione, che sembra indomabile. 2. L'abito in qualche peccato senza una gran speranza di emenda. 3. L'intenzione non totalmente retta, e disputata da ogni secondo fine. 4. La notevole incostanza d'animo. 5. La notevole tepidezza nel servizio di Dio. 6. La divozione indiffereta: questo impedimento però cesserebbe ogni qual volta coll'indiscretezza andasse accoppiata la docilità, ed ubbidienza al Superiore,

ed al Direttore di Spirito. 7. L'ignoranza nella scienza, senza una buona disposizione, e volontà d'apprendere. 8. E per ultimo la notevole durezza nel proprio parere.

III. Li difetti sono. 1. L'infermità abituale benchè non grave. 2. La notevole debolezza di complessione. 3. La notevole difformità del Corpo causata dalla natura, o da altra causa estrinseca. 4. L'età meno di 14. e più di 40. anni. 5. L'aver Padre, Madre, e Sorelle povere, che hanno bisogno del loro ajuto. 6. E l'essere debitore di denari, e robbe prima di fare la restituzione, o un pacifico agiustamento con i Creditori.

IV. I mentovati impedimenti meno essenziali, benchè di loro natura escludano quelle persone, che desiderano ascriversi in questa nostra Congregazione, e Collegio, ciò non ostante si avverta, che se con alcuno di essi sia altresì accoppiato nella persona, che fa l'istanza alcun dono di Dio, o altra eccellente qualità naturale, che compensi il detto difetto, potrà il Superiore colla sua Consulta dispensarvi, ed ammettere il supplicante.

C A P. III.

Delle buone qualità, che devono avere le persone per essere ammesse nella Congregazione, e Collegio.

S. I.

Delle buone qualità, che si ricercano in quelli, che devono esser ammessi al Noviziato per ascendere allo stato Ecclesiastico.

I. Venendo questa Comunità composta da persone Ecclesiastiche, e fratelli Laici perciò fa bisogno, che qui si parli con distinzione delle qualità tanto interne quanto esterne, che si richiedono nell'une, e nell'altre per essere accettate al nostro Noviziato, e parlando in primo luogo degl'Ecclesiastici si richiede, che siano adornati di virtù, o che almeno nodriscano un vivo desiderio di acquistarle. Che abbiano fatto i Studj con lode, o che abbiano almeno desiderio, e talento per farli; Che siano di buona indole, di buon giudizio e memoria. Che siano pacifici, discreti, docili, costanti, e forti nelle loro buone risoluzioni, desiderosi di promuovere la gloria, e servizio di Dio, e la salute dell'anime. Che siano di presenza onesta, di buona salute, di buona grazia, nel trattare con i prossimi, e di età fresca.

II. La nobiltà, le ricchezze, ed altri simili doni, benchè trovandosi accoppiati cogli altri requisiti potrebbero facilitare l'essere ammessi, essi però nè si richiedono ne nostri, nè soli possono esser motivi sufficienti per ammetterli.

S. II.

Delle buone qualità, che si ricercano nei Fratelli Laici.

I. Le buone qualità spettanti all'animo dei Fratelli Laici sono, l'essere di buona coscienza, e ben inclinati alla divozione, ed all'acquisto delle Virtù, in modo che si possa sperare dover riuscire d'edificazione tanto alli domestici, quanto alli forastieri. Inoltre l'essere quieti, pacifici, docili, trattabili, di talento atto a poter servire la Comunità nell'impieghi, ne quali saranno destinati, e per fine contenti di far Ufficio di Marta, senza ambizione di ascendere al Sacerdozio.

II. Le buone qualità spettanti al corpo sono la buona salute, l'età fresca, le forze, per sostenere le fatiche secondo i loro impieghi, e l'essere sperti in qualche arte utile alla Comunità.

III. S'avverte

regali, che loro verranno mandati -- Terzo Terrà sempre l'antiporta ferrata, e dentro, e fuori netto -- Ogni giorno serrerà con chiave la porta della Casa nel tempo del riposo, e non l'aprirà, non dopo la rottura del silenzio. Così parimente dovrà fare la sera verso il tempo dell' Ave Maria, e non aprirla fino alla mattina seguente a giorno chiaro, ed ogni volta, che alcuno dovrà uscire o entrare in tal tempo per causa urgente, per aprire ne dovrà avere licenza dal Superiore. In ferrare la porta, se vedrà nella Tabella, che alcuno non si sia ancor ritirato, ne dovrà dar parte al Superiore, al quale ogni notte prima d'andare a letto dovrà consegnare le chiavi delle porte della Casa.

C A P . XIV.

Dello Svegliatore.

I. Potrà lo Svegliatore andare la sera a letto mezz'ora prima degli altri, dovrà alzarsi la mattina, ed all'ora destinata darà il segno col Campanello andando per Camera svegliando, ed accendendo il lume a tutti, e terminata la mezz'ora darà il secondo segno per l'Orazione. Così parimente dovrà fare dopo il pranzo, terminato il tempo del riposo darà il segno all'ora destinata, ed anderà svegliando tutti, e passato un quarto darà il secondo segno.

C A P . XV.

Del Bibliotecario.

I. L'Ufficio del Bibliotecario è -- Primo tener ben custodita, netta, ed ordinata libreria, collocando tutti li libri nel suo luogo -- Secondo fare l'Indice Alfabetico di tutti i libri proibiti, e conservarli tutti in luogo separato, e sotto chiave, e mai non darli a chi non ha la licenza della Sagra Congregazione -- Terzo fare un altro Indice Alfabetico di tutti i libri non proibiti -- Quarto non dare la chiave della Libreria ad alcuno senza espressa licenza del Superiore -- Quinto averà un libro, nel quale farà fare alli nostri la ricevuta de libri, che per ordine del Superiore dovrà loro prestare, cassarla dopo essere stati restituiti, nè presterà libri ad alcuno senza licenza del Superiore, e con tal licenza, dovendosi prestare a forestieri sia diligente a notarli, ed a suo tempo procurare che siano restituiti.

REGOLE, E COSTITUZIONI

Della Congregazione, e Collegio della Sagra famiglia di Gesù Cristo.

P A R T E T E R Z A ,

La quale contiene le Regole, e Costituzioni per lo buon governo, e direzione di tutta l'Opera.

Eccetto i Capitolari, ed il Direttore di spirito nessun altro de nostri potrà tenere, e leggere, o sentir leggere questa terza Parte delle Regole, e Costituzioni, onde nè il Superiore, nè i Capitolari potranno darla in prestito, nè farle copiare, nè leggere ad alcuno, nè permetteranno, che si sentano leggere, o in qualsivoglia altra maniera pervengano alla notizia d'alcuno, richiedendosi, acciocchè alcuno non capitolar le legga, che la maggior parte dei voti della consulta concorra in darne espressa licenza, e non essendo ancora le nostre Costituzioni stampate, potrà ogni Capitolar farsi copia di questa terza Parte, promettendo con giuramento d'ivi lasciarla in mano del Superiore qualora uscisse dalla nostra Congregazione, è Comunità, e questo giuramento dovrà altresì farsi, quando poi saranno stampate.

Bullarii Romani Contin. Pars IX.

D E L N O V I Z I A T O .

C A P . I.

In chi risiede la facoltà di ricevere i Novizj, ed i Collegiali, e si danno alcuni avvertimenti sopra l'istessa materia.

I. La facoltà ordinaria di ricevere Novizj, e Collegiali risiede nella persona del Superiore colli suoi Consultori, e la delegata, risiede in qualunque dei nostri Sacerdoti, al quale dal Superiore colla pluralità dei voti della sua consulta sia commessa. Convien però, che mai non si commetta, che alli soli Superiori, e quelli Superiori, che non averanno tal facoltà avendo persone idonee, che facessero istanza d'essere ammesse, dovranno darne parte al Superiore, e nel mentre, che aspettaranno la risoluzione, se la necessità lo richiedesse, potrebbero trattenerli in casa come Ospiti.

II. Siano tutti avvertiti a non voler mai essere troppo solleciti in procurare soggetti colle sollecite esortazioni, ma studiarsi più tosto chiamarli col buon esempio d'una vita virtuosa, e veramente Apostolica, dovendo esser persuasi, che quando piacerà al Signore, senza la nostra sollecitudine, e soverchie industrie avremo soggetti assai idonei, e per ciò sarà cura dei Superiori il raffrenare coloro, che in questo particolare si mostrassero dispetti.

III. S'incarica a tutti i Consultori, ed esaminatori il tenere avanti gl'occhi la sola gloria di Dio, ed il solo bene della Comunità senza lasciarsi muovere dalle preghiere, o dal riflesso delle ricchezze, o della Parentela, o da simile altro men retto motivo, dovendo solamente riflettere all'abilità della persona, che fa l'istanza di essere ammessa, se sia, o nò abile, ed idonea per il nostro Istituto, e quando si sentissero muovere da somiglianti disordinati motivi, sano consiglio sarebbe il darne parte al Superiore, accio per questo solo caso sostituisca un altro in suo luogo.

IV. E così parimente s'incarica a tutti a non voler ricevere persona alcuna con offesa dei Parenti, e disturbo della Comunità.

C A P . II.

Degl' Impedimenti, ch' escludano dall' essere ammessi nella Congregazione e nel Collegio.

S . I.

Degl' Impedimenti più essenziali.

I. Di due sorte sono gl' Impedimenti, alcuni sono essenziali, e gli altri meno essenziali, gl' essenziali sono -- Primo l'essere, o esser stato contumace, o processato, o sospetto in modo di cattiva dottrina, che si possa prudentemente temere poter essere chiamato in giudizio. Questo impedimento però non s'estende in quella persona, che nata ne Paesi d' Infedeli, da Parenti Infedeli anno seguitato l' errore, e poi ravvedute si sono convertite alla nostra Santa Fede -- Secondo l'essere infamato di qualche delitto enorme -- Terzo l'aver voto di Religione, o l'aver vestito, benchè per un sol giorno l'abito d' altro Istituto, e poi se ne sia spogliato, il che non s'intende quando per evidente infermità, o per altra giusta causa sia accaduto, e poi sia totalmente cessato -- Quarto l'essere legato in Matrimonio, essendovi però il consenso della moglie, e gl'altri requisiti richiesti dalla Chiesa cessarebbe l' impedimento -- Quinto l'essere schiavo, ma acconsentendo il Padrone non sarebbe più impedimento essenziale, ma meno essenziale -- Sesto l'aver qualche dignità, Cappellania, o altro qualunque impiego, ch' esige residenza, o cura d'anime, questo

H

impedi-

III. S'averte a mai non voler prendere maggior numero de Fratelli Laici, di quello, che esige il preciso bisogno della Comunità, e si sfugga sempre di ricevere persone nobili, o avvezze a studiare, o a vivere delicatamente, o a comandare, come sono gl' Uffiziali di Guerra, a causa, che somiglianti persone non sogliano riuscire atte alle fatiche, alla vita umile, ed ubbidiente, e nel caso si scorgesse in loro una speciale chiamata di Dio prima d'ammetterle, se ne dovrebbe fare una lunga, e matura prova.

C A P. IV.

De luoghi destinati per il Noviziato, e per il Collegio, e del primo ingresso in essi.

I. L'appartamento destinato per il Noviziato, e l'altro per il Collegio, benchè siano nell'istessa nostra casa devano però essere separati da una porta, che starà sempre ferrata, e con chiave a nostri non commune: e nell'appartamento destinato per il Noviziato vi sia in oltre un luogo separato, che servirà per quelli, che dovranno farvi con i loro proprj abiti la prima prova.

II. Dopo, che la consulta avrà determinato ricevere il Novizio, o il Collegiale dal Superiore, si dirà loro il giorno, nel quale dovranno venire, con avvertirli, che senza un'evidente legittima causa non venendo nel dì destinato non potrebbero essere ricevuti senza farsi novamente consulta, potendo essere indizio di leggerezza, d'instabilità, o di poco fervore.

III. Giunto, che sarà in casa il novello Novizio, si dovrà condurre nel mentovato luogo separato, per far ivi con proprj abiti la prima prova, e consegnatolo al Maestro, praticarà solo con quelli, che saranno destinati dal Superiore per osservare i suoi andamenti, e la sua vocazione, ed in tutto questo tempo se ne dovrà proibire il praticare con secolari a voce, ovvero in scritto, e senza una precisa evidente necessità il Superiore non dovrà darle il permesso; e dovranno stare in questo luogo, almen per dodici, o venti giorni.

IV. Li Collegiali giunti, che saranno in casa, dal Rettor del Collegio saranno subito introdotti nel luogo, ove dimorano gl'altri Collegiali, e conviveranno con essi colli proprj abiti, fin tanto che la consulta del Superiore premezzo il consiglio, o voto del Rettore, stimarà dar loro la Sottana. Il medesimo Rettore li anderà informando delle Regole, li farà fare gl'esercizj spirituali a proporzione dell'età, talento, e complessione d'ogn'uno, e la Confessione generale, e dopo scriverà il lor nome, cognome, patria, ed età, anno, mese, giorno nel libro, che a quell'effetto conserverà appresso di se.

C A P. V.

Dell'Esame da farsi nella prima prova de Novizj.

I. Il primo ordine che dovrà darli a quei, che aspirando allo stato Ecclesiastico faranno nel nostro Noviziato la prima prova, sarà la lettura delle Regole comuni della nostra Congregazione, e dopo due, o tre giorni, finito, che avranno di leggerle, se li dovranno fare le seguenti dimande. 1. Se hanno animo pronto per osservarle. 2. Se tengano qualche opinione singolare, e non ancor ricevuta dalla Chiesa, acciò la depongano, e se in somiglianti casi sono disposti a rimettersi, e seguitare il parere di quelli, a quali dal Superiore saranno rimessi con avvertirli, che se poi non volessero rimettersi, dovrebbero essere licenziati dalla Congregazione. 3. Se vogliano abbracciare, e seguitare nella Teologia la Dottrina del Dottor Angelico S. Tomaso d'Aquino. 4. Se sono

determinati ubbidire alli Superiori in tutte quelle cose, che appartengono al nostro Istituto, e vocazione. 5. Se sono disposti ad accettare ogni qualunque penitenza lor venisse imposta da Superiori. 6. Se sono contenti, che si manifesti al Superiore qualunque lor difetto, ed errore, che venisse in notizia d'altri fora del Sigillo Sagramentale della Confessione. 7. Se hanno un'animo sincero pronto, e risoluto di servir Dio in tutte le cose, ed in ogni luogo. 8. Se vogliono dar il conto di coscienza al Superiore, o al Direttore di spirito. 9. E finalmente se sono disposti accettare senza replica qualunque uffizio, o impiego, che loro verrà imposto dall'ubbidienza.

II. Doppochè il Novizio avrà soddisfatto a tutte le sudette dimande, se le faranno fare dieci giorni d'Esercizj Spiritualj, se pur non li avesse fatti in nostra Casa per Consiglio del Superiore, e l'istesso si dice della Confessione generale da farsi, quando non l'avesse fatta antecedentemente con alcuno de i nostri, o quando la prudenza esiggesse altrimenti.

III. A quei che vogliano farsi fratelli laici, dopo esserle state spiegate le Regole, se le faranno le seguenti dimande. 1. Se sono contenti di non attendere alli studj. 2. Di non aspirare al Sacerdozio. 3. Di esercitare nella Comunità l'Uffizio di Marta abbracciando senza replica, e senza lagnarsi qualunque uffizio, per vile, abbiatto, e faticoso, che lor venisse imposto dall'Ubbidienza, persuasi di dar così gusto, e piacere a Dio. A questi si dovrà ordinare, che in questo tempo della prima prova, e ne dieci giorni d'esercizj spiritualj faticchino per qualche tempo ogn'uno secondo la sua abilità.

IV. Terminate, che saranno le sudette cose, dovrà il Superiore radunarsi con i suoi Consultori, e se risolveranno, che s'ammetta, si farà entrare nella Consulta la persona, che fa l'istanza, quando il Superiore dopo di averle dimandato se desidera vivere, e morire in questa Congregazione, osservando le Regole, rispondendo di sì, l'esorterà alla perseveranza, ed ordinarà al Segretario, che scriva nel libro il di lui nome, cognome, patria, età, anno, mese, e giorno, e che si è dichiarato pronto d'osservare le Regole, ed il Novizio dovrà sottoscrivere di sua mano, ed i fratelli laici, che non sapranno scrivere faranno il segno della Croce, e dopo di ciò si consegnerà al Maestro de i Novizj, che lo condurrà nell'Oratorio del Noviziato, dove trovandosi tutti li Novizj, dopo una breve orazione, ed abbraccio di tutti, resterà nel Noviziato.

V. Benchè questa prima prova non si esiga dalli Collegiali introducendosi subito nel Collegio nel modo sudetto, se però il Superiore lo stimasse espediente, potrebbe ordinare, che si faccia tutto il detto, che deve farsi da Novizj della Congregazione.

C A P. VI.

Del modo da tenersi nell'ammettere i Novizj in Congregazione, ed i Collegiali alli Voti.

I. Terminato, che sarà il primo semestre dovrà il Superiore far Consulta, e sentita la relazione del Maestro de Novizj, interogherà gl'altri Novizj intorno la Conversazione, e costumi di quello, che ha finito i sei mesi: dopo si prenderanno li Voti per deliberare se si debba licenziare, ovvero farle proseguire l'anno del Noviziato, e nel caso, che fusse Sacerdote, e si fosse conosciuto affodato nello spirito, ed adornato d'altri boni requisiti, il Superiore colla pluralità de voti della Consulta potrebbe dispensare all'altri sei Mesi di Noviziato, ed ammetterlo nella Congregazione finito che sarà l'anno del Noviziato; il Superiore

dovrà nuovamente radunare li Consultori, e prendere nuovamente li sudetti informi, e Voti, e colla pluralità dei voti della sua Consulta risolverà se si debba ricevere, o differire la recezione, ovvero licenziarlo, e se la risposta sarà che si riceva, il Superiore destinerà la giornata; nella quale il Maestro de Novizj lo condurrà in Chiesa, ove alla presenza di tutta la Comunità lo riceverà in Congregazione, e lo darà sotto la cura del Maestro di spirito de' Studenti, se pur non fosse in Sacris, ed avesse con lode terminato i studj, e si concesse dalla Consulta essere affodato nello spirito, in qual caso lo potrebbe subito ammettere con i Sacerdoti, come dovrà farsi sempre con i fratelli laici, perchè questi non devono studiare, ma faticare per la Comunità. E finalmente il Segretario del Superiore lo scriverà nel libro, e saranno tenuti di vivere secondo le Nostre Regole, e Costituzioni, nè potranno partire senza legittima causa, nè prima d'averne ottenuta la licenza dal Superiore, e sua Consulta, e chi partisse senza la detta causa, e licenza, non potrà mai più esservi ammesso.

II. Con i Collegiali si userà l'istesso metodo, avvertendosi solo, che l'Informo dovrà prendersi dal Rettore, e da Collegiali, e non già dalli Novizj, e loro Maestro, e siccome i Novizj, passeranno nello studentato, questi restaranno nello stesso Collegio sotto la cura del Rettore.

C A P. VII.

Dell' espulsione dalla Congregazione, e dal Collegio.

§. I.

Delle cause per le quali si deve mandar via, ed appresso chi risiede tal facoltà.

I. Essendosi fin' ora detto non convenire, che tutti si ricevano in questa nostra Congregazione e Collegio, ma solo quelli, che averanno le debite qualità per conseguire il fine del nostro Istituto, così parimente è necessario, che si mandino via quelli, ch' essendo stati ricevuti, in processo di tempo non si ritrovassero tali, e da questa legge nè pure il Superiore è esente; è vero però che con cause più gravi si devono mandar via li ricevuti, che non riceverli da principio, e maggior causa si richiede per licenziar uno, che un' altro, dovendosi considerare li stati, e qualità delle persone, e le cause più o meno aggravanti, che le assistono; Quindi è, che con minor causa dovrà licenziarsi un Novizio, ed un Collegiale, che ancora non ha fatto i Voti, che un' altro, che sarà stato ricevuti nella Congregazione, o nel Collegio, ed avrà fatto i Voti. Così con maggior difficoltà e causa si dovrà licenziar uno, che per molti anni vi avrà perseverato, o averà meglio servito, o fatto più bene, o vero sarà ornato di maggior virtù, e doni di Dio, con i quali potrà più giovare alla nostra Comunità, e compensare al difetto, che un' altro, che non sia tanto meritevole.

II. E venendo alle cause, per le quali si può licenziare, che per altro tutte devono essere ragionevoli, e giuste, queste alcune possono essere con colpa, ed altre senza colpa. Quelle con colpa sono. I. Se la lor vita risultasse in disonore di Dio, e della Comunità. II. Se si giudicasse, che colla lor vita possano apportar danno, come per esempio, se fossero inquieti, con disturbo degli altri. III. Se con parole, e con fatti inducessero altri al male, o a discordia. IV. Se machinassero alcun male contro dei Superiori, o contro la Comunità, quando il tollerare tal sorte di persone non solo non sarebbe atto di carità, ma più tosto non aver Carità verso il bene commune: ma nel caso, che si dovesse licenziare alcuno, non tanto per la gravità della colpa, quanto per rimuovere agl' altri l'occasione, se questo avesse

dell' abilità, ed altri buoni requisiti, colli quali potesse servire, si potrebbe rimuovere l'occasione con mandarlo in altra Casa. V. E. benchè non dassettero scandalo per peccare in occulto, pure si per l'offesa, che si fa a Dio, come per il pericolo, in cui si suppone, che stia la sua fama, nel caso, che non si sperasse l'emenda, nè pure si dovrebbe tollerare, e questo tanto più, quanto più il reato è grave. VI. Quando non volessero vivere sotto l'Ubbidienza, e come comanda la Regola, e se questo non si deve tollerare nei Congregati, molto meno dovrà tollerarsi nei Novizj, ed in quei Collegiali, che ancora non avessero fatti i Voti, il che s'intende dopo d'essersi usate le prudenti diligenze per farlo emendare, se pure il bene della Comunità in qualche caso non esigesse subito la risoluzione, e queste fra l'altre sono le cause con colpa, per le quali si può licenziare.

III. Le cause senza colpa sono: Primo, Se costasse d'aver taciuto nell' esame alcuno degli impedimenti più essenziali, riferiti nel Capo 2. §. 1. di questa terza Parte, in qual caso si dovrebbe senz' altro licenziare; Ma se costasse d'aver taciuto alcuno degli impedimenti meno essenziali descritti nel secondo §. del Capo citato, o vero avessero taciuto qualche altra cosa nell' esame, in questi casi benchè si potrebbero con giustizia licenziare, tanto non ostante si lascia alla prudenza del Superiore, e della sua Consulta: II. Se mostrasse l'esperienza, che fossero impotenti a sostenere le fatiche, che porta seco l'osservanza della Regola, o inetti ad ogni esercizio della Comunità, sia per causa d'infermità, o per debolezza di corpo, o per stupidità di mente, o per altra qualunque causa, purchè non accadesse tutto questo alli Novizj, dopo d'essere stati ammessi nella Congregazione, ed alli Collegiali dopo di aver fatto i Voti, se pure prima di essere ricevuti, non avessero avuto le dette infermità, in qual caso liberamente si potrebbe licenziare, e tanto più se fossero stati ammessi colla condizione di farsi l'esperienza.

IV. Si deve notare, che se bene in questa Comunità non si dovrebbe tollerare chi venisse convinto di qualche colpa grave, contraria alla Virtù della Castità, pure, se ciò accadesse (del che il Signore ci liberi per sua bontà) nella persona di qualche Collegiale, non si dovrebbe subito procedere all' espulsione dal Collegio, essendo costoro giovani stretti colli Voti descritti, onde debbano procurare i Superiori a tutto Uomo di correggerli, e non abbandonarli senza guida a loro capriccio, e liberà, ed useranno quelle penitenze, che giudicheranno proporzionate al fallo, e si pongano i Superiori avanti gl'occhi, che questo è un delitto gravissimo e che non si può abbastanza dire, quanto sia contrario alla nostra vocazione, onde infiammino il loro zelo, e pongano in opera penitenze severe, e tali, che facciano avveduti i Collegiali delinquenti della gravità del lor fallo con segregarli (se così stimaranno) da compagni, rinchiuderli in carcere &c. e questo sarà ben rigore, ma utilissimo, e necessario, anzi sarà un usar gran pietà verso i Rei, i quali così castigati coll' aiuto di Dio, e concepiranno terrore, e procureranno l'emenda; che se poi lor fallo tale fosse, che per sua frequenza facesse giudicare incorreggibile il Collegiale delinquente, allora si dichiara costui inabile al Sacerdozio, e se alla consulta così parerà, anche si licenzi affatto, avendo in queste, e nelle altre giuste, e ragionevoli cause la facoltà di sciogliere i loro Voti.

V. Finalmente si dichiara, che la potestà di mandar via dalla Congregazione, e dal Collegio risiede in quegli istessi, ne quali risiede la potestà di ricevere, cioè nel Superiore colla sua consulta, ma la potestà di mandar via il Superiore ri-

fiede

fiede nella Congregazione dei Sacerdoti votanti, e si richiede almeno due terze parti de Voti.

S. II.

Cose da osservarsi prima di mandar via, nel mandar via, e dopo essersi mandato via qualche soggetto.

I. Acciò in materia di tanto rilievo non si manchi nella prudenza, e nella Carità, quindi s'incarrica alli Consultori a voler esaminare assai maturamente: se le cause, che s'allegano sono, o non sono vere, e di tanto peso, che richiedono si licenzi, o comportano altro rimedio, e comportandolo si dovrà usare specialmente quello dell'esercizio spirituali, ed acciò non siano tirati da passione corrotta, devono procedere coll'occhio in Dio, e nel bene commune, e risolvendo di licenziare, quando la causa è pubblica si potrà apertamente allegare, acciò tanto li domestici, quanto gl'estranei intendano, che la Congregazione non manda via alcuno senza causa, ma quando la cosa fusse segreta, si dovrà colorire in modo, che non causi infamia a quello, che si manda via, e neppure si creda, che la Congregazione manda via alcuno senza giusta causa. Con buone parole si dovrà persuadere quello, che si licenzia, che la Congregazione non vuol far altrimenti, si dovrà aiutare coll'Orazione, e colli consigli, acciò fuora possa attendere a far del bene, e si ajuti anche con altro, se l'effigesse la Carità; Averrendo, che nel mentre si tratta l'espulsione non devano li Superiori impiegarsi in pubblici uffizj, ma più tosto trattenerli in Casa.

II. Nel partire, che faranno si dia loro tutta la lor robba, e benchè non se le debba restituire quello, che volontariamente avessero donato, ancorchè esistesse, per il bene però della pace, per l'edificazione del pubblico, o per altro giusto motivo, potrebbero restituirgliene parte, o tutto, facendosi però sempre restituire le Regole, e le Costituzioni benchè state fossero trascritte da essi.

DELL'ELEZIONE DEGL'UFFIZIALI.

C A P. VII.

Dell'elezione, Uffizio, ed autorità del Superiore.

I. Il Superiore sarà il capo della Congregazione, e del Collegio. Egli dovrà convocare le Congregazioni da farsi, e specialmente quelle, nelle quali dovranno farsi i nuovi Uffiziali, che onninamente dovrà convocarle ogni tre anni, e proponendo in esse gl'affari da trattarsi, avendo egli la Cura di far adempire quanto in esse sarà per stabilirsi, ed in fine avrà nelle sue mani tutto il governo. Dovrà però avere i suoi Consultori coll'obbligo di congregarli ogni quindici giorni, ed altre volte a suo arbitrio, occorrendo il bisogno, quantunque egli non avesse che consultare, dovendo sentire quello, che occorresse ad essi, e senza la maggior parte de i voti di detta Consulta non potrà far cosa alcuna, che spetti al governo universale della Congregazione, o del Collegio, nè potrà eleggere, e rimuovere gl'Uffiziali, nè punire li Consultori, nè far altro, che in varj luoghi di queste Regole, e Costituzioni si è espresso, esser necessaria la maggior parte de i Voti della Consulta. E benchè sia egli il Capo di tutto il corpo, dovrà con tutto il corpo essere soggetto ed ubbidiente all'Ordinarij de i luoghi.

II. Dopo l'anno 1750. nessuno si elegga per Superiore, che non abbia vissuto dieci anni in Congregazione, dopo l'anno del Noviziato, ed esercitato l'uffizio di Consultore, e che non abbia finito 40. anni d'età.

III. Gl'Elettori del Superiore presentemente faranno tutti i Sacerdoti Congregati, che anno finito l'anno di Noviziato e dopo l'anno

1750. faranno solo quelli Sacerdoti, che dopo l'anno del Noviziato averanno vissuto almen dieci anni in Congregazione, e faranno presenti, e radunati nelle Congregazioni, non potendo gl'assenti dare il voto.

IV. Il Superiore, e tutti gl'altri uffiziali dureranno tre anni nell'uffizio, e per essere confirmati vi bisogneranno due terzi de voti.

V. Tutti della Congregazione e del Collegio dovranno ubbidire al Superiore nel modo, che diffusamente s'è detto nel Cap. VII. ed VIII. della prima Parte, e terminato l'Uffizio, resterà senza alcuna essenzione, e ritornerà al suo luogo secondo l'anzianità.

VI. Dovrà il Superiore usar quella cura in governare, che si conviene ad un diligente Padre di Famiglia, e tratterà tutti con paterna carità, e da veri Fratelli, servando al possibile egualità, schivando di mostrarsi in qualche modo parziale, procedendo però con discrezione, e prudenza, secondo li bisogni di ciascheduno.

VII. Mai farà cosa nuova, ed inusitata senza l'assenso de i Consultori.

VIII. Abbia ogni cura a far osservare ad ognuno le Regole, e Costituzioni, havendo special riguardo alle cose essenziali, e sia egli il primo ad osservarle, perchè agl'altri sia di stimolo, e di esempio.

IX. Usi ogni vigilanza a vedere come li Novizj, e li Collegiali fanno frutto, e cerchi, che a ciò vi si attenda con ogni diligenza, essendo negozio, che tanto importa.

X. Sia affabile, ed amorevole con tutti, usando parte dolci, e piacevoli, guardandosi da ogni forte de ingiurie, e ritrovando errori, li corregga con parole gravi dando poi le penitenze secondo le Regole prescrivano; userà però prudenza, giacchè non tutti bisogna correggere nello stesso modo, poichè ad altri meglio giovano le lusinghe, altri anno bisogno di minacce, e molti anche di riprensione, e castighi, e però userà diligenza di conoscere, e poi accomodarsi all'inclinazioni d'ogn'uno.

XI. Si sforzi essere sempre presente, ed il primo all'Orazioni, alle Conferenze, ed agl'altri Esercizj di Comunità dovendo operare come un'accorto Capitano, che volendo efficacemente animare i suoi Soldati alla Battaglia si mette lui il primo nel fatto d'Armi.

XII. Abbia cura, che delle cose necessarie alla Casa ne sia sempre provvista, facendo comprare quel che fa di bisogno a tempo debito, perchè poi non sia costretta comprarle più caro, e di condizione inferiore.

XIII. La facoltà di fare i contratti ed Istrumenti risiede nel Superiore, però nei casi di molto rilievo, deve sentire il parere de suoi Consultori, e resistendo la maggior parte, non deve operare. Per far però affetti di stabili, e vendite de i loro frutti, o altri consimili Istrumenti di cose di poco rilievo e che non passano la somma di scudi trenta, il Superiore può farli indipendente dalla sua Consulta, bastando il parere del solo Procuratore.

XIV. Si proibisce al Superiore di spendere di propria autorità più di cinque scudi il mese sopra le spese ordinarie per il mantenimento della Casa, onde se gl'occorresse di dover fare spese di maggior somma, fino a venti scudi il mese, dovrà proporlo a suoi Consultori, e per somma maggiore dovrà proporlo nella Congregazione di tutti i Sacerdoti votanti della Casa, e risolvere colla maggior parte de voti.

XV. Il nuovo Superiore, coll'assistenza del Vice-Superiore, riceva la consegna dal Superiore passato, osservando attentamente se esistono tutte le suppellettili, ed ogn'altro mobile notato nell'Inventario del giorno, che prese il possesso, e le fu fatta la consegna dal precedente Superiore

fino al giorno presente, ed esami la causa, per la quale si trovassero mancanti, ed è tenuto farne in scritto la ricevuta nel detto libro d'Inventario, che dovrà consegnarsi nell'Archivio.

XVI. Il tempo dell'elezione sarà la terza Domenica dopo Pasqua di Resurrezione quando ogni tre anni si celebrerà la Congregazione da intimarsi dal Superiore, e nel caso di sua morte dovrà intimarsi dal Vice-Superiore.

XVII. Nell'elezione del nuovo Superiore presiederà l'antico, e nel caso di sua morte, presiederà il Vice-Superiore, e chi presiederà dovrà decidere nel caso di parità di voti col secondo Voto, che a questo effetto se le concede.

XVIII. La prima cosa che dovrà farsi sarà di dire il *Veni Creator Spiritus &c.* colla solita Orazione *ante Congregationem*, il che s'osservarà in ogni altra Congregazione, che dovrà farsi; Di poi si leggerà tutto questo Capo, attendendo ogn'uno a quanto vi si prescrive. Di poi quello che presiede farà una diligente esortazione, che nell'elezione del Superiore, e degli altri Uffiziali si proceda con vero zelo di Dio, e della Congregazione.

XIX. Nell'elezione del Superiore ogni votante porrà il suo voto in scritto nella Bustola, che sarà portata in giro da due Sacerdoti a questo effetto eletti dalli Consultori, ed a vista degli medemi due Sacerdoti, il Segretario l'estrarrà dalla Bustola, e li leggerà ad alta voce, notando il numero di essi, e quello resterà eletto Superiore, il quale n'avrà più della metà, e nel caso di parità di voti, deciderà il Vice-Superiore col secondo voto, che a questo effetto se le concede, coll'avvertenza, che non sarà lecito ad alcuno dar la voce per la sua persona, e lo stesso s'intenda proibito in tutte l'elezioni degli altri Uffiziali, e perciò se la suddetta parità di voti cadesse sopra la persona del Vice-Superiore, e sopra altra persona, deciderà il secondo Consultore, e se quest'altra persona fosse il secondo Consultore, deciderà il terzo Consultore, e potendosi dare il caso, che nel primo scrutinio il Superiore non restasse eletto, si potrà ripetere fino alla decima volta, e se nè pure restasse eletto, si dovrà votare sopra le due sole persone, che nell'antecedenti scrutini averanno avuto maggior numero di voti, e se nè pure succedesse l'elezione, si ripeterà due altre volte lo scrutinio sopra l'istesse due persone, e potendosi dare il caso, che nè pure restasse eletto, allora si dovrà fare il compromesso, eleggendosi cinque de votanti, acciò questi cinque colli loro voti, uno almeno più della metà elegghino per Superiore uno dei suddetti due. Acciò l'elezione de mentovati cinque elettori resti fatta subito, ogni votante darà il suo voto ad uno de' votanti presenti, quelli restaranno eletti, che averanno maggior numero di voti. Sia per esempio, due averanno avuto sette voti, due altri sei, uno quattro, altri chi tre, chi due, e chi uno; or li due primi che hanno avuto sei, e l'altro, che ne ha avuti quattro faranno li cinque Elettori, e gli altri, che ne hanno avuti tre, due, ed uno, restaranno esclusi.

XX. Nell'eleggere il Superiore, ed ogn'altro Uffiziale, dovranno li Votanti considerare assai bene, che oltre il comando di questa Regola, lo stesso debito naturale della giustizia esige, che si dia il voto a quella persona, che in coscienza, ed avanti Dio stimano essere più degna, e più abile al buon governo, ed il Superiore, dopo di essere stato eletto, dovrà colla sua vita, ed operare dimostrarli tale, e sopra tutto dovrà aver sempre avanti gli occhi il detto di S. Paolo -- *In omnibus te ipsum prae exemplum bonorum operum* -- Sia divoto verso Dio, e Zelante del Culto Divino, sia assiduo nell'Orazione, grave nella vita, esemplare nelli costumi, sollecito nell'operare, paziente nelle cose avverse, umile nelle

prosperie, severo nel riprendere, diligente nel castigare, specialmente li difetti gravi, cercando di rimediare nel principio; In somma sia tale quale conviene ad un Padre di tanti, e tali figli.

XXI. Terminata l'elezione subito il Superiore eletto, senza replica dovrà andare al suo luogo, ed intonare il *Te Deum*, e risponderanno gli altri, e rispondendo gli altri s'incammineranno verso la Chiesa, ove finito che sarà il *Te Deum* il Superiore si federà, e tutti in ginocchioni un dopo l'altro, gli bacieranno la mano in segno d'ubbidienza, dopo del che si procederà all'elezione degli altri Uffiziali, leggendosi sempre i Capi spettanti al loro Uffizio.

C A P . I X .

Dell' Elezione, Uffizio, ed Autorità del Vice-Superiore, Consultori, e Segretario.

I. Quattro Consultori dovrà avere il Superiore; ma quando i Sacerdoti della Casa fossero men di dieci, basteranno due, il primo di quelli sarà sempre Vice-Superiore, e l'ultimo Segretario. Il Vice-Superiore, ed il secondo Consultore dopo tre anni termineranno il loro Uffizio, e per la conferma vi bisognano due terzi de i voti della Congregazione. Non essendo confirmati, si eleggeranno dalla Congregazione due nuovi Consultori, ed allora il Segretario passerà all'Uffizio di Vice-Superiore. Il terzo Consultore all'Uffizio di secondo Consultore, ed uno de i due nuovi Consultori si eleggerà per Segretario, ed in tutte le sudette elezioni si praticherà il metodo descritto nell'elezione del Superiore.

II. L'Uffizio del Vice-Superiore sarà di sedere nel luogo del Superiore, e fare tutto quello, che può fare il Superiore avendo l'istessa autorità nel caso, che il Superiore morisse, rinunciasse, o venisse deposto a causa di qualche infermità abituale, che lo rendesse affatto inabile al governo, o commettesse alcun difetto (il che abbit) degno di privazione, in qual caso però vi bisognano due terzi de Voti de Sacerdoti votanti, e la Congregazione dovrebbe intimarsi dalla consulta, vivendo però il Superiore l'Uffizio del Vice-Superiore farà d'ajutare il Superiore in tutte le cose che le commetterà con somma ubbidienza, ed esattezza, e di porre mente a tutte le cose di casa, sì perchè dovendo essere come un occhio del Superiore, possa avvisarlo di quanto egli non avvertisce, e sì anche acciò in assenza sua possa, sapendo le cose provvedere al bisogno, e terrà in assenza del Superiore il suo luogo, però senza poter risolvere cosa alcuna di qualche importanza, senza il parere de' Consultori.

III. Averà buona corrispondenza col Superiore, e non farà mai nè in sua presenza, nè in sua assenza cosa contraria alli suoi ordini, nè nuova, o inusitata.

IV. Dopo il Superiore, egli federà in primo luogo, e dopo d'esso federanno gli altri Consultori secondo l'ordine. Dopo di essere stato proposto l'affare dal Superiore, o dal Segretario, il primo a parlare, e proferire il Voto sarà il primo Consultore, cioè il Vice-Superiore, dipoi il secondo, dopo di questo il terzo, e poi il quarto, cioè il Segretario, e per ultimo il Superiore.

V. Dovranno li Consultori esser persone di maturo giudizio, e di gran pratica, nelle cose difficili, e dubbiose, ed il Segretario dovrà di più avere un carattere intelligibile, saper mettere in carta, e formare gli atti necessarii.

C A P. X.

Dell' Obbligo, ed Uffizio del Segretario.

I. L'Uffizio del Segretario sarà primo di proporre nella Congregazione e nelle consulte le cose, che si hanno da trattare, quando ciò non voglia fare il Superiore. II. Di scrivere, e leggere quanto sarà bisogno nelle Congregazioni, e consulte. III. Scrivere le lettere, che per conto della Congregazione e del Collegio saranno scritte, conforme all'ordine, che dal Superiore, e Consultori sarà dato. IV. Fare le Patenti secondo il bisogno. V. E custodire diligentemente una delle due Chiavi dell' Archivio.

II. Avrà un libro, dove scriverà tutti i Congregati, e Collegiali, che hanno fatto i Voti con i loro i loro Nomi, e Cognomi, e Patria, quando saranno ricevuti, quando averanno presi gl' Ordini Sagri, e celebrata la prima Messa, notando di tutto il giorno, mese, ed anno, e quando alcuno passerà all' altra vita, se ne adasse, o ne fosse mandato, ne farà nota in margine, ed il duplicato si conserverà nell' Archivio.

III. In un altro libro noterà tutti i beni stabili, censì, livelli, frutti, emolumenti, ragioni, azioni, concessioni, alienazioni, ed obblighi, così spirituali, come temporali, aggiungendo alla giornata, quel che di novo accaderà in torno alle cose sudette, e chiamando di tutto ciò gl'atti pubblici, ed autentici, per conservarli.

IV. Abbia un' altro libro, nel quale anderà scrivendo li Decreti, ed atti, che si faranno nelle Congregazioni, notandosi di esse il giorno, il mese, ed anno, il luogo, e le persone, che v' intervengono, ed il duplicato dovrà conservarsi nell' Archivio.

V. Terrà un' altro libro, nel quale scriverà brevemente i ricordi delle cose che si devano proporre in Consulta, e dell' altre, che sono state risolte in Consulta, ad effetto di doverle poi notare alla difesa, e dell' altre cose appartenenti al suo Uffizio, e quando quelle note averanno avuto l' effetto, vi farà un segno.

VI. E finalmente avrà in un altro libro un esatto Inventario di tutti i libri, e scritture, che si conservano nell' Archivio, col quale Inventario, nel lasciar dell' Uffizio in presenza dei Consultori, dovrà consegnare ogni cosa al successore.

C A P. XI.

Dell' elezione, ed Uffizio dell' Ammonitore.

Terminata, che sarà l' elezione de mentovati Uffiziali, si dovrà eleggere l' Ammonitore, la di cui cura sarà di riferire fedelmente al Superiore tutti i disordini, tanto spirituali, quanto temporali, che occorreranno nella Congregazione, e nel Collegio che verranno in sua notizia, e con gran rispetto, umiltà, e carità lo dovrà parimente ammonire, dove sarà notato di difetto.

C A P. XII.

Dell' Elezione, ed Uffizio del Maestro de' Novizj, e suoi Compagni.

I. Essendo istituito il Noviziato per buttare nell' animo dei Novizj un sodo fondamento alla Vita Religiosa, acciò si faccia con tutta la perfezione, che si desidera, fa di bisogno usare tutte le diligenze in sceglier uno, che abbia tutte le doti, che si richiedono a questo impiego. Deve egli esser parimente eletto dalla Congregazione colla maggior parte dei voti, e dal numero di quelli Sacerdoti, che dopo finito il Noviziato hanno dieci anni di Comunità. Deve egli esser un' Uomo fedele, ed assai esercitato nelle cose

dello spirito, e dee essere tutto amabilità, e carità, acciò conciliatosi l' animi dei Novizj possa colla sua guida condurli alla perfezione. Intenda per tanto il Maestro de' Novizj di esserle stata commessa una cura, dalla quale dipende in buona parte la perfezione dei suoi Allievi, e la speranza di tutta la Congregazione; Si sforzi per tanto collo studio della propria perfezione rendersi sempre più Istromento abile a questo importantissimo impiego. Quando i Novizj fossero molti, dovrà la medema Congregazione eleggere un Sacerdote, ed un fratello laico per compagni del Maestro, e questi con i Novizj lo dovranno ubbidire perchè la cura di tutta la Casa, benchè sia del Superiore, tuttavia, quella che si restringe dentro le mura del Noviziato, sarà eseguita dal Maestro dei Novizj.

II. Il Maestro per ben regolare i suoi Novizj fa bisogno, di conoscere tutto il loro interno, ed esterno, e per conseguire ciò, oltre il conto della Coscienza, giovando molto il discorrere frequentemente con essi da solo a solo, e quell' istesso esercizio apportando alli Novizj gran giovamento, perciò dovrà il Maestro servirsi spesso di questo avviso.

C A P. XIII.

Dell' Elezione, ed Uffizio del Rettore.

I. Dalla medema Congregazione generale, e colla pluralità dei voti dovrà eleggersi il Rettore del Collegio, che parimente dovrà essere Sacerdote votante, e quando così stimasse bene la Congregazione, potrà anche eleggersi dal numero dei Collegiali, purchè dopo dei Voti, abbia vissuto dieci anni in Comunità.

II. Al Rettore dovranno ubbidire tutti i Collegiali praticando verso lui quanto si è detto nel Cap. VII. ed VIII. della prima parte, ed il Rettore e tutti gl' altri del Collegio dovranno ubbidire al Superiore.

III. Dovrà il Rettore sforzarsi di praticare verso dei Collegiali, quanto il Superiore è tenuto praticare verso degl' altri, e specialmente quanto si è prescritto nel n. 4. 6. 7. & 8. del Cap. XIII. di questa terza parte, e mai dovrà far cosa nuova, ed inusitata, senza l' approvazione della Consulta.

C A P. XIV.

Dell' Elezione, ed Uffizio del Direttore di spirito, e degl' altri Uffiziali.

I. Il Direttore di spirito dovrà essere Confessore, benchè non si ricerca, che abbia vissuto dieci anni in Comunità, bastando, che sia Uomo di spirito, di prudenza, e dottrina. Resterà nel suo impiego, finchè non si stimasse di eleggere un' altro dalle due parti dei votanti di quella Casa.

II. Il suo Uffizio sarà di diriggere nello spirito tutta la Comunità, eccettuatene i Novizj, ed i Studenti, dovendo essere questi diretti dalli loro Maestri, e dovrà aver un' occhio speciale sopra dei fratelli laici, procurando, che vivano in pace, in umiltà, e contenti di fare l' uffizio di Marta.

III. Dovrà avere una perfetta cognizione di tutte le nostre Regole, e Costituzioni, e perciò se le dovrà comunicare questa terza parte, per insistere all' osservanza di esse, colle parole, o coll' esempio. Egli dovrà mostrarsi amabile con tutti, acciò tutti possano ricorrere a lui con confidenza, e svelarle tutto il loro interno, per ricevere i suoi buoni consigli, ed essere consolati.

IV. Nel conto di coscienza, che da tutti i Nostri, eccetto i Novizj, e Studenti, dovrà prendere ogni mese sia diligente di dimandare ad ogn' uno. 1. Se viva contento della sua vocazione.

2. Come si porta nell'esercizio delle Virtù, e quale d'esse in speciale con maggior ardore desidera, cosa fa per conseguirla. 3. Se ha alcuna perturbazione d'animo, o alcuna tentazione, se trova facilità, o difficoltà nel resistere, quali atti fa per resistere, da qual passione è più predominato, ed a qual difetto è più proclive. 4. Se ha formato alcun sinistro giudizio contro qualche punto di Regola, e contro qualche Comando dei Superiori. 5. Se le pare d'aver molto, o poco Zelo per la salute dell'Anima, e specialmente per quelle degl'Infedeli. 6. Se ha amore verso le cose spirituali, quanto tempo consuma nell'Orazione, quale è il modo di procedere in essa, nell'esame di coscienza, e nell'esame particolare contro qualche difetto, e se consuma più tempo nell'Orazione vocale, che nella mentale, e quale ne sia la causa. 7. Se trova consolazione nelle cose spirituali, ovvero desolazione, aridità, e vagazione di mente, e come in esse si porta. 8. Qual frutto ricava da' Sacramenti, che riceve, e dall'Orazione, ed esami, che fa, e specialmente dell'esame particolare. 9. Se dall'ultimo conto di coscienza si trova alquanto migliorato. 10. Come è osservante delle Regole. 11. Come s'appropria della conversazione dei compagni, se ha qualche amicizia, o affetto speciale verso qualcheduno di essi, o contro alcuno di essi aver sione, e specialmente contro del Superiore. 12. Quante, e quali mortificazioni fa, per domare le passioni fregolate, come sopporta l'ingiurie, come si prepara a sopportarle, e se nutre desiderio di riceverne molte per l'amor di Gesù Cristo. 13. E finalmente fuora del sigillo Sagramentale, dovrà esaminare diligentemente, se le penitenze, e gl'altri esercizi di pietà, che tanto da esso, quanto dagli altri si esercitano, offendano la loro testa, la salute, se perturbano gl'esercizi di Comunità, e se impediscono li Studi, e gl'esercizi del loro impiego, per moderarli secondo le Regole della prudenza, e trovando alcuno, che non volesse sottometterli alla sua discreta moderazione, e consigli, ne dia parte al Superiore, acciò colla sua autorità vi dia rimedio; E qui s'avverte, che benchè si lascia in libertà dei Nostri il dare conto di coscienza al Superiore, o al Direttore di spirito, non per questo restano obbligati di darlo al Superiore, ogni qualunque volta, col previo parere della sua Consulta egli stimasse bene avanti Dio di prenderlo, come deve fare in somiglianti casi.

V. Dopo essere stato eletto il Direttore di spirito, eleggeranno il Sagrestano, l'Infermiere, il Procuratore, ed il Depositario, e terminata, che farà la sudetta Congregazione dovrà il Superiore col parere dei suoi Consultori eleggere il Ministro, il Compratore, il Dispensiero, il Refettoriero, il Coco, il Portinaro, lo Svegliatore, ed il Bibliotecario.

C A P. XV.

Come si ha da provvedere quando mancasse alcuno degl'Uffiziali.

I. Quando per morte mancherà il Superiore, a lui succederà il Vice-Superiore, il quale persevererà nell'Uffizio fino alla prima Congregazione generale da farsi nel tempo solito, tre anni dopo dell'ultima, e quando venisse deposto per qualche infermità abituata, che lo rendesse inabile al governo, o per aver commesso (quod absit) alcun difetto degno di privazione, perchè la facoltà di deporre, e licenziare il Superiore, risiede nella Congregazione generale e si richiedono due terzi de Voti perciò la medema Congregazione deve eleggere il nuovo.

II. Quando per morte, o per altro accidente mancherà qualche Uffiziale eletto dalla Congre-

gazione Generale, il Superiore, e Consultori provvedano l'altro, e quando sarà di quelli, che sono stati eletti dalla Congregazione dei Sacerdoti votanti delle Case, o dal Superiore col parere della Consulta eleggerà un'altro, e tutti dureranno fino al tempo della nuova elezione degli Uffiziali, se pure non verranno confermati, e si eccettua solo il Direttore di spirito, perchè questo dovendo essere sempre di commune soddisfazione, sempre dovrà eleggersi dalla pluralità de voti de Sacerdoti votanti della Casa.

C A P. XVI.

Dell'amministrazione, e conservazione de beni temporali.

I. Perchè i Collegiali devono attendere al solo studio dell'Orazione, e delle scienze spettanti allo stato Ecclesiastico, per poi impiegarsi alla coltura della Vigna del Signore, acciò la cura dell'amministrazione del temporale non sia loro d'impedimento, perciò sarà tutta nella Congregazione. Il Preposito dunque, che è il Capo d'essa avrà colla sua Consulta il governo di tutto il temporale, e perchè da per se solo non potrebbe governar tutto, delegerà la facoltà al Superiore, e consulta d'ogni luogo, eccetto i Casi, nè quali vi bisogna l'assenso Apostolico, allora il Preposito non potrà delegare, ma colla sua Consulta dovrà esaminare le cause, e trovandole giuste, darà in scritto la licenza, acciò s'ottenga l'assenso dal Sommo Romano Pontefice, e nel mentre s'incarica al Preposito, ed a tutti quel i, che averanno l'amministrazione dei nostri beni, a voler esser tutti vigilanza in conservarli, e sempre più aumentarli, dovendogli riguardare come beni di Nostro Signore Gesù Cristo, e Patrimonio de Poveri, e da quali dipende l'utile, e conservazione della fondazione, nello stesso tempo rigorosamente si proibisce a tutti, e sotto pena di essere licenziati dalla Congregazione e dal Collegio, il negoziare, o che si faccia da per se stessi, o per mezzo d'altri, anche sotto pretesto e fine d'impiegare il guadagno in servizio delle nostre Case, Chiese, o altre opere pie.

C A P. XVII.

Dell'Archivio.

I. Ogni cosa dovrà avere l'Archivio, che dovrà essere serrato con due chiavi, una si custodirà dal Segretario, e l'altra dal Procuratore, ed in esso si custodiranno le scritture necessarie, e i libri seguenti. Primo un libro nel quale s'inseriranno tutti l'Istromenti e scritture necessarie, e le copie dei contratti di maggior rilievo si conserveranno nell'Archivio del Preposito, al quale si dovranno mandare con opportuna occasione.

II. Il libro ne quali si notano i titoli di tutte le Scritture, e Libri, che vi si conservano, e vi si andranno conservando, ed una Copia d'esso si conserverà dal Procuratore.

III. Il libro nel quale si notano le scritture, che dall'Archivio si estraggono colle ricevute di quelli, a quali saranno consegnate.

IV. La Platea, la di cui copia si conserverà del Procuratore.

V. Il libro dell'elemosine, che si ricevono ogni Mese.

VI. Il libro del denaro, che s'introita ogni mese, ed il duplicato lo conserverà il Depositario.

VII. Il libro delle spese, che si fanno ogni mese, il di cui duplicato si conserverà dal Procuratore.

VIII. Il libro de nomi, e cognomi de Debitori, e Creditori, e del quanto, e quando si deve pagare, e riscuotere, ed il duplicato si conservarà dal Procuratore.

IX. Il libro nel quale si noterà tutto quello si spenderà per le liti.

X. E finalmente il libro de nomi de Benefattori, col notamento in ristretto de Beneficj ricevuti, e servirà per mostrarci sempre grati verso di essi.

FINIS.

LAUS DEO.

I N D I C E

D E C A P I

DELLA PRIMA PARTE.

Preludio nel quale si dichiarano le ragioni, che assistono per l'erezione di questa nuova Fondazione, e si accenna il fine dell'Opera.

Cap. 1. Scopo, e fine dell'Istituto.

Cap. 2. Dichiarazione dell'antecedente Capo, e Regole da osservarsi nella spedizione alle Missioni straniere.

Cap. 3. Della Povertà.

Cap. 4. Della Povertà de Collegiali.

Cap. 5. Della Castità.

Cap. 6. Del Voto semplice de Collegiali da farsi Sacerdoti, e d'alcune altre cose da osservarsi circa la Castità.

Cap. 7. Dell'Ubbidienza, e maniera, con che dobbiamo portarci co' Superiori.

Cap. 8. Dell'Ubbidienza, e degli due Voti semplici de Collegiali.

Cap. 9. Degli Esercizj quotidiani di Comunità.

Cap. 10. Della Conferenza sopra le Regole.

Cap. 11. Della Conferenza Spirituale.

Cap. 12. Della Conferenza delle Colpe.

Cap. 13. Degli altri Esercizj da farsi in diversi altri tempi.

Cap. 14. Del modo come dobbiamo conversare fra di Noi.

Cap. 15. Dell'Orazione Mentale.

Cap. 16. Della Mortificazione.

Cap. 17. Delli Digjuni, e Discipline.

Cap. 18. Del Silenzio.

Cap. 19. Della Modestia.

Cap. 20. Del distacco dal Mondo, e quanto dobbiamo star lontani dagli affari, e negozj de Secolari.

Cap. 21. Dello spirito d'Umità, e della stima che si deve fare d'ogn'altra Comunità.

Cap. 22. Della Mensa.

Cap. 23. Delle cose concernenti agl' Infermi, e Defonti.

Cap. 24. Degli Ordinandi, de Confessori, e Sacerdoti.

Cap. 25. Degli Studj, e delle Conferenze sopra la Teologia Morale, e sopra la materia pratica di Predicare.

Cap. 26. Di varie altre Regole da osservarsi.

Cap. 27. Dell'Indiscrettezza, ed Accidia.

Cap. 28. Della stima, ed osservanza di queste Regole, e Costituzioni.

Indice de Capi della Seconda Parte.

Cap. 1. Regole de Novizj.

§. Degli Esercizj quotidiani da farsi da Novizj.

Cap. 2. Regole de Studenti.

Cap. 3. Regole de Collegiali.

Cap. 4. Del Sagrestano.

Cap. 5. Dell'Infermiere.

Cap. 6. Del Procuratore.

Cap. 7. Del Depositario.

Cap. 8. Del Ministro.

Cap. 9. Del Compratore.

Cap. 10. Del Dispensiero.

Cap. 11. Del Refettorio.

Cap. 12. Del Cuoco.

Cap. 13. Del Portinaro.

Cap. 14. Dello Svegliatore.

Cap. 15. Del Bibliotecario.

Indice de Capi della Terza Parte.

Cap. 1. In chi risiede la facoltà di ricevere i Novizj ed i Collegiali, e si danno alcuni avvertimenti sopra l'istessa materia.

Cap. 2. Degli impedimenti che escludano dall'essere ammesso nella Congregazione, e nel Collegio.

§. 1. Degli impedimenti più essenziali.

§. 2. Degli impedimenti meno essenziali, e dell'altre dimande da farsi.

Cap. 3. Delle buone qualità, che devono avere le persone per essere ammesse nella Congregazione, e nel Collegio.

§. 1. Delle buone qualità, che si ricercano in quelli che devono essere ammessi al Noviziato per ascendere allo Stato Ecclesiastico.

§. 2. Delle buone qualità, che si ricercano ne Fratelli Laici.

Cap. 4. De Luoghi destinati per il Noviziato, per il Collegio, e del primo ingresso in essi.

Cap. 5. Dell'Esame da farsi nella prima prova de Novizj.

Cap. 6. Del modo da tenersi nell'ammettere i Novizj in Congregazione, ed i Collegiali alli Voti.

Cap. 7. Dell'espulsione dalla Congregazione, e dal Collegio.

§. 1. Delle Cause per le quali si deve mandar via, ed appresso chi risiede tal facoltà.

§. 2. Cose da osservarsi prima di mandar via, nel mandar via, e dopo essersi mandato via qualche soggetto.

Cap. 8. Dell'Elezione, Uffizio, ed Autorità del Superiore.

Cap. 9. Dell'Elezione, Uffizio, ed Autorità del Vice-Superiore, Consultori, e Segretario.

Cap. 10. Dell'Obbligo, ed Uffizio del Segretario.

Cap. 11. Dell'Elezione, ed Uffizio del Ammonitore.

Cap. 12. Dell'Elezione, ed Uffizio del Maestro de Novizj, e suoi Compagni.

Cap. 13. Dell'Elezione, ed Uffizio del Rettore.

Cap. 14. Dell'Elezione, ed Uffizio del Direttore di Spirito, o degl'altri Uffiziali.

Cap. 15. Come si ha da provvedere quando mancasse alcuno degl'Uffiziali.

Cap. 16. Dell'amministrazione, e conservazione de Beni temporali.

Cap. 17. Dell'Archivio.

§. 5. Hinc est quod nos perenni pramissorum utpote ad animarum salutem, fideique Catholicae propagationem promovendam laudabiliter tendentium robori, & efficaciae quantum cum Domino possumus prospicere cupientes, de memorata Congregationis particularis Cardinalium super rebus sinarum, ut praefertur, deputatorum Consilio, Regulas, ac Constitutiones praefatas auctoritate Apostolica tenore praesentium approbamus, & confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis vim, & robur adjicimus, ac quoscumque juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus; Salva tamen semper in praemissis auctoritate supradictae Congregationis particularis Cardinalium.

§. 6. Decernentes easdem praesentes literas, ac Regulas, & Constitutiones hujusmodi perpetuo firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suoque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari; sique in praemissis per

quoscumque

Confirmatur a Pontifice.

Qui hasce literas perpetuo valituras esse decernit.

Obstantibus
derogat.

quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & diffiniri debere, ac irritum, & inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 7. Non obstant. Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non quatenus opus sit ipsius Congregationis Presbyterorum secularium, seu Collegii, aliisque quibuscumque, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, stabilimentis, usibus, & naturis, privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium praevisorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores, praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptis
credi jubet.

§. 8. Volumus autem ut eorumdem praesentium literarum transumptis seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & Sigillo personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensa.

Dat. die 22.
Martii 1736.
An. VI.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 22. Martii 1736. Pontificatus nostri Anno VI.

F. Card. Oliverius.

CLXXVI.

Confirmato Decreto Innocentii XI. quo Graecis quoscumque conditionis prohibentur quaestiones, singulis Cardinalibus Legatis, & Nunciis Apostolicis, ceterisque Ecclesiarum Praelatis committitur eis non tantum Literas Quaestuationis, sed quaestitas quoque pecunias adimere.

CLEMENS PP. XII.

*Ad perpetuam rei memoriam.*Decretum
Innocentii
XI. quo Graecis interdic-
tur elemo-
synas qua-
suare.

§. 1. **D**UDUM emanavit a fel. rec. Innocentio PP. XI. Praedecessore nostro in Congregatione tunc existentium S. R. E. Cardinalium negotii Propagandae Fidei praepositorum coram ipso Innocentio Praedecessore habita Decretum Typis subinde impressum, ac divulgatum tenoris qui sequitur videlicet: Die 29. Januarii 1677. In Congregatione generali de Propaganda Fide habita in Palatio Apostolico coram Reverendissimo Domino nostro Innocentio Papa XI. ac Eminentissimis, & Reverendissimis Cardinalibus ejusdem Sacrae Congregationis Decretum, ne permittatur Graecis quoscumque status, & conditionis &c. pecunias quaesitare, vel quovis alio modo elemosynas petere. Cum Sancta loca Hierosolymitana, in quibus verbum caro factum est, & nostra reparationis Mytheria, Deo miserante, completa sunt, haecenus administrationi, & custodiae S. Francisci de Observantia a Sancta Sede Apostolica commissa, nuperrimis hisce diebus a Graecis, schismaticis subornatis aulae Turcicae ministris de manu dictorum Fratrum S. Francisci summo latronum dedecore usurpata sint iis, praecipue subsidiis, quae ex fidelium Christianorum elemosynis iidem Graeci perceperunt; Ut huic scelerati modus imponatur, neve ex fidelium pietate schismaticis, & perpetuis Ecclesiae Romanae hostibus aditus ad novas cumulandas injurias aperiat, Sanctissimus Dominus Noster Innocentius PP. XI. suorum Praedecessorum Summorum Pontificum vestigiis inharendo etiam de Consilio, & Voto Eminentissimorum, & Reverendissimorum

DD. S. R. E. Cardinalium Congregationi de Fide Propaganda praepositorum omnibus, & quibuscumque S. R. E. Cardinalibus a latere Legatis, Nuntiis Apostolicis, Patriarchis, Archiepiscopis, Metropolitanis, Episcopis, Abbatibus, ceterisque omnibus Ordinariis de utroque Clero Saeculari, & Regulari Ecclesiasticam Jurisdictionem tam ordinariam, quam delegatam in Jurisdictionibus, sive suis Diocesisbus respective exercentibus, in virtute sanctae obedientiae injungit, atque inhibet, ne de cetero quibuscumque Graecis tam Saecularibus, quam Ecclesiasticis, etiam Regularibus quacumque Dignitate, quamvis Abbatibus, seu Archimandritibus, Episcopali, Metropolitana, Archiepiscopali, sive Patriarchali fulgentibus tacite, vel expresse sub quocumque praetextu permittant pecunias quaesitare, vel quovis alio modo elemosynas a fidelibus petere, etiam si de eorum unione cum Ecclesia latina per abjurationem Schismatis, & fidei Catholicae professionem in manibus Episcoporum, vel Inquisitorum contra haereticam pravitatem literis testimonialibus docuerint, vel per alios Episcopos, & locorum ordinarios similis quaestuationis facultates in scriptis acceperint, vel ad fidem de novo converiti aliorum Schismaticorum iram, & insidias effugere conati sint, vel ad effectum reparandi Ecclesiae ab Infidelibus dirutas, & non obstantibus aliis quibuscumque praetextibus, & causis: Immo potius omnes, & singulas literas patentes a quocumque Praefule, etiam speciali nota digno, & a Tribunalibus Curiae Romanae, & ejusdem S. Congregationis de Fide Propaganda (dummodo contentis in praesenti Decreto specialiter, & expresse non fuerit derogatum cum posteriori data) statim ac in eorum Ordinariarum manus pervenerint, ad Sacram de Fide Propaganda Congregationem transmittant. Et ne contra praemissorum omnium observantiam allegari possit futuris temporibus ignorantia, eadem Sanctitas Sua de Consilio eorumdem S. R. E. Cardinalium voluit, ut huic Decreto, aut etiam literis ad ejus formam expeditis, seu expediendis sive scriptis, sive impressis ab ejusdem tamen Sacrae Congregationis Praefecto signatis, sigilloque solito munitis fides eadem adhibetur, quae ipsis originalibus praestaretur, non obstantibus quibuscumque. Datum Romae die 4. Februarii 1677. P. Card. de Alteriis Praefectus. Loco + Sigilli. V. Cerrus Secretarius.

§. 2. Ac postmodum re. me. Alexander Papa VIII. Praedecessor etiam noster supplicat omnibus pro parte tunc pariter existentis Bernardi Josephi a Jesu Maria Fratris expresse professi Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum, ac Commissarii, & Procuratoris Generalis in Romana Curia Terrae Sanctae sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus per suas in simili forma Brevis die 21. Octobris 1690. expeditas literas idem Decretum toto illius tenore inserto, approbavit, & confirmavit, ac alias prout in Alexandri Praedecessoris literis praefatis uberius continetur.

§. 3. Cum autem ad Apostolatus nostri notitiam pervenerit non deesse huiusce etiam temporibus Graecos Schismaticos, qui subdolis artibus, ac ementitis praetextibus Christiani fideliu pietatem circumvenientes, in diversis Catholicis Regionibus pecunias quaesitare, seu elemosynas colligere praesumunt iisque ad eorum schisma confovendum, eorumque pertinacius retinendos, nec non ad ipsius verae Fidei, & Catholicorum perniciem contra eorumdem fidelium mentem, & intentionem, nequiter abutuntur. Hinc est, quod Nos firmiori Decreti, & literarum praefatarum executioni, & observationi quantum cum Domino possumus prospicere, simulque damnatas quaestuationes, seu elemosynarum collectas hujusmodi impedire, ac proscribere volentes, Motu proprio,

Decretum
hoc confir-
mavit Ale-
xander VIII.Iterum con-
firmat Cle-
mens.